

# GAZZETTA UFFICIALE



## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**PARTE PRIMA**

Roma - Martedì, 20 ottobre 1987

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO  
DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI VIA ARENULA 70 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica tre **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione: **1ª Serie speciale**: Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale**: Comunità europee (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale**: Regioni (pubblicata il sabato)

### AVVERTENZA

A decorrere dal 1° gennaio 1988 i bandi dei concorsi, i diari delle relative prove d'esame e ogni altro avviso riguardante tale materia saranno pubblicati in un'apposita serie speciale che uscirà il martedì e il venerdì nelle ore pomeridiane.

Sempre a partire dalla stessa data i fascicoli della seconda serie speciale, relativa alle Comunità europee, saranno pubblicati nel pomeriggio di lunedì e giovedì.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
13 aprile 1987.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Albana di Romagna» Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
6 maggio 1987.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Mantovano» Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
11 maggio 1987.

Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari». Pag. 10

### DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero dei lavori pubblici

DECRETO 3 ottobre 1987.

Aggiornamento dei limiti massimi del costo di costruzione dell'edilizia abitativa privata nella Valle del Belice, per il primo e secondo semestre 1986, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968 Pag. 12

DECRETO 5 ottobre 1987

Aggiornamento dei limiti massimi del costo di costruzione e di intervento dell'edilizia abitativa privata nella Valle del Belice, per il primo semestre 1987, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968 Pag. 14

Ministero dell'ambiente

DECRETO 21 luglio 1987, n. 426.

Istituzione della riserva naturale guidata biogenetica «I Giganti della Sila» Pag. 17

DECRETO 21 luglio 1987, n. 427.

Istituzione della riserva naturale orientata «Monte Velino». Pag. 19

DECRETO 28 luglio 1987, n. 428.

Istituzione della riserva naturale statale del litorale romano. Pag. 22

Ministero dell'interno

DECRETO 3 ottobre 1987.

Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Foggia-Bovino Pag. 24

**Ministro per il coordinamento  
della protezione civile**

**ORDINANZA 12 ottobre 1987**

**Determinazione del trattamento economico spettante al  
provveditore alle opere pubbliche per la Campania ed ai funzionari  
utilizzati per la definizione delle attività di reinsediamento della  
popolazione della regione Campania colpita dal terremoto del  
novembre 1980. (Ordinanza n. 1202/FPG)** Pag. 25

**ORDINANZA 13 ottobre 1987**

**Coordinamento tecnico delle opere in corso di realizzazione in  
Valtellina. (Ordinanza n. 1204/FPG).** Pag. 25

**TESTI AGGIORNATI E COORDINATI**

**Testo del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325, coordinato con  
la legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 402, recante: «Disci-  
plina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia  
di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale  
dei vigili del fuoco»** Pag. 26

**DISPOSIZIONI E COMUNICATI**

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:**

Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad  
acquistare un immobile Pag. 34

Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo  
Gnocchi», in Roma, ad accettare una donazione ed una eredità.  
Pag. 34

**Ministero di grazia e giustizia:**

Trasferimento di notai Pag. 34

Annullamento di trasferimento di notaio Pag. 34

**Ministero dell'agricoltura e delle foreste:** Autorizzazione  
all'associazione «Lega italiana protezione uccelli L.I.P.U.»,  
in Parma, ad acquistare un immobile Pag. 34

**Ministero dell'interno:** Conferimento di ricompensa al valor  
civile Pag. 35

**Ente ferrovie dello Stato:** Avviso agli obbligazionisti.  
Pag. 35

**Comitato interministeriale per la programmazione economica:**  
Indicazione delle risorse finanziarie ricavabili dall'emissione  
obbligazionaria dell'E.F.I.M. (Deliberazione 18 settembre  
1987) Pag. 35

**CIRCOLARI**

**Ministero delle finanze**

**CIRCOLARE 11 settembre 1987, n. 57.**

**I.V.A. - Disposizioni interpretative delle vigenti norme relative  
alle cessioni e alle importazioni di vini spumanti.** Pag. 36

**CONCORSI ED ESAMI**

**Senato della Repubblica:** Rinvio della pubblicazione del diario  
delle prove psico-attitudinali del concorso pubblico, per titoli  
ed esami, a dieci posti di commesso parlamentare.  
Pag. 37

**Presidenza del Consiglio dei Ministri:** Concorso circoscrizionale,  
per titoli, integrato da una prova pratica, ad un posto di  
commesso nel ruolo del personale ausiliario del Consiglio di  
Stato e dei tribunali amministrativi regionali Circonscrizione  
Valle d'Aosta Pag. 37

**Ministero del tesoro:**

Avviso relativo alla pubblicazione della modificazione alla  
graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'immissione  
nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del  
Tesoro, a seguito della seconda prova suppletiva. Pag. 40

Avviso relativo alla pubblicazione della modificazione alla  
graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'immissione  
nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del  
Tesoro, a seguito della seconda prova suppletiva Pag. 40

**Ministero dell'interno:**

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario  
generale di classe 1<sup>a</sup>/B vacante nel comune di Cuneo.  
Pag. 41

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario  
generale di classe 1<sup>a</sup>/B vacante nel comune di Fasano.  
Pag. 41

**Corte dei conti:** Diario delle prove scritte del concorso riservato,  
per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di  
revisione Pag. 42

**Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali:**

Concorso a diecimilaquattrocentosettanta borse di studio per  
l'anno scolastico 1987-88 a favore dei figli dei dipendenti in  
attività di servizio iscritti al «Fondo di previdenza e credito per i  
dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti».  
Pag. 42

Concorso a milleduecentosessanta borse di studio per l'anno  
scolastico 1987-88 a favore degli orfani dei dipendenti statali  
iscritti al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e  
militari dello Stato e per i loro superstiti» Pag. 43

**Azienda nazionale autonoma delle strade:**

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte di  
concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di primo dirigente  
nei ruoli dei dirigenti tecnici e amministrativi Pag. 45

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte di  
concorsi pubblici, per esami, a posti nella settima qualifica  
funzionale (ex ingegnere), nel ruolo del personale tecnico della  
carriera direttiva, da destinare presso i compartimenti della  
viabilità di Aosta, Torino, Milano, Trieste, Venezia, Bologna e  
Firenze Pag. 45

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte di  
concorsi pubblici, per esami, a posti nella sesta qualifica  
funzionale (ex geometra), nel ruolo del personale tecnico della  
carriera di concetto, da destinare presso i compartimenti della  
viabilità di Torino, Milano, Trieste, Venezia, Bologna, Firenze e  
Cagliari Pag. 46

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte di concorsi pubblici, per esami, a posti nella sesta qualifica funzionale (ex disegnatore), nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto, da destinare presso i compartimenti della viabilità di Torino, Milano, Genova, Venezia e Cagliari.

Pag. 46

Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte di concorsi pubblici, per esami, a posti nella quarta qualifica funzionale (ex assistente), nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, da destinare presso i compartimenti della viabilità di Aosta, Torino, Milano, Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Cagliari e Ancona . . . . .

Pag. 47

**Università di Pavia:** Concorso ad un posto di aiuto bibliotecario. . . . .

Pag. 47

**Università «La Sapienza» di Roma:** Concorso ad un posto di assistente tecnico . . . . .

Pag. 50

**Università di Bari:** Diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato . . . . .

Pag. 53

#### **Regione Lazio:**

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LT/3 . . . . .

Pag. 53

Concorso ad un posto di direttore sanitario presso il presidio ospedaliero «S. Camillo» dell'unità sanitaria locale RM/16. . . . .

Pag. 53

Revoca del concorso a due posti di primario ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale RM/17. . . . .

Pag. 54

#### **Regione Liguria:**

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 3 . . . . .

Pag. 54

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di dermatologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 11 . . . . .

Pag. 54

**Regione Emilia-Romagna:** Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2 . . . . .

Pag. 54

#### **Regione Friuli-Venezia Giulia:**

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7 . . . . .

Pag. 54

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8 . . . . .

Pag. 54

**Regione Veneto:** Concorso ad un posto di primario ospedaliero di pediatria - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 13 . . . . .

Pag. 54

**Regione Umbria:** Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3 . . . . .

Pag. 55

#### **Regione Piemonte:**

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27 . . . . .

Pag. 55

Concorso ad un posto di assistente di pneumologia presso l'unità sanitaria locale n. 45 . . . . .

Pag. 55

Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 59 . . . . .

Pag. 55

Concorso ad un posto di veterinario dirigente - area funzionale dell'igiene, della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 61 . . . . .

Pag. 55

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 62 . . . . .

Pag. 55

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario per il servizio assistenza sanitaria integrativa di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 62 . . . . .

Pag. 56

#### **Regione Calabria:**

Concorso ad un posto di primario di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 19 . . . . .

Pag. 56

Concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero oculista presso l'unità sanitaria locale n. 31. . . . .

Pag. 56

#### **Regione Puglia:**

Concorso ad un posto di operatore tecnico A.S.T. - idraulico, presso l'unità sanitaria locale TA/5 . . . . .

Pag. 56

Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/9 . . . . .

Pag. 56

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/14 . . . . .

Pag. 57

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/12 . . . . .

Pag. 57

#### **Regione Sicilia:**

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 54 . . . . .

Pag. 57

Revoca del concorso ad un posto di primario per la divisione di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 16 . . . . .

Pag. 57

#### **Regione Valle d'Aosta:**

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta . . . . .

Pag. 57

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta . . . . .

Pag. 57

#### **Regione Abruzzo:**

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15 . . . . .

Pag. 58

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 15 . . . . . Pag. 58

#### Regione Basilicata:

Concorso ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia in formazione dell'area funzionale di chirurgia presso l'unità sanitaria locale n. 2 . . . . . Pag. 58

Aumento, da due a tre, del numero dei posti del concorso ad operatore tecnico - autista, presso l'unità sanitaria locale n. 7 . . . . . Pag. 58

#### Regione Toscana:

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/C. . . . . Pag. 58

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/E. . . . . Pag. 58

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/H . . . . . Pag. 59

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13 . . . . . Pag. 59

Concorso ad un posto di veterinario dirigente - igiene produzione e commercializzazione alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 20/A . . . . . Pag. 59

Aumento, da sette a trentacinque, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 31 . . . . . Pag. 59

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32 . . . . . Pag. 59

#### Regione Lombardia:

Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8. . . . . Pag. 59

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a ventisei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 8 . . . . . Pag. 60

Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 20. . . . . Pag. 60

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 42 . . . . . Pag. 60

Concorso ad un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 68 . . . . . Pag. 60

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47 . . . . . Pag. 60

Concorso ad un posto di direttore amministrativo - capo servizio, presso l'unità sanitaria locale n. 69. . . . . Pag. 60

Avviso, per chiamata diretta, ad un posto di operatore tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 75/20 . . . . . Pag. 60

Concorso ad un posto di primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 77 . . . . . Pag. 60

**Provincia di Bolzano:** Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale Est . . . . . Pag. 61

**Provincia di Trento:** Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Valle dell'Adige . . . . . Pag. 61

**Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano:** Concorsi pubblici, per esami, nei ruoli locali istituiti nella provincia, a cinque posti di cancelliere e a otto posti di segretario degli uffici giudiziari . . . . . Pag. 61

**Consorzio provinciale antitubercolare di Milano:** Concorsi a posti di personale di varie qualifiche . . . . . Pag. 61

**CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA** . . . . . Pag. 61

### RETTIFICHE

#### ERRATA-CORRIGE

**Comunicato relativo all'estratto di bando del concorso a quattro posti di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina psichiatria, presso l'unità sanitaria locale n. 41 della regione Emilia-Romagna.** (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 22 settembre 1987) . . . . . Pag. 62

### SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

*Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 73:*

**S.A.V.E.S. - Società azionaria vestiari e stoffe, società per azioni, in Alessandria:** Obbligazioni sorteggiate il 22 settembre 1987.

**Raina, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 14 settembre 1987.

**Bossi, società per azioni, in Mortara:** Obbligazioni sorteggiate il 17 settembre 1987.

**Compagnia padana per investimenti, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni «6% - Emissione 1971» sorteggiate il 30 settembre 1987.

Obbligazioni «Ex Poretti S.p.a. 6% - Emissione 1964» sorteggiate il 30 settembre 1987.

Obbligazioni «Ex Poretti S.p.a. 6% - Emissione 1962» sorteggiate il 30 settembre 1987.

Obbligazioni «Ex Poretti S.p.a. 6% - Emissione 1960» sorteggiate il 30 settembre 1987.

**Società biomedica Foscama, industria chimico farmaceutica, società per azioni, in Roma:**

Obbligazioni «8% - 1975/1994» sorteggiate il 24 settembre 1987.

Obbligazioni «18% - 1986/1990» sorteggiate il 24 settembre 1987.

**Comita, società per azioni, in Monza:** Obbligazioni sorteggiate il 9 settembre 1987.

**Banca europea per gli investimenti, in Lussemburgo:**

Obbligazioni «6% - 1968/1988» sorteggiate il 1° ottobre 1987.

Rimborso di obbligazioni «6% - 1967/1987».

# LEGGI E DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
13 aprile 1987.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita del vino «Albana di Romagna».

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 3 febbraio 1963, n. 116;

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 21 luglio 1967, con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Albana di Romagna» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Vista la domanda presentata dagli interessati, a termini degli articoli 6 e 7 del sopra citato decreto presidenziale n. 930, intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna», corredata del parere del comitato regionale dell'agricoltura dell'Emilia-Romagna;

Visti il parere favorevole del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini al riconoscimento di cui trattasi e la relativa proposta di disciplinare di produzione, formulata dal comitato stesso, e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 67 del 21 marzo 1986;

Considerato che il vino a denominazione di origine controllata «Albana di Romagna», possiede il requisito del particolare pregio di cui all'art. 4 del citato decreto presidenziale n. 930 e che sussistono per esso le condizioni richieste per il passaggio della sua denominazione di origine dalla categoria delle denominazioni di origine controllata a quella delle denominazioni di origine controllata e garantita;

Ritenuta l'opportunità, in relazione alle considerazioni sopra esposte, di accogliere la domanda sopra citata;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

### Art. 1.

La denominazione di origine controllata del vino «Albana di Romagna» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 è riconosciuta come denominazione di origine controllata e garantita ed è approvato nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

La denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel disciplinare di produzione di cui al comma primo del presente articolo, le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1987.

### Art. 2.

La denominazione di origine controllata «Albana di Romagna» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967 rimane riservata ai quantitativi di vino che risultino giacenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e che siano stati prodotti in conformità alle disposizioni di cui al citato decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967.

Al vino a denominazione di origine controllata «Albana di Romagna» che, alla data di entrata in vigore del presente decreto trovasi già confezionato, in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, è concesso a decorrere dalla data in cui il prodotto proveniente dalla vendemmia 1987 sarà posto in commercio, il periodo di smaltimento di:

dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigliatrici;

ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

trentasei mesi per il prodotto giacente presso il commercio al dettaglio e presso esercizi pubblici.

Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere, commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura degli ispettorati stessi, la stampigliatura «Vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal comma secondo, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi.

Tale termine è elevato a dodici mesi per le eventuali rimanenze di vino che i produttori intendano cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza del termine di sei mesi.

## Art. 3.

Il vino «Albana di Romagna» a denominazione di origine controllata e garantita deve essere immesso al consumo in bottiglie o in altri recipienti di capacità non superiore a cinque litri, muniti del contrassegno di Stato previsto dall'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza la rottura del contrassegno stesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Dato a Roma, addì 13 aprile 1987

## COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

ZANONE, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1987  
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 157

*Disciplinare di produzione per la denominazione di origine controllata e garantita del vino «Albana di Romagna»*

## Art. 1.

La denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» è riservata al vino già riconosciuto a DOC con decreto del Presidente della Repubblica 21 luglio 1967, che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

## Art. 2.

Il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» deve essere ottenuto dalle uve del vitigno Albana prodotte nella zona di produzione di cui al successivo art. 3.

## Art. 3.

La zona di produzione del vino a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» è costituita dalla parte del territorio della Romagna adatta alla produzione del vino in causa e cioè:

*Provincia di Forlì:* comuni di Castrocaro e Terra del Sole, Forlì, Forlimpopoli, Meldola, Bertinoro, Cesena, Montiano, Roncofreddo, Savignano sul Rubicone, Longiano.

Per i comuni di Savignano sul Rubicone, Cesena, Forlimpopoli e Forlì, il limite a valle è così delimitato:

comune di Savignano sul Rubicone: dalla strada statale n. 9 Emilia;

comune di Cesena: dal confine con il comune di Savignano segue la strada statale n. 9 fino all'incontro di questa con riva Pestalozzi, segue questa e quindi via Marzolino Primo fino alla ferrovia Rimini-Bologna che segue fino all'incontro con la strada statale n. 71-bis, da questa prende per via comunale Redichiaro, per via Brisighella poi di nuovo percorre la strada statale n. 71-bis, segue quindi le vie Vicinale Cerchia, S. Egidio, via comunale Boscone, via Madonna dello Schioppo, via Cavalcavia, via d'Altri sino al fiume Savio e l'ippodromo comunale per ricongiungersi poi alla statale n. 9 Emilia a nord della città (km 30,650) che percorre fino al confine con il comune di Forlimpopoli;

comune di Forlimpopoli: dal confine con il comune di Cesena segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via della Madonna che segue fino all'incontro con la ferrovia Rimini-Bologna, indi prosegue lungo la stessa sino all'incontro con via S. Leonardo. Segue questa fino a ricongiungersi alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine del comune di Forlì;

comune di Forlì: dal confine con il comune di Forlimpopoli segue la strada statale n. 9 fino all'incontro con via San Siboni, segue questa via e poi le vie Dragoni, Paganella, T. Baldoni, Gramsci, Bertini, G. Orceoli, Somalia, Tripoli, Bengasi, Cadore, Monte S. Michele, Gorizia, Isonzo, da quest'ultima segue la ferrovia Rimini-Bologna fino al casello km 59, poi per via Zignola si ricongiunge a nord della città alla strada statale n. 9 che percorre fino al confine con il comune di Faenza.

*Provincia di Ravenna:* comuni di Castelbolognese, Riolo Terme, Faenza, Casola, Valsenio, Brisighella.

Per i comuni di Faenza e Castelbolognese il limite a valle è delimitato come segue:

comune di Faenza: dal confine con il comune di Forlì dove questo incontra la strada statale n. 9 segue il predetto confine fino alla ferrovia Rimini-Bologna che percorre fino ad incontrarsi con l'argine sinistro del fiume Lamone, e poi per via S. Giovanni e per le vie Formellino, Ravennana, Borgo S. Rocco, Granarolo, Proveita, S. Silvestro, Scolo Cerchia, Convertite, si ricongiunge a nord della città a detta ferrovia che segue fino al confine comunale di Castelbolognese; comune di Castelbolognese: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

*Provincia di Bologna:* comuni di Borgo Tossignano, Casalfiumanese, Castel San Pietro Terme, Dozza Imolese, Fontanelice, Imola, Ozzano Emilia.

Per i comuni di Imola e Ozzano Emilia i limiti a valle sono i seguenti:

comune di Imola: dalla ferrovia Rimini-Bologna sino all'incrocio con la statale Selice, segue la stessa sino all'incontro con la via provinciale Nuova che segue fino a riprendere il proprio confine comunale all'ingresso della predetta strada nel comune di Castel Guelfo; comune di Ozzano Emilia: dalla ferrovia Rimini-Bologna.

## Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Albana di Romagna» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche. I sesti di impianto, le forme di allevamento e i sistemi di potatura, devono essere quelli generalmente usati e, comunque, atti a non modificare le caratteristiche dell'uva e del vino.

È esclusa ogni pratica di forzatura.

Non possono essere iscritti nell'albo di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti impiantati in terreni umidi, o male esposti o comunque inadatti a produrre uve di qualità.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Albana di Romagna» non deve essere superiore a q.li 140 per ettaro di vigneto in coltura specializzata e a tale limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo.

Fino al compimento di tre annate successive alla entrata in vigore del presente disciplinare, fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro nella coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

Il presidente della regione Emilia-Romagna, con suo decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di produzione di uva per ettaro inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 65%, ma per il tipo «passito» non più del 50 per cento.

Qualora la resa superi quello limite, l'eccedenza non avrà diritto alla D.O.C.G. e sarà assunta in carico dell'interessato come vino da tavola o altro.

## Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate anche nell'ambito dell'intero territorio della provincia di Forlì, Ravenna e del comune di Bologna.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino una gradazione alcolica complessiva minima naturale di gradi 11.

## Art. 6.

Il vino «Albana di Romagna» può essere immesso al consumo nei tipi «secco» (asciutto), «amabile», «dolce», e «passito» che devono rispondere rispettivamente alle seguenti caratteristiche.

*«Albana di Romagna» secco:*

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

odore: con leggero profumo caratteristico dell'Albana;  
sapore: asciutto, un pò tannico, caldo e armonico;  
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11,50;  
zuccheri riduttori da svolgere: massimo 4 gr per litro;  
acidità totale: non inferiore a 5 gr per litro;  
estratto secco netto: non inferiore a 17 gr per litro.

*«Albana di Romagna» amabile:*

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

odore: caratteristico dell'Albana;  
sapore: di fruttato, amabile, gradevole, caratteristico;  
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 12;  
zuccheri riduttori da svolgere: da 12 a 45 gr per litro;  
acidità totale: non inferiore a 5 gr per litro;  
estratto secco netto: non inferiore a 17 gr per litro.

*«Albana di Romagna» dolce:*

colore: giallo paglierino, tendente al dorato per i prodotti invecchiati;

odore: caratteristico dell'Albana;  
sapore: di fruttato, dolce, gradevole, caratteristico;  
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 12;  
zuccheri riduttori da svolgere: oltre 45 gr per litro, ma non superiori a 80 gr per litro;  
acidità totale: non inferiore a 5 gr per litro;  
estratto secco netto: non inferiore a 17 gr per litro.

*«Albana di Romagna» passito:*

colore: giallo dorato con tendenza all'ambrato;  
odore: intenso, caratteristico;  
sapore: vellutato, gradevolmente amabile o dolce;  
gradazione alcolica complessiva minima: gradi 15,5;  
gradazione alcolica minima svolta: gradi 12;  
zuccheri riduttori indecomposti: minimo 15 gr per litro;  
acidità totale: non inferiore a 4,5 gr per litro;  
estratto secco netto: non inferiore a 22 gr per litro.

Ottenuto da leggero appassimento delle uve che assicuri alle uve stesse un contenuto minimo in zuccheri riduttori di 23 gr per litro.

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto i limiti sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto svolto.

## Art. 7.

La regolamentazione di caratteristiche e condizioni produttive più rigorose concernenti zone più ristrette (sottozone) può essere inserita nel disciplinare di produzione dell'«Albana di Romagna» a seguito di domanda degli interessati che rappresentino almeno il 20% della produzione complessiva rivendicata in sede di denuncia annuale di produzione per la denominazione della zona più ristretta.

La domanda dovrà essere presentata secondo le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, art. 6.

## Art. 8.

Le qualificazioni «secco» (asciutto), «amabile», «dolce» e «passito» devono figurare in etichetta e sono consentite ai diversi tipi «Albana di Romagna» che presentano le rispettive caratteristiche precisate nel precedente art. 6.

Il vino «Albana di Romagna passito» non può essere immesso al consumo prima del 1° aprile dell'anno successivo alla vendemmia in cui è stato ottenuto.

## Art. 9.

Sulle bottiglie o altri recipienti contenenti vino «Albana di Romagna» deve figurare l'indicazione dell'annata di produzione delle uve.

È vietato l'uso di qualificazioni diverse da quelle previste dal presente disciplinare ivi compresi gli aggettivi «extra», «superiore», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

È tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo e non siano tali da trarre in inganno l'acquirente, nonché di indicazioni riferite a fattorie o poderi o vigneti compresi nella zona delimitata e dai quali effettivamente provengono le uve da cui il vigneto così qualificato è stato ottenuto.

## Art. 10.

Le indicazioni di cui agli articoli 7 e 9 sono consentite a condizione che le uve, i mosti, o i vini, con le rispettive quantità ed indicazioni di cui si intende dar uso, siano dichiarati, all'atto della domanda di produzione delle uve e del vino, nei documenti di circolazione, previa annotazione nei registri di magazzino di carico e scarico o nella scheda di produzione.

## Art. 11.

In ottemperanza all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, l'uso della denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» non è consentito, all'atto dell'immissione al consumo, per vini contenuti in recipienti di volume nominale superiore a 5 litri.

Le bottiglie o altri recipienti, contenenti il vino «Albana di Romagna», in vista della vendita, devono essere, anche per quanto riguarda l'abbigliamento, consoni ai tradizionali caratteri di un vino di pregio.

È in ogni caso vietato confezionare i recipienti con tappi a corona o capsula a strappo.

Per il confezionamento del vino «Albana di Romagna» in recipienti di capacità pari e superiore a mezzo litro deve essere utilizzato esclusivamente il tappo di sughero monopezzo o agglomerato di sughero.

## Art. 12.

Ai fini del rilascio del contrassegno di Stato, il vino a denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» dovrà essere sottoposto alla prova di degustazione prevista dal punto 4 dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Tale prova di degustazione dovrà essere effettuata da una apposita commissione, secondo le norme all'uopo impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sentito il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

## Art. 13.

I vini che, a seguito della degustazione prevista dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, risultino non avere le caratteristiche prescritte dal presente disciplinare, perdono, in via definitiva, il diritto alla denominazione di origine controllata e garantita, con le conseguenti annotazioni e segnalazioni previste per legge.



## Art. 14.

Chiunque produce, vende, pone in vendita, o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata e garantita «Albana di Romagna» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare di produzione, è punito a norma dell'art. 28 del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

*Il Ministro  
dell'agricoltura e delle foreste*  
PANDOLFI

*Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato*  
ZANONE

87A8981

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
6 maggio 1987.

Riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Mantovano».

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, contenente norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Vista la domanda presentata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Mantova intesa ad ottenere il riconoscimento della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Mantovano»;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini su detto riconoscimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 28 marzo 1981;

Viste le istanze e controdeduzioni presentate dagli interessati avverso il parere del comitato suddetto con le quali vengono rappresentate la tradizionalità della produzione e dell'uso della denominazione e la validità del vino sotto il profilo qualitativo;

Tenuto conto dell'esigenza di adottare criteri di uniformità nei riconoscimenti delle denominazioni di origine dei vini;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle situazioni della produzione e della commercializzazione del vino in discorso connesse alle caratteristiche ambientali ed alla tradizione locale di accogliere le istanze sopra citate;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

## Art. 1.

È riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Mantovano» ed è approvato, nel testo annesso, vistato dai Ministri proponenti, il relativo disciplinare di produzione.

Tale denominazione è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel predetto disciplinare di produzione le cui norme entrano in vigore il 1° novembre 1987.

## Art. 2.

I conduttori che intendono porre in commercio il prodotto, a cominciare da quello proveniente dalla vendemmia 1987, con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano», sono tenuti ad effettuare la denuncia dei rispettivi terreni vitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1967, n. 506, recante norme relative alla tenuta degli albi dei vigneti e alla denuncia delle uve, entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto, con l'osservanza delle modalità e formalità all'uopo previste dal decreto del Presidente della Repubblica sopra citato.

## Art. 3.

In deroga a quanto previsto nell'art. 2 dell'unito disciplinare, e fino al compimento di tre annate agrarie a partire da quello dell'entrata in vigore del disciplinare medesimo, possono essere iscritti, a titolo transitorio, nell'albo previsto dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, i vigneti in cui siano presenti anche viti di vitigni diversi da quelli indicati nel sopra citato art. 2 purché esse non superino il 15 per cento del totale delle viti dei vitigni previsti per la produzione del vino «Lambrusco Mantovano».

Allo scadere del suddetto periodo di tolleranza i vigneti di cui al precedente comma saranno cancellati d'ufficio dal rispettivo albo, qualora i conduttori interessati non abbiano provveduto ad apportare a detti vigneti le modifiche necessarie per uniformare la loro composizione alle disposizioni di cui all'art. 2 dell'unito disciplinare di produzione, dandone comunicazione al competente ufficio dell'assessorato regionale dell'agricoltura.

Il predetto ufficio, compiuti i necessari accertamenti, provvederà a segnalare alla locale camera di commercio le variazioni apportate ai vigenti, ai fini della annotazioni nel rispettivo albo.

## Art. 4.

Al vino «Lambrusco Mantovano» che alla data di entrata in vigore dell'unito disciplinare di produzione trovasi già confezionato o in corso di confezionamento in bottiglie o altri recipienti di capacità non superiori a cinque litri, è concesso, alla predetta data, un periodo di smaltimento:

di dodici mesi per il prodotto giacente presso ditte produttrici o imbottigiatrici;

di ventiquattro mesi per il prodotto giacente presso ditte diverse da quelle di cui sopra;

di trentasei mesi per il prodotto presso il commercio al dettaglio o presso esercizi pubblici.



Trascorsi i termini sopra indicati, le eventuali rimanenze di prodotto confezionato nei recipienti di cui sopra, possono essere commercializzate fino ad esaurimento, a condizione che, entro quindici giorni dalla scadenza dei termini sopra stabiliti, siano denunciate all'ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari, competente per territorio, e che sui recipienti sia apposta, a cura dell'ispettorato stesso, la stampigliatura «vendita autorizzata fino ad esaurimento».

Per il prodotto sfuso, cioè commercializzato in recipienti diversi da quelli previsti dal primo comma, il periodo di smaltimento è ridotto a sei mesi. Tale termine è elevato a dodici mesi, per le eventuali rimanenze di prodotto destinato ad essere esportato allo stato sfuso e per quelle che i produttori intendono cedere a terzi per l'imbottigliamento.

In tal caso dette rimanenze devono essere denunciate al competente ispettorato per la prevenzione e la repressione delle frodi agro-alimentari entro quindici giorni dalla scadenza dei termini di sei mesi. All'atto della cessione le rimanenze di prodotti di cui trattasi devono essere accompagnate da un attestato del venditore convalidato dallo stesso ispettorato che ha ricevuto la denuncia, in cui devono essere indicati la destinazione del prodotto, nonché gli estremi della relativa denuncia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana*.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1987  
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 169

*Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Lambrusco Mantovano»*

#### Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» è riservata al vino che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel precedente disciplinare di produzione.

#### Art. 2.

Il vino «Lambrusco Mantovano» deve essere ottenuto dalle uve provenienti dal vitigno Lambrusco nelle varietà Lambrusco Viadanese o Grappello Ruberti, Lambrusco Maestri o Grappelli Maestri, Lambrusco Marani e Lambrusco Salamino presenti nei vigneti da soli o congiuntamente.

Possono concorrere alla produzione di detto vino anche le uve provenienti da vitigni Ancellotta e Fortana o uva d'oro per un massimo complessivo del 15 per cento.

#### Art. 3.

La zona di produzione del vino «Lambrusco Mantovano» è costituita da due aree disgiunte una comprendente il Viadanese e cioè il territorio compreso tra il fiume Oglio e il fiume Po e l'altra costituita dall'Oltre Po Mantovano.

La prima area è così delimitata:

partendo dalla congiunzione fra gli argini maestri dei fiumi Po ed Oglio in prossimità dell'abitato S. Matteo Chiaviche segue, in direzione nord, l'argine del fiume Oglio attraverso le località Sabbioni, Bocca Chiaviche e Gazzuolo fino all'intersezione con il canale Acque Alte per seguire verso ovest quest'ultimo fino al ponte, sullo stesso canale, della strada comunale «Cà de Passeri». Indi il confine scende verso sud seguendo il limite provinciale sino all'intersezione della strada statale Cicognara-Viadana seguendola fino a Viadana per proseguire lungo la strada provinciale n. 57 «S. Matteo - Viadana» fino al punto di partenza.

La seconda area è così delimitata:

partendo dall'intersecazione fra la strada statale n. 62 «della Cisa» e l'argine maestro di destra del fiume Po, ponte di Borgoforte il limite di zona segue in direzione sud detta strada statale sino ad intersecare il limite provinciale e di regione per seguirlo in direzione est sino poco dopo la ferrovia Verona-Bologna, a sud di Poggio Rusco, dove incrocia la strada comunale «Arrigona» per seguire verso nord prima detta strada proseguendo poi per la via Stoppiaro fino a raggiungere la strada statale n. 496 «Virgiliana».

Il confine continua per tale strada statale fino in prossimità della località detta «Pilastrì» per proseguire prima verso nord fino all'abitato di Sermide e poi verso ovest fino al ponte sul canale della bonifica Reggiana Mantovana nella frazione Moglia di Sermide seguendo la strada provinciale n. 34 «Ferrarese».

Il limite di zona segue quindi in direzione ovest il canale d'irrigazione e bonifica Reggiana Mantovana fino ad intersecare la strada Revere-Zello per proseguire lungo detta strada prima e la provinciale n. 34 Ferrarese poi fino all'abitato di Revere.

Da questo centro il confine prosegue verso ovest lungo l'argine del fiume Po sino alla località «Sabbioncello» per seguire poi la strada «Semeghini» fino alla località «S. Lucia» per proseguire lungo la strada provinciale «S. Benedetto Po» Quintegole fino in località S. Siro, da dove segue la strada comunale «Menavizza» che porta all'argine fino al ponte di Borgoforte ove incrocia la strada statale n. 62 «della Cisa», punto di partenza.

#### Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Lambrusco Mantovano» devono essere quelle tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire alle uve ed al vino derivato le specifiche caratteristiche.

I sesti di impianti, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli generalmente usati o comunque atti a non modificare le caratteristiche delle uve e del vino.

È vietata ogni pratica di forzatura.

La resa massima di uva ammessa per la produzione del vino «Lambrusco Mantovano» non deve essere superiore a 150 q.li per ettaro di vigneto in coltura specializzata. Fermo restando il limite massimo sopra indicato, la resa per ettaro di vigneto in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta dalla vite.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso una accurata cernita delle uve purché la produzione non superi del 20 per cento il limite massimo.

La resa massima delle uve in vino non deve essere superiore al 65 per cento.

#### Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nell'art. 3. Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali di produzione, è consentito che tali operazioni siano effettuate entro l'ambito del territorio della provincia di Mantova.

È in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, su richiesta delle aziende interessate, di consentire le operazioni di vinificazione nel territorio delle provincie di Cremona, Modena e Reggio Emilia a condizione che tale pratica sia già tradizionalmente in uso presso le medesime alla data di entrata in vigore del presente disciplinare.

Tali stabilimenti dovranno utilizzare uve o mosti provenienti dalla zona di produzione di cui all'art. 3 del presente disciplinare, vinificandoli secondo le pratiche enologiche tradizionali, leali e costanti in uso nel territorio previsto nel primo comma.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali, e costanti, comprese quelle che determinano la tradizionale rifermentazione, indispensabili a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Lambrusco Mantovano» una gradazione alcoolica minima naturale non inferiore a gradi 10.

#### Art. 6.

Il vino «Lambrusco Mantovano» all'atto dell'immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

spuma: evanescente;  
colore: dal rosato al rosso rubino o granato di varia intensità;  
sapore: sapido, fresco, armonico, asciutto o amabile, frizzante;  
gradazione totale minima alcoolometrica: gradi 10,50;  
acidità totale: non inferiore a 6,5 per mille.

E in facoltà del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di modificare con proprio decreto, il limite sopra indicato per l'acidità totale.

#### Art. 7.

E vietato per il vino «Lambrusco Mantovano» la gassificazione artificiale sia totale che parziale.

#### Art. 8.

E vietato usare assieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva, ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e simili.

Sulle bottiglie ed altri recipienti contenenti il vino «Lambrusco Mantovano» può figurare l'indicazione dell'annata di produzione, purché veritiera e documentabile.

E tuttavia consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi, ragioni sociali, marchi privati non aventi significato laudativo e non idonei a trarre in inganno l'acquirente.

E consentito, altresì, l'uso di indicazioni geografiche e toponomastiche che facciano riferimento a comuni, frazioni, aree, fattorie, zone e località, comprese nella zona delimitata nel precedente art. 3 e dalle quali effettivamente provengano le uve da cui il vino così qualificato è stato ottenuto.

#### Art. 9.

Chiunque produce, vende, pone in vendita o comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Lambrusco Mantovano» vino che non risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

*Il Ministro  
dell'agricoltura e delle foreste*  
PANDOLFI

*Il Ministro dell'industria  
del commercio e dell'artigianato*  
PIGA

87A8982

## DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 maggio 1987.

**Modificazione al disciplinare di produzione del vino a denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari».**

### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini;

Visto il proprio decreto 28 novembre 1974 con il quale è stata riconosciuta la denominazione di origine controllata del vino «Nuragus di Cagliari» ed è stato approvato il relativo disciplinare di produzione;

Visto il proprio decreto 6 febbraio 1979 con il quale è stato modificato l'art. 3 del disciplinare di produzione del vino di cui trattasi;

Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la modifica degli articoli 2, 4, 5, 6 e 7 del disciplinare di produzione sopra citato;

Visto il parere del comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 42 del 20 febbraio 1986;

Ritenuta l'opportunità in relazione alle esigenze tecniche della zona nonché alla situazione tradizionale del vino in discorso di accogliere la domanda suddetta;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Decreta:

Il disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata del vino «Nuragus di Cagliari» riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1974 è sostituito per intero con il seguente testo:

*Disciplinare di produzione della denominazione  
di origine controllata del vino «Nuragus di Cagliari»*

#### Art. 1.

La denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari» è riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.

## Art. 2.

Il vino Nuragus di Cagliari deve essere ottenuto dalle uve provenienti dai vigneti composti dal vitigno «Nuragus» dall'85 al 100%. Possono concorrere altri vitigni a bacca bianca non aromatica, raccomandati o autorizzati per le province di Cagliari e Nuoro, presenti nei vigneti fino ad un massimo del 15%.

## Art. 3.

Le uve devono essere prodotte nella zona di produzione che comprende l'intero territorio amministrativo della provincia di Cagliari e quello dei comuni:

*della provincia di Nuoro:* Orroli, Nurri, Nuragus, Serri, Escolca, Gergei, Isili, Nurallao, Genoni;

*della provincia di Oristano:* Abbasanta, Aidomaggiore, Albagiara, Ales, Allai, Arborea, Ardauli, Assolo, Asuni, Baradili, Baratili San Pietro, Baressa, Bauladu, Bidoni, Bonarcado, Boroneddu, Busachi, Cabras, Fordongiaus, Gonnosnò, Ghilarza, Gonnoscodina, Gonnostramatza, Marrubiu, Masullas, Milis, Mogorella, Mogoro, Morgongiori, Narbolia, Neonelli, Norbello, Nughedu Santa Vittoria, Nurachi, Nureci, Ollastra Simaxis, Oristano, Palmas Arborea, Pau, Paulilatino, Pompu, Riola Sardo, Ruinas, Samugheo, San Nicolò d'Arcidano, Santa Giusta, Sant'Antonio Ruinas, Santu Lussurgiu, San Vero Milis, Sedilo, Seneghe, Senis, Siamaggiore, Siamanna-Siapiccia, Simala, Simaxis, Sini, Siris, Solarussa, Sorradile, Tadasuni, Terralba, Tramatzza, Ulà Tirso, Uras, Usellus, Villanova Truschedu, Villaurbana, Villa Verde, Zeddiani, Zeffalio.

## Art. 4.

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione del vino «Nuragus di Cagliari» devono essere quelle atte a conferire alle uve ed al vino le specifiche caratteristiche di qualità.

Sono pertanto da considerarsi esclusi i terreni situati oltre i 500 m sul livello del mare, quelli con microclima umido o ventoso, i suoli idromorfi, salsi, eccessivamente liscivati, poco profondi, rocciosi e quelli sabbiosi delle zone costiere.

I sesti di impianto, le forme di allevamento ed i sistemi di potatura devono essere quelli riconosciuti idonei ad assicurare le caratteristiche delle uve e del vino previste nel presente disciplinare. È comunque da considerarsi esclusa la forma di allevamento ad alberello.

È vietata ogni pratica di forzatura. È consentita l'irrigazione di soccorso.

La resa massima di uva per ettaro di coltura specializzata non dovrà superare i 200 qli.

A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa dovrà essere riportata attraverso un'accurata cernita delle uve, purché la produzione non superi del 20% il limite medesimo di cui al precedente comma.

Fermo restando il limite sopra indicato, la resa per ettaro in coltura promiscua deve essere calcolata in rapporto alla effettiva superficie coperta della vite.

La regione sarda, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, può stabilire un limite massimo di utilizzazione di uva per ettaro per la produzione di vino DOC, inferiore a quello fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al comitato nazionale per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.

Su proposta del comitato nazionale il Ministero può variare la determinazione regionale.

La resa massima dell'uva in vino non deve essere superiore al 70 per cento.

## Art. 5.

Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente art. 3.

Le uve destinate alla vinificazione devono assicurare al vino «Nuragus di Cagliari» una gradazione alcolica complessiva minima naturale di 10 gradi.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche enologiche leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire al vino le sue peculiari caratteristiche.

## Art. 6.

Il vino «Nuragus di Cagliari», all'atto della immissione al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:

colore: paglierino tenue, talvolta con leggero riflesso verdolino;

odore: vinoso, gradevole;

sapore: secco, oppure amabile, sapido, armonico, leggermente acidulo, gradevole di buona beva;

gradazione alcolica minima complessiva: gradi 10,5;

acidità totale minima: 4,5 per mille;

estratto secco netto minimo: 16 per mille.

La denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari» può essere utilizzata per la produzione del tipo «Frizzante» naturale.

I tipi «Amabile» (tranquillo e frizzante) debbono essere designati in etichetta con la specificazione «Amabile».

È in facoltà del Ministro dell'agricoltura e delle foreste di modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra indicati per l'acidità totale e l'estratto secco netto.

#### Art. 7.

È vietato usare insieme alla denominazione di cui all'art. 1 qualsiasi qualificazione aggiuntiva ivi compresi gli aggettivi «superiore», «extra», «fine», «scelto», «selezionato» e similari.

È consentita l'indicazione dell'anno della vendemmia delle uve da cui il prodotto è ottenuto.

È altresì consentito l'uso di indicazioni che facciano riferimento a nomi o ragioni sociali o marchi privati, purché non abbiano significato laudativo o non siano tali da trarre in inganno l'acquirente; nonché l'indicazione di nomi di fattorie o vigneti dai quali effettivamente provengano le uve da cui il vino, così qualificato, è stato ottenuto.

#### Art. 8.

Chiunque produce, vende, pone in vendita e comunque distribuisce per il consumo con la denominazione di origine controllata «Nuragus di Cagliari» vini che non rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti dal presente disciplinare, è punito a norma dell'art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 11 maggio 1987

COSSIGA

PANDOLFI, *Ministro dell'agricoltura e delle foreste*

PIGA, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

*Registrato alla Corte dei conti, addì 18 settembre 1987  
Registro n. 12 Agricoltura, foglio n. 171*

87A8987

## DECRETI E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

DECRETO 3 ottobre 1987.

**Aggiornamento dei limiti massimi del costo di costruzione dell'edilizia abitativa privata nella Valle del Belice, per il primo e secondo semestre 1986, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.**

#### IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178, che reca norme per la ricostruzione delle zone della Valle del Belice distrutte dai terremoti del gennaio 1968;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Vista la legge 7 marzo 1981, n. 64;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 536;

Vista la deliberazione 9 luglio 1987, adottata, con urgenza, dal comitato esecutivo del C.E.R., ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da ratificare da parte del Comitato per l'edilizia residenziale, con la quale è stato determinato, per l'adeguamento del costo di costruzione per l'edilizia abitativa nella Valle del Belice, relativamente al primo e secondo semestre 1986, l'applicazione del decreto

ministeriale 24 aprile 1982, n. 1660, rispettivamente per il primo semestre del 1986 con un aggiornamento dell'1% del costo di costruzione già applicato per il secondo semestre del 1985 con decreto ministeriale 12 novembre 1985, con le maggiorazioni previste; per il secondo semestre del 1986 con un aggiornamento del 2,7% su quello del predetto semestre precedente e sempre con le maggiorazioni previste;

Considerato che il comitato esecutivo C.E.R. ha, altresì, confermato per i due semestri predetti, le maggiorazioni del 9,50% per spese generali di progettazione e direzione dei lavori e dello 0,50% per prospezioni geognostiche, da applicare al massimale da adottare;

Ritenuto che, in applicazione del secondo comma dell'art. 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64, gli importi massimi dei contributi, così come fissati dall'art. 6 della legge stessa, vanno proporzionalmente elevati in relazione al costo massimo che viene determinato per le ripartizioni e le ricostruzioni nel Belice;

Decreta:

#### Art. 1.

Ai fini della determinazione del contributo da concedere ai sensi dell'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, per la riparazione e la ricostruzione degli alloggi di

proprietà privata nella Valle del Belice, il limite massimo del costo di costruzione per il primo semestre 1986 è determinato in L. 462.000 al mq, e per il secondo semestre 1986 in L. 475.000 al mq.

#### Art. 2.

A detti limiti massimi sono consentite le seguenti maggiorazioni:

del 10% e del 7%, per le abitazioni situate in zone sismiche rispettivamente di 1<sup>a</sup> categoria (grado di sismicità = 12) e di 2<sup>a</sup> categoria (grado di sismicità = 9);

del 10% per le abitazioni di superficie utile inferiore o uguale a mq 46, e del 5% per quelle comprese tra i 46.01 e 70 mq;

sino al 25% quando ricorrono particolari condizioni urbanistiche o tipologiche o costruttive o per altre comprovate circostanze speciali determinabili dalla regione, di cui alla lettera e) dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 marzo 1981, n. 90.

#### Art. 3.

Ai costi di costruzione come sopra determinati va aggiunto l'onere del 9,50% per spese generali di progettazione e direzione dei lavori e dello 0,50% per le prospezioni geognostiche.

#### Art. 4.

Gli importi massimi del contributo, di cui l'art. 6 della legge 7 marzo 1981, n. 64, così come elevati per il secondo semestre del 1985, sono rispettivamente ulteriormente incrementati per il primo semestre del 1986 dell'1% e per il secondo semestre del 1986 del 2,7% rispetto al primo semestre 1986.

Roma, addì 3 ottobre 1987

*Il Ministro: DE ROSE*

#### NOTE

*Note alle premesse:*

— Il D.L. n. 299/1978 reca «Modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968».

— La legge n. 64/1981 reca «Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968».

— L'art. 16 del D.L. n. 397/1981 (Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici) è il seguente:

«Art. 16. — La spesa ammissibile al contributo di cui all'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sarà determinata in base al limite massimo di costo di costruzione stabilito per l'edilizia sovvenzionata, ai sensi dell'art. 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il Ministro dei lavori pubblici emana il decreto previsto dall'art. 7, primo comma, della legge 7 marzo 1981, n. 64, sentito il comitato per l'edilizia residenziale, anche per quanto riguarda le maggiorazioni da consentire».

Si trascrivono, per opportuna conoscenza anche i testi dell'art. 3 della legge n. 178/1976 e dell'art. 3, lettera n), della legge n. 457/1978 citati nel soprariportato art. 16 [per il testo dell'art. 7 della legge n. 64/1981 v. appresso]:

«Art. 3 legge n. 178/1976. — Con i fondi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione di contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, purché alloggiato in ricoveri provvisori o emigrato e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'art. 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare dell'anno 1967.

In caso di decesso del proprietario danneggiato il contributo di cui al primo comma del presente articolo spetta al coniuge o, in mancanza, nell'ordine, ai figli o agli ascendenti conviventi, purché alloggiati nei ricoveri provvisori».

«Art. 3, lettera n), legge n. 457/1978. — Il comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:

(Omissis)

n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi».

— Il secondo comma dell'art. 6 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) prevede che:

«Il comitato esecutivo [del C.E.R.] delibera sulle materie di cui alle lettere d), e), f), l), g), del precedente art. 3, mentre per le restanti materie di cui allo stesso art. 3, formula le proposte per il Comitato per l'edilizia residenziale e può adottare, in caso di urgenza, le relative deliberazioni che dovranno essere sottoposte alla successiva ratifica del Comitato per l'edilizia residenziale».

Si trascrive per opportuna conoscenza il testo del primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 457/1978, citato nel soprariportato art. 6:

«Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:

a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;

b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;

c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;

d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;

e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;

f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;

g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;

h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruente del contributo dello Stato;

i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;

l) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente art. 2, lettera f);

m) determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;

n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;

o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 e del secondo comma dell'art. 20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T., nonché la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'art. 16;

p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;

q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità».

— Il D.M. 24 aprile 1982, non pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, determina i limiti massimi dei costi per l'edilizia residenziale.

— Il D.M. 12 novembre 1985 è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 30 novembre 1985.

— Il testo degli articoli 6 e 7 della legge n. 64/1981 è il seguente:

«Art. 6. — L'importo massimo di lire 10 milioni del contributo per le unità immobiliari da riparare, indicato nel secondo comma dell'art. 4-bis del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, è elevato a lire 15 milioni.

Gli importi massimi indicati nel primo comma dell'art. 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464, sono elevati rispettivamente a lire 14 milioni per la ricostruzione e a lire 12 milioni per la riparazione».

«Art. 7. — Il decreto di cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, richiamato dal secondo comma dell'art. 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è emanato dal Ministro dei lavori pubblici semestralmente a decorrere dal 1° gennaio 1981.

Con il decreto di cui al precedente comma sono proporzionalmente elevati gli importi massimi di cui all'art. 6 della presente legge. L'aggiornamento si applica ai contributi concessi nel semestre al quale si riferisce il decreto di cui al primo comma del presente articolo».

*Nota all'art. 1:*

Per il testo dell'art. 3 della legge n. 178/1976 si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 2:*

Il D.M. 24 marzo 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 7 aprile 1981, reca: «Aggiornamento dei limiti massimi di costo dell'edilizia sovvenzionata». La lettera e) dell'art. 5 del predetto decreto stabilisce che al limite massimo di costo (C.C.) di cui all'art. 4, pari all'80% del costo totale dell'intervento (C.I.), è consentita appunto la maggiorazione sino al 25% quando ricorrono le condizioni indicate nel presente articolo.

*Nota all'art. 4:*

Per il testo dell'art. 6 della legge n. 64/1981 si veda nelle note alle premesse.

87A9190

DECRETO 5 ottobre 1987.

**Aggiornamento dei limiti massimi del costo di costruzione e di intervento dell'edilizia abitativa privata nella Valle del Belice, per il primo semestre 1987, in dipendenza dei terremoti del gennaio 1968.**

## IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 29 aprile 1976, n. 178, che reca norme per la ricostruzione delle zone della Valle del Belice distrutte dai terremoti del gennaio 1968;

Visto il decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1978, n. 464;

Vista la legge 7 marzo 1981, n. 64;

Visto l'art. 16 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, nella legge 25 settembre 1981, n. 536;

Visto l'art. 13-bis della legge 27 marzo 1987, n. 120;

Vista la deliberazione 9 luglio 1987, adottata, con urgenza, dal comitato esecutivo del C.E.R., ai sensi del secondo comma dell'art. 6 della legge 5 agosto 1978, n. 457, da ratificare da parte del Comitato per l'edilizia residenziale, con la quale è stato determinato, in applicazione del decreto ministeriale 24 aprile 1982, n. 1660, il «costo di intervento» per l'edilizia abitativa nella Valle del Belice, per il primo semestre del 1987 così articolato:

costo di costruzione L. 475.000 al mq, pari a quello già applicato per il secondo semestre del 1986, con le maggiorazioni consentite;

costo di intervento L. 665.000 al mq;

Decreta:

Art. 1.

Ai fini della determinazione del contributo da concedere ai sensi dell'art. 3-bis, sesto comma, n. 4, della legge 27 marzo 1987, n. 120, per la riparazione e la ricostruzione degli alloggi di proprietà privata nella Valle del Belice, è determinato il limite massimo del «costo di intervento» per il primo semestre del 1987 così articolato:

costo di costruzione L. 475.000 al mq;

costo di intervento L. 665.000 al mq.

Art. 2.

Al detto limite massimo del costo di costruzione, di cui all'art. 1, è consentita la maggiorazione sino al 25% quando ricorrono particolari condizioni urbanistiche o tipologiche o costruttive o per altre comprovate circostanze speciali determinabili dalla regione, di cui alla lettera e) dell'art. 5 del decreto ministeriale 24 marzo 1981, n. 90.

Roma, addì 5 ottobre 1987

*Il Ministro: DE ROSE*

## NOTE

## Note alle premesse:

— Il D.L. n. 299/1978 reca «Modifiche alla legge 29 aprile 1976, n. 178, recante ulteriori norme per la ricostruzione delle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968».

— La legge n. 64/1981 reca «Ulteriori finanziamenti per l'opera di ricostruzione nelle zone del Belice distrutte dal terremoto del gennaio 1968».

— L'art. 16 del D.L. n. 397/1981 (Interventi in favore di alcune zone della Sicilia occidentale colpite da eventi sismici) è il seguente:

«Art. 16. — La spesa ammissibile al contributo di cui all'art. 3 della legge 29 aprile 1976, n. 178, sarà determinata in base al limite massimo di costo di costruzione stabilito per l'edilizia sovvenzionata, ai sensi dell'art. 3, lettera n), della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Il Ministro dei lavori pubblici emana il decreto previsto dall'art. 7, primo comma, della legge 7 marzo 1981, n. 64, sentito il comitato per l'edilizia residenziale, anche per quanto riguarda le maggiorazioni da consentire».

Si trascrivono, per opportuna conoscenza anche i testi dell'art. 3 della legge n. 178/1976, dell'art. 3, lettera n), della legge n. 457/1978 e dell'art. 7, primo comma, della legge n. 64/1981, citati nel soprariportato art. 16:

«Art. 3 legge n. 178/1976. — Con i fondi di cui all'art. 1 della presente legge si provvede, nei comuni indicati dall'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21, alla concessione dei contributi pari al costo di costruzione, limitatamente ad una unità immobiliare, da utilizzarsi per l'abitazione del proprietario danneggiato avente diritto al contributo per la ricostruzione di cui all'art. 3 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni, nella legge 18 marzo 1968, n. 241, purché alloggiato in ricoveri provvisori o emigrato e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 49 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e dall'art. 12 della legge 14 ottobre 1974, n. 504, anche se iscritto nei ruoli dell'imposta sui redditi di ricchezza mobile e dell'imposta complementare dell'anno 1967.

In caso di decesso del proprietario danneggiato il contributo di cui al primo comma del presente articolo spetta al coniuge o, in mancanza, nell'ordine, ai figli o agli ascendenti conviventi, purché alloggiati nei ricoveri provvisori».

«Art. 3, lettera n), legge n. 457/1978. — Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:

(Omissis).

n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi».

«Art. 7, primo comma, della legge n. 64/1981. — Il decreto di cui al terzo comma dell'art. 8 del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, richiamato dal secondo comma dell'art. 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, è emanato dal Ministro dei lavori pubblici semestralmente a decorrere dal 1° gennaio 1981».

La legge n. 120/1987 converte in legge il D.L. n. 8/1987 recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità. Il testo dell'art. 13-bis del D.L. n. 8/1987, aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 13-bis — 1. Entro sessanta giorni dalla data di acquisizione del progetto, le commissioni di cui all'art. 2 del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464 (a), esprimono, con la presenza del numero legale computato sui

componenti aventi voto deliberativo, parere vincolante sulla determinazione del contributo di cui al successivo comma 6 e sul contributo suppletivo di cui all'art. 12 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (b), ferme restando le rimanenti loro competenze.

2. Ai membri di tali commissioni, ancorché pubblici dipendenti, è corrisposto per ogni pratica esaminata un compenso nella misura di lire quindicimila a valere sugli stanziamenti di cui al comma 16 del presente articolo.

3. Nei trenta giorni successivi, il sindaco provvede agli adempimenti, di cui ai commi 3, 4 e 4-bis dell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (c).

4. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti in merito alla documentazione tecnico-amministrativa a corredo della domanda.

5. Nei limiti massimi del contributo spettante ai sensi del successivo comma 6, l'accertamento della regolarità della documentazione amministrativa contabile è effettuato secondo le disposizioni di cui al comma 4-ter dell'art. 3 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (c).

6. Gli articoli 4-bis e 4-ter del decreto-legge 24 giugno 1978, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1978, n. 464, sono sostituiti dal seguente:

«Art. 4-bis. — 1. Nei comuni indicati nell'art. 26 della legge 5 febbraio 1970, n. 21 (d), e nell'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (e), il contributo per la ricostruzione della prima unità immobiliare destinata ad uso di abitazione, ivi comprese quelle rurali, è pari al costo dell'intervento moltiplicando per la superficie complessiva dell'unità immobiliare da ricostruire sino ad un massimo di 110 metri quadrati utili abitabili.

2. Qualora la superficie distrutta o da demolire risulti inadeguata alle esigenze abitative del proprietario e del suo nucleo familiare, il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato a dette esigenze abitative, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (e). Per le unità immobiliari appartenenti allo stesso proprietario, oltre la prima, anche se destinate ad uso diverso da quello abitativo il contributo è commisurato alla superficie utile abitabile dell'unità immobiliare distrutta o da demolire fino ad un massimo di novantacinque metri quadrati utili abitabili.

3. Il contributo massimo per la riparazione anche di unità immobiliari diverse dalle abitazioni è pari a quello determinato ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (c).

4. All'erogazione dei contributi si provvede con le modalità dell'art. 15 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (f). Fermi restando gli scaglionamenti percentuali previsti dall'art. 6 della legge 29 aprile 1976, n. 178, integrato dall'art. 8 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (e), il costo di intervento per la determinazione del contributo è fissato semestralmente con decreto del Ministro dei lavori pubblici ai sensi dell'art. 4 della legge 29 aprile 1976, n. 178, e successive modificazioni (e), e si applica a tutte le assegnazioni disposte nel periodo di riferimento.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai lavori comunque non ultimati, per le parti ancora da realizzare alla data del 31 dicembre 1986 e per le domande giacenti presso i comuni a tale epoca. Sono abrogati gli articoli 6 e 7 della legge 7 marzo 1981, n. 64.

6. Ai contributi di cui ai precedenti commi si applicano le maggiorazioni, tra loro cumulabili, previste dagli articoli 2 e 6 del decreto-legge 28 febbraio 1984, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 1984, n. 80 (c).

7. Fermo quanto previsto dall'art. 18 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (b), i comuni possono anche richiedere di provvedere all'attuazione dei piani particolareggiati previsti dalla legge della regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, con le modalità e le procedure di cui all'art. 16 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (f), con le quali provvedono, altresì, all'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (b), e successive modificazioni e integrazioni.



8. È abrogato l'art. 17 del decreto-legge 28 luglio 1981, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 536 (g).

9. Le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 18 della legge 29 aprile 1976, n. 178, prorogate sino al 31 dicembre 1983, dall'art. 5 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (e), e sino al 31 dicembre 1986 dell'art. 22 della legge 13 agosto 1984, n. 462, sono ulteriormente prorogate sino al 31 dicembre 1990. Per la manutenzione e l'esecuzione di tutte le opere, comprese quelle di sistemazione degli scarichi occorrenti per l'agibilità, la funzionalità e la demolizione dei ricoveri provvisori lasciati liberi dagli assegnatari è autorizzata la spesa di lire 4.000 milioni, in ragione di lire 2.000 milioni per ciascuno degli anni 1987 e 1988, a carico dei fondi all'uopo previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (h).

10. Agli effetti del secondo comma dell'art. 14 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito, con modificazioni dalla legge 18 marzo 1968, n. 241, sostituito dall'art. 15 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (i), le aree e gli immobili già di proprietà degli ex enti ospedalieri beneficianti del trasferimento nelle zone di nuovo insediamento passano a far parte del patrimonio dei comuni senza alcun vincolo di destinazione d'uso e nella piena disponibilità degli stessi.

11. I sindaci possono richiedere di utilizzare per l'espletamento delle attività connesse all'opera di ricostruzione, personale tecnico e amministrativo in servizio presso l'ispettorato generale per le zone terremotate con sede in Palermo, o le sezioni autonome del genio civile di Agrigento, Palermo e Trapani. L'utilizzazione del personale è subordinata all'autorizzazione del capo dell'ispettorato suddetto, tenuto conto delle esigenze di servizio e previo consenso degli interessati.

12. Ai comuni di cui all'art. 11 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (e), sugli stanziamenti di cui al presente articolo, sono riservate somme non superiori a lire 5 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1987, 1988 e 1989.

13. Con ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile, emanata d'intesa con il Ministro dei lavori pubblici, possono essere disposte ulteriori procedure accelerate per la definitiva ricostruzione e rinascita delle zone del Belice.

14. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo si provvede, nei limiti dei fondi all'uopo previsti dall'art. 6 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (h), in ragione di lire 70 miliardi per l'anno 1987 e di lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1988 e 1989.

15. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

16. Il Ministro dei lavori pubblici entro il 31 gennaio di ogni anno sottopone alla commissione di cui all'art. 12 della legge 29 aprile 1976, n. 178 (e), il piano di riparto predisposto dall'ispettorato generale per le zone colpite dai terremoti del gennaio 1968, di intesa con i comuni interessati, relativo alle somme occorrenti per la concessione dei contributi e per l'attuazione degli interventi previsti nei piani particolareggiati di cui all'art. 2 della legge della regione siciliana 18 luglio 1968, n. 20, e per l'attuazione degli interventi di cui agli articoli 31, 32 e 33 della legge 7 marzo 1981, n. 64 (h), e successive modificazioni ed integrazioni. Ove la commissione non si pronuncia entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di ricevimento della proposta di piano, lo stesso si intende esecutivo. Nei venti giorni successivi all'approvazione del programma o alla scadenza del termine previsto dal precedente periodo, il Ministro del tesoro accredita le somme corrispondenti all'ammontare del programma alla regione siciliana, la quale assegna a ciascun comune le quote di relativa competenza nei dieci giorni successivi. Nelle more della definizione del programma 1987, la regione siciliana, a valere sulle somme all'uopo accreditate dal Ministero del tesoro, assegna a ciascun comune una quota non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei contributi decretati nell'anno precedente. Esaurita tale somma, a richiesta del comune, possono essere assegnate le somme necessarie a non arrestare il ciclo ricostruttivo». (Il testo delle note a questo articolo è già stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* serie generale n. 93 del 22 aprile 1987 ove è riportato il testo del D.L. n. 8/1987 coordinato con la legge di conversione).

— Il secondo comma dell'art. 6 della legge n. 457/1978 (Norme per l'edilizia residenziale) prevede che:

«Il comitato esecutivo [del C.E.R.] delibera sulle materie di cui alle lettere d), e), f), l), q), del precedente art. 3, mentre per le restanti materie di cui allo stesso art. 3, formula le proposte per il Comitato per l'edilizia residenziale e può adottare, in caso di urgenza, le relative deliberazioni che dovranno essere sottoposte alla successiva ratifica del Comitato per l'edilizia residenziale».

Si trascrive per opportuna conoscenza il testo del primo comma dell'art. 3 della predetta legge n. 457/1978, citato nel soprariportato art. 6:

«Il Comitato per l'edilizia residenziale, sulla base degli indirizzi programmatici indicati dal C.I.P.E.:

- a) predispone il piano decennale, i programmi quadriennali e le eventuali revisioni;
- b) provvede alla ripartizione dei fondi tra le regioni;
- c) indica i criteri generali per la scelta delle categorie degli operatori, in modo da garantire una equilibrata distribuzione dei contributi fra le diverse categorie interessate e programmi articolati in relazione alle varie forme di intervento;
- d) adotta le opportune determinazioni in ordine alle modalità di erogazione dei flussi finanziari;
- e) effettua periodiche verifiche sulla attuazione dei programmi, con particolare riguardo alla utilizzazione dei finanziamenti e al rispetto dei costi di costruzione consentiti;
- f) effettua la raccolta e la elaborazione dei dati relativi all'edilizia residenziale con particolare riguardo alle determinazioni del fabbisogno abitativo;
- g) propone al C.I.P.E. i criteri per l'assegnazione e per la fissazione dei canoni delle abitazioni di edilizia residenziale pubblica;
- h) promuove e coordina, a livello nazionale, la formazione e la gestione dell'anagrafe degli assegnatari di abitazione di edilizia residenziale comunque fruitori del contributo dello Stato;
- i) determina le linee generali per gli indirizzi tecnici;
- l) determina le modalità per il finanziamento, l'affidamento e la realizzazione, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, dei programmi di cui al precedente art. 2, lettera f);
- m) determina le modalità per l'espletamento di concorsi, da effettuarsi anche direttamente da parte delle regioni, per l'abilitazione preventiva, sulla base dei requisiti di qualità e di costo predeterminati, di prodotti e materiali da porre a disposizione dei soggetti che attuano i programmi;
- n) stabilisce periodicamente i limiti massimi, che le regioni devono osservare nella determinazione dei costi ammissibili per gli interventi;
- o) propone al C.I.P.E. la revisione, ai sensi del secondo comma dell'art. 19 e del secondo comma dell'art. 20, della misura dei tassi e dei limiti di reddito per gli interventi di edilizia residenziale assistita dal contributo dello Stato, sulla base dell'andamento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, quale risulta dalle determinazioni dell'I.S.T.A.T. nonché la misura dell'aggiornamento previsto dal secondo comma dell'art. 16;
- p) redige una relazione annuale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 luglio 1977, n. 407, sullo stato di attuazione dei programmi di edilizia residenziale e sulle previsioni di intervento;
- q) riserva il due per cento dei finanziamenti complessivi per sopperire con interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale alle esigenze più urgenti, anche in relazione a pubbliche calamità».

— Il D.M. 24 aprile 1982, non pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, determina i limiti massimi dei costi per l'edilizia residenziale.

*Nota all'art. 1:*

Per il testo dell'art. 13-bis del D.L. n. 8/1987, aggiunto dalla legge di conversione n. 120/1987 si veda nelle note alle premesse.

*Nota all'art. 2:*

Il D.M. 24 marzo 1981 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 96 del 7 aprile 1981, reca: «Aggiornamento dei limiti massimi di costo dell'edilizia sovvenzionata». La lettera e) dell'art. 5 del predetto decreto stabilisce che al limite massimo di costo (C.C.) di cui all'art. 4, pari all'80% del costo totale dell'intervento (C.I.), è consentita appunto la maggiorazione sino al 25% quando ricorrono le condizioni indicate nel presente articolo.

87A9191

**MINISTERO DELL'AMBIENTE**

DECRETO 21 luglio 1987, n. 426.

Istituzione della riserva naturale guidata biogenetica «I Giganti della Sila».**IL MINISTRO DELL'AMBIENTE**

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/1986 che trasferisce al Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;

Considerata l'esistenza in località Fallistro, in comune di Spezzano Sila, su terreni di proprietà dell'ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria (ERSAC), dell'ultimo nucleo di pini larici ultracentenari, noti con la denominazione de «I Giganti della Sila» che costituiscono un «monumento naturale» ormai estremamente raro in Europa;

Considerato in particolare che «I giganti della Sila» costituiscono l'ultima testimonianza dell'antico paesaggio forestale dell'altopiano della Sila;

Constatata la necessità di procedere ad una gestione attiva dell'area nonché ad una sorveglianza accurata, per evitare danni alle piante causati da vandalismo nonché l'aggravarsi di una degradazione più in atto a livello di suolo, rinnovazione e sottobosco;

Vista la nota n. 4951/87 del 30 marzo 1987 ed il successivo telegramma del 3 luglio 1987 dell'ERSAC di richiesta di una riserva naturale guidata biogenetica;

Visto l'assenso espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex A.S.F.D. - con nota n. 7699 del 9 luglio 1987;

Visto l'assenso della regione Calabria per l'istituzione della riserva naturale, come da fonogramma del 10 luglio 1987 a firma dell'Assessore ai beni ambientali;

Vista l'intesa sottoscritta dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 24 aprile 1987, specie per quanto concerne l'aspetto della gestione delle riserve naturali statali;

Decreta:

**Art. 1.**

E istituita, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale guidata biogenetica dello Stato, denominata «I Giganti della Sila», secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di ettari 5,44.77.

**Art. 2.**

La gestione della riserva è affidata alle strutture della Gestione ex A.S.F.D. che si avvale del personale del Corpo forestale dello Stato, di concerto con l'Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria.

**Art. 3.**

All'onere finanziario per la gestione della riserva naturale si provvederà con:

- le somme all'uopo stanziare nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;
- gli eventuali interventi finalizzati dello Stato;
- gli eventuali contributi di amministrazioni pubbliche e di enti privati e cittadini;
- i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alle funzioni della riserva naturale stessa.

**Art. 4.**

La gestione della riserva dovrà dotarsi di un apposito regolamento da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente.

**Art. 5.**

I piani di gestione della riserva, redatti a norma del regolamento di cui al precedente art. 4, saranno concordati con il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle proposte e delle richieste eventualmente avanzate dalla regione Calabria e dall'Ente regionale di sviluppo agricolo della Calabria.

**Art. 6.**

In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente art. 4, è consentito l'accesso nella riserva naturale per i compiti amministrativi e di sorveglianza, nonché dietro autorizzazione volta per volta, per ragioni di studio e per fini educativi, ed inoltre per realizzarvi interventi tendenti esclusivamente alla ricostruzione di ambienti naturali.

**Art. 7.**

La vigilanza della riserva è affidata al Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 21 luglio 1987


*Il Ministro: PAVAN*

Visto, il Guardasigilli: VASSALLI

**Riserva Naturale Guidata Biogenetica**  
**GIGANTI DELLA SILA**

**Comune di Spezzano della Sila (CS)**

**ha 5,44.77**



—— **Confine della Riserva**  
—— **Limite di particella**

## NOTE

*Note alle premesse:*

Il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 1. — 1. È istituito il Ministero dell'ambiente.

2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.

6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente».

«Art. 5. — 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale».

*Nota all'art. 1:*

Per il titolo della legge n. 349/1986 si veda nelle note alle premesse.

87G0637

## DECRETO 21 luglio 1987, n. 427.

Istituzione della riserva naturale orientata «Monte Velino».

## IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Visto l'art. 1 della legge 8 luglio 1986, n. 349, che affida al Ministero dell'ambiente il compito di assicurare la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale;

Visto l'art. 5 della succitata legge n. 349/1986 che trasferisce a detto Ministero le competenze in materia di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale per promuovere, nelle medesime, riserve naturali dello Stato;

Considerato il grande valore naturalistico del Monte Velino e delle zone circostanti, costituenti un complesso montuoso di interesse primario, caratterizzato da vaste praterie d'altitudine, con presenza di diverse specie botaniche erbacee di elevato valore scientifico e naturalistico, interessanti faggete, una notevole stazione di betulla;

Considerato che detto biotopo costituisce altresì, come risulta anche da precise individuazioni in tal senso da parte della commissione delle Comunità europee, un ambiente di fondamentale importanza per diverse specie di uccelli compresi nell'allegato I della direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979 concernente la conservazione degli uccelli selvatici e che prescrive che gli Stati membri adottino misure idonee per l'istituzione di zone di protezione;

Considerato che lo stesso biotopo è frequentato da orso bruno, lupo appenninico e da diverse specie di uccelli, tutti animali compresi nell'allegato I della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, già sopracitata, che prescrive che gli Stati membri adottino le misure necessarie per la protezione degli habitat di specie di flora e di fauna, in particolare di quelle comprese negli allegati I e II;

Considerato, inoltre, che il biotopo in questione ospita una significativa popolazione di coturnice;

Viste le deliberazioni consiliari n. 89 del 20 maggio 1987 del comune di Massa D'Albe e n. 19 del 20 marzo 1987 del comune di Magliano dei Marsi, di richiesta al Ministero dell'agricoltura e delle foreste di istituzione di una riserva naturale nella zona montana dei territori comunali individuati dalle planimetrie allegate alle delibere;

Visto l'assenso da parte della regione Abruzzo, come da nota n. 11210/11873 del 9 luglio 1987 del II dipartimento agricoltura, foreste e alimentazione;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Gestione ex A.S.F.D., con nota n. 7806 del 15 luglio 1987;

Vista l'intesa sottoscritta dal Ministro dell'ambiente e dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in data 24 aprile 1987, specie per quanto concerne l'aspetto della gestione delle riserve naturali;

Decreta:

Art. 1.

È istituita, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349, la riserva naturale orientata dello Stato, denominata «Monte Velino», secondo i confini riportati nella planimetria allegata al presente decreto per una superficie di ettari 3550 circa.

Art. 2.

La gestione della riserva è affidata alle strutture della Gestione ex A.S.F.D. che si avvale del personale del Corpo forestale dello Stato.

Art. 3.

Con successivo decreto potrà venire individuata l'area da destinare a riserva naturale integrale.

Art. 4.

All'onere finanziario per la gestione della riserva naturale si provvederà con:

le somme all'uopo stanziare nel bilancio del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

gli eventuali interventi finalizzati dello Stato;

gli eventuali contributi di amministrazioni pubbliche e di enti privati e cittadini;

i proventi derivanti dalla gestione dei servizi connessi alle fruizioni della riserva naturale stessa.

Art. 5.

La gestione della riserva dovrà dotarsi di un apposito regolamento e di un piano di zonizzazione correlati con le finalità che hanno portato all'istituzione della riserva medesima e da sottoporre all'approvazione del Ministero dell'ambiente.

Art. 6.

I piani di gestione della riserva, redatti a norma del regolamento di cui al precedente art. 4, saranno concordati con il Ministero dell'ambiente, tenuto conto delle proposte e delle richieste eventualmente avanzate dalla regione Abruzzo e dai comuni di Massa D'Albe e Magliano dei Marsi, fatti comunque salvi i vincoli propri della riserva.

Art. 7.

In attesa dell'emanazione del regolamento di cui al precedente art. 4, è consentito l'accesso nella riserva naturale per i compiti amministrativi e di sorveglianza, nonché dietro autorizzazione volta per volta, per ragioni di studio e per fini educativi, ed inoltre per realizzarvi interventi tendenti esclusivamente alla ricostituzione di ambienti naturali, l'accesso per altri motivi è regolamentato dal decreto ministeriale 15 dicembre 1984, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 27 marzo 1985; per il pascolo ed altre attività economiche valgono le prescrizioni di cui al decreto ministeriale 15 dicembre 1984 sopra citato.

Art. 8.

La vigilanza della riserva è affidata al Corpo forestale dello Stato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 21 luglio 1987

*Il Ministro:* PAVAN

Visto, *il Guardasigilli:* VASSALLI

# Riserva Naturale Orientata

## MONTE VELINO

Comuni di : Magliano dei Marsi e Massa D'Albe

ha 3.550



## NOTE

## Note alle premesse:

— Il testo vigente degli articoli 1 e 5 della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale) è il seguente:

«Art. 1. — 1. È istituito il Ministero dell'ambiente.

2. È compito del Ministero assicurare, in un quadro organico, la promozione, la conservazione ed il recupero delle condizioni ambientali conformi agli interessi fondamentali della collettività ed alla qualità della vita, nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturale nazionale e la difesa delle risorse naturali dall'inquinamento.

3. Il Ministero compie e promuove studi, indagini e rilevamenti interessanti l'ambiente; adotta, con i mezzi dell'informazione, le iniziative idonee a sensibilizzare l'opinione pubblica alle esigenze ed ai problemi dell'ambiente, anche attraverso la scuola, di concerto con il Ministro della pubblica istruzione.

4. Il Ministero instaura e sviluppa, previo coordinamento con il Ministero degli affari esteri e con gli altri Ministeri interessati, rapporti di cooperazione con gli organismi internazionali e delle Comunità europee.

5. Il Ministero promuove e cura l'adempimento di convenzioni internazionali, delle direttive e dei regolamenti comunitari concernenti l'ambiente e il patrimonio naturale.

6. Il Ministro presenta al Parlamento ogni due anni una relazione sullo stato dell'ambiente».

«Art. 5. — 1. I territori nei quali istituire riserve naturali e parchi di carattere interregionale sono individuati, a norma dell'art. 83, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, su proposta del Ministro dell'ambiente.

2. Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali.

3. Il Ministro dell'ambiente impartisce agli enti autonomi e agli altri organismi di gestione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali le direttive necessarie al raggiungimento degli obiettivi scientifici, educativi e di protezione naturalistica, verificandone l'osservanza. Propone altresì al Consiglio dei Ministri norme generali di indirizzo e coordinamento per la gestione delle aree protette di carattere regionale e locale».

— La convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa è stata adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata con legge 5 agosto 1981, n. 503.

## Nota all'art. 1:

Per il titolo della legge n. 349/1986 si veda nelle note alle premesse.

## Nota all'art. 7:

Il D.M. 15 dicembre 1984 concerne la regolamentazione delle attività consentite nelle riserve naturali dello Stato istituite su demani comunali.

87G0638

## DECRETO 28 luglio 1987, n. 428.

## Istituzione della riserva naturale statale del litorale romano.

## IL MINISTRO DELL'AMBIENTE

Considerato l'eccezionale valore naturalistico ed ecologico dei lembi residuati del litorale romano di cui all'allegata planimetria, che costituiscono un *continuum* unitario da conservare e salvaguardare;

Considerato che dette zone sono caratterizzate da una ricca varietà di biotopi naturali, quali dune costiere, macchie mediterranee, boschi planiziali, zone umide, e

presentano in alcuni tratti associazioni vegetali costituite da tipiche essenze pioniere, dotate di particolare adattamenti alle condizioni microclimatiche, nonché specie vegetali spontanee (erbacee arbustive ed arboree) tipiche della macchia mediterranea di notevole valore scientifico e naturalistico;

Considerato che detti biotopi costituiscono un ambiente di rilevante interesse anche per la presenza di specie animali, quali quelle appartenenti alle famiglie dei Silvidi, Laridi, Anatidi, Ardeidi, Falconiformi, Strigiformi, per quanto riguarda l'avifauna, e Mustelidi, Istricidi, Sciuridi, Artiodattili, per quanto riguarda la mammalofauna, e che questi gruppi comprendono molte specie protette comprese nell'allegato II della convenzione relativa alla conservazione della vita selvatica in Europa, adottata a Berna il 19 settembre 1979 e ratificata dall'Italia con legge 5 agosto 1981, n. 503;

Considerato che le aree di cui all'allegata planimetria comprendono zone già vincolate dalla legge 8 agosto 1985, n. 431, dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497 e dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089;

Vista la delibera del comune di Roma n. 3067 del 10 aprile 1985, con la quale è stato approvato il programma di sviluppo del litorale romano, denominato «progetto litorale», che prevede l'istituzione del Parco regionale del litorale romano comprendente la tenuta di Capocotta, la tenuta di Castel Porziano, l'antico tracciato della via Severiana, l'area archeologica di Ostia Antica e la necropoli di Porto, l'area del Porto di Traiano e Claudio, la tenuta di Maccarese, la proprietà Forus, le proprietà costiere dell'ex Pio istituto di S. Spirito;

Vista la nota della regione Lazio in data 9 luglio 1987, con la quale si esprime apprezzamento per la istituzione del Parco del litorale romano e si trasmette copia della cartografia a tal uopo predisposta dalla regione;

Considerato che le zone in questione figurano nel piano paesistico territoriale approvato dalla regione Lazio come zone a tutela integrale orientata, ovvero zone di riqualificazione ambientale a salvaguardia dei caratteri vegetali e geomorfologici;

Considerato che ai sensi dell'art. 5, secondo comma, della legge 8 luglio 1986, n. 349, il Ministero dell'ambiente individua zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali;

Vista la propria nota, in data 25 giugno 1987, con la quale è stato chiesto alla regione Lazio ed al comune di Roma il parere in ordine alla istituzione di una riserva del litorale romano;

Considerato che sia il comune di Roma che la regione Lazio, sentiti da questo Ministero, hanno chiaramente manifestato la volontà di istituire un «Parco del litorale romano» nelle zone suddette;

Ritenuta l'opportunità di individuare dette aree come zona di interesse nazionale da destinarsi a riserva naturale statale, fatta eccezione per le tenute di Capocotta e Castelporziano, che fanno parte della dotazione del Presidente della Repubblica;



Decreta:

Art. 1.

Le zone del litorale del comune di Roma indicate dalla allegata planimetria sono individuate come zone di importanza naturalistica nazionale ed internazionale.

Art. 2.

Il Ministro dell'ambiente, la regione Lazio ed il comune di Roma prenderanno opportuni accordi per istituire il Consorzio per la gestione della riserva del litorale romano.

La regione Lazio provvederà ad adottare immediatamente le necessarie misure di salvaguardia.

Art. 3.


La vigilanza su detto territorio è affidata al nucleo operativo ecologico dell'arma dei carabinieri e al Corpo forestale dello Stato, nonché alle altre forze di polizia.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Roma, addì 28 luglio 1987

*Il Ministro:* PAVAN

**Visto, il Guardasigilli: VASSALLI**



## NOTE

## Note alle premesse:

— La legge n. 431/1985 concerne la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale.

— La legge n. 1497/1939 contiene norme in materia di protezione delle bellezze naturali.

— La legge n. 1089/1939 contiene norme in materia di tutela delle cose d'interesse artistico.

— Il testo vigente dell'art. 5, comma 2, della legge n. 349/1986 (Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danni ambientali) è il seguente:

«Sono trasferite al Ministero dell'ambiente le competenze esercitate, ai sensi delle leggi vigenti, dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in materia di parchi nazionali e di individuazione delle zone di importanza naturalistica nazionale e internazionale promuovendo in esse la costituzione di parchi e riserve naturali».

87G0639

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 3 ottobre 1987.

**Conferimento della qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Foggia-Bovino.**

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Premesso che:

con decreto ministeriale in data 20 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 gennaio 1986, venne conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Foggia, di Bovino e di Troia, avente sede in Foggia, e ne venne approvato lo statuto;

con decreti ministeriali in data 19 settembre 1986 e 16 aprile 1987, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 13 ottobre 1986 e 12 maggio 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Foggia, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

con decreto ministeriale in data 23 marzo 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 aprile 1987, vennero elencati i benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, esistenti nella diocesi di Bovino, estintisi unitamente alla mensa vescovile;

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 gennaio 1987, con il quale è stata conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto alla diocesi di Foggia-Bovino, avente sede in Foggia;

Visto il provvedimento in data 25 agosto 1987, con il quale il vescovo diocesano di Foggia-Bovino decreta la modifica della denominazione dell'Istituto per il sostentamento del clero da «interdiocesano» a «diocesano» ed approva lo statuto dell'Istituto diocesano;

Visti gli articoli 22, 23 e 28 della legge 20 maggio 1985, n. 222;

Decreta:

Art. 1.

È conferita la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto all'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Foggia-Bovino, avente sede in Foggia.

Art. 2.

È approvato lo statuto dell'ente, datato 25 giugno 1987 e composto di ventuno articoli, che sarà munito del visto del direttore generale degli affari dei culti.

Art. 3.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Foggia-Bovino acquista la personalità giuridica civile dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Da detta data perde la personalità giuridica civile l'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Foggia, di Bovino e di Troia.

Art. 5.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* il decreto ministeriale 20 dicembre 1985, citato in narrativa è abrogato per la parte relativa all'approvazione dello statuto dell'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Foggia, di Bovino e di Troia.

Art. 6.

Resta ferma la data del 7 gennaio 1986 relativamente alla perdita della personalità giuridica civile da parte delle mense vescovili, dei benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, estintisi nelle diocesi di Foggia e di Bovino e di cui ai decreti ministeriali datati 19 settembre 1986, 23 marzo 1987 e 16 aprile 1987, citati in narrativa.

Art. 7.

L'Istituto diocesano per il sostentamento del clero della diocesi di Foggia-Bovino succede, in tutti i rapporti attivi e passivi:

alle mense vescovili, ai benefici capitolari, parrocchiali, vicariali, curati o comunque denominati, di cui ai decreti ministeriali 19 settembre 1986, 23 marzo 1987 e 16 aprile 1987;

in parte all'Istituto interdiocesano per il sostentamento del clero delle diocesi di Foggia, di Bovino e di Troia.

Il patrimonio iniziale dell'Istituto è costituito dai beni di detti enti.

Art. 8.

L'Istituto dovrà iscriversi nel registro delle persone giuridiche entro il 31 dicembre 1989.

Roma, addì 3 ottobre 1987

Il Ministro: FANFANI

87A9050

**MINISTRO PER IL COORDINAMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

ORDINANZA 12 ottobre 1987.

Determinazione del trattamento economico spettante al provveditore alle opere pubbliche per la Campania ed ai funzionari utilizzati per la definizione delle attività di reinsediamento della popolazione della regione Campania colpita dal terremoto del novembre 1980. (Ordinanza n. 1202/FPC).

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto l'art. 13-bis del decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;

Viste le proprie ordinanze n. 352/FPC/ZA del 20 settembre 1984, n. 377/FPC/ZA del 19 ottobre 1984, n. 415/FPC/ZA del 14 novembre 1984, n. 452/FPC/ZA del 4 gennaio 1985, n. 486/FPC/ZA dell'8 febbraio 1985 e n. 1028/FPC/ZA del 20 giugno 1987 pubblicate, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, n. 299 del 30 ottobre 1984, n. 325 del 26 novembre 1984, n. 10 del 12 gennaio 1985, n. 41 del 16 febbraio 1985 e n. 160 dell'11 luglio 1987, con le quali è stato istituito l'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento delle popolazioni terremotate (UDAR), dettata la disciplina dei compiti dello stesso ufficio ed, altresì, nominati l'ing. Bruno Liviera Zugiani fino al 30 giugno 1987 e il dott. Roberto Pintus fino al 30 settembre 1987, capi dell'ufficio;

Considerato che, ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza n. 1028/FPC/ZA del 20 giugno 1987 sopra citata le attribuzioni e competenze dell'UDAR sono assorbite a decorrere dal 1° ottobre 1987 dal provveditorato regionale alle opere pubbliche per la Campania, il quale continua ad avvalersi del personale in servizio presso l'UDAR, ivi comprese le unità transitate nei ruoli della regione Campania ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 della legge 28 ottobre 1986, n. 730;

Ravvisata la necessità di determinare il trattamento economico da attribuire, in relazione all'espletamento delle predette attività finalizzate al reinsediamento, limitatamente al provveditore alle opere pubbliche per la regione Campania ed ai funzionari di cui agli articoli 1 e 2 della più volte citata ordinanza n. 1028/FPC/ZA del 20 giugno 1987;

Dispone:

**Art. 1.**

Per l'espletamento delle complesse e delicate funzioni connesse alla definizione delle attività di reinsediamento della popolazione della regione Campania colpita dal terremoto del novembre 1980 è attribuito, a decorrere

dal 1° ottobre 1987 all'ing. Francesco Calabrese, provveditore alle opere pubbliche per la Campania ed ai dottori Roberto Pintus e Attilio Mazzeo un compenso forfettario mensile ragguagliato a 100 ore di lavoro straordinario nella misura oraria prevista per la qualifica rivestita.

**Art. 2.**

Le disposizioni di cui all'ordinanza n. 452/FPC/ZA in data 4 gennaio 1985, concernenti il trattamento di missione del personale statale in servizio presso l'ufficio per la definizione delle attività di reinsediamento cessano di avere efficacia a decorrere dal 1° ottobre 1987.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 ottobre 1987

*Il Ministro:* GASPARI

87A9195

ORDINANZA 13 ottobre 1987.

**Coordinamento tecnico delle opere in corso di realizzazione in Valtellina.** (Ordinanza n. 1204/FPC).

**IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO  
DELLA PROTEZIONE CIVILE**

Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;

Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1983, n. 547;

Visto il decreto-legge 19 settembre 1987, n. 384;

Vista l'ordinanza n. 1170/FPC del 21 settembre 1987, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 222 del 23 settembre 1987;

Considerato che per l'attuazione delle attività di controllo dell'ordinanza citata si debba costituire un nucleo tecnico alle dipendenze dell'ing. Felice Setano così come disposto dall'art. 1;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma;

Dispone:

**Articolo unico**

Il dott. ing. Vincenzo Antenucci e il dott. ing. Carlo Condorelli del magistrato per il Po di Parma e il geom. Cargasacchi Giuseppe dell'ANAS di Milano sono messi a disposizione dell'ing. Felice Setaro per i compiti di cui all'ordinanza n. 1120/FPC fino al 31 dicembre 1987.

Al personale suddetto si applicano le disposizioni per il trattamento di missione di cui all'ordinanza n. 1145/FPC del 9 settembre 1987.

Al medesimo personale è assegnato un compenso forfettario mensile pari a 150 ore di lavoro straordinario.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 ottobre 1987

*Il Ministro:* GASPARI

87A9196

# TESTI AGGIORNATI E COORDINATI

**Testo del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 325 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 180 del 4 agosto 1987), coordinato con la legge di conversione 3 ottobre 1987, n. 402 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 231 del 3 ottobre 1987), recante: «Disciplina temporanea dei corsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato e provvedimenti urgenti a favore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».**

## AVVERTENZA:

Il testo coordinato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 5, primo comma, della legge 11 dicembre 1984, n. 839.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

## Capo I

### DISCIPLINA TEMPORANEA DEI CORSI PER L'ACCESSO AI RUOLI DELLA POLIZIA DI STATO

#### Art. 1.

#### *Norme sul reclutamento e disciplina transitoria per l'istruzione e formazione del personale*

1. Per un periodo di quattro anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668 *(a)*, nonché quelle degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni e integrazioni *(b)*, sono sostituite dalle norme contenute negli articoli seguenti.

2. Decorso il suddetto quadriennio, la normativa transitoria per esso dettata ai sensi del comma 1 cessa di avere efficacia con l'esaurirsi dei corsi e dei cicli di corso in via di svolgimento.

*(a)* Il secondo capoverso dell'art. 10 della legge n. 668/1986 (Modifiche ed integrazioni alla legge 1° aprile 1981, n. 121, e relativi decreti di attuazione, sul nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è così formulato: «Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza del corso di cui all'art. 48, comma secondo, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione».

*(b)* Il testo degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge n. 121/1981 è riportato in appendice.

#### Art. 2.

#### *Disposizione relativa agli agenti ausiliari*

1. Al termine del secondo anno di servizio, il personale indicato al nono comma dell'articolo 47 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come sostituito dall'articolo 10

della legge 10 ottobre 1986, n. 668 *(a)*, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere ammesso nel ruolo degli agenti di polizia, previa frequenza di un corso della durata di quattro mesi, durante il quale è sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione ai servizi che richiedono particolare qualificazione.

*(a)* Il nono comma dell'art. 47 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), come sostituito dall'art. 10 della legge n. 668/1986, prevede che: «Il personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, all'atto del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta e non abbia riportato sanzioni disciplinari più gravi della pena pecuniaria, può essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente di polizia ausiliario».

#### Art. 3.

#### *Corsi di formazione per allievi agenti ed agenti di polizia*

1. Gli allievi agenti di polizia frequentano, presso le scuole per agenti, un corso della durata di sei mesi e non possono essere impegnati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma.

2. Al termine del corso, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità, sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia sono nominati agenti in prova e sottoposti a selezione attitudinale per l'assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione. Gli agenti in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di agenti di polizia giudiziaria.

3. Essi compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti, uffici e specialità della Polizia di Stato, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della predetta selezione attitudinale. Il periodo pratico, in quanto possibile, deve essere svolto con assegnazione dell'agente in prova a personale esperto dell'ufficio, reparto o specialità.

4. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1.

5. Nel caso di giudizio sfavorevole, gli agenti in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il periodo pratico.

#### Art. 4.

#### *Dimissioni dai corsi*

1. Sono dimessi dal corso:

*a)* gli allievi e gli agenti di polizia ausiliari che non superino gli esami finali del corso;

b) gli allievi e gli agenti di polizia ausiliari che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;

c) gli allievi e gli agenti di polizia ausiliari che dichiarino di rinunciare al corso;

d) gli allievi e gli agenti di polizia ausiliari che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di trenta giorni, anche non consecutivi, ovvero quaranta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazione pratica, l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquisita idoneità fisico-psichica; gli allievi di sesso femminile, la cui assenza oltre trenta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsto dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

2. Gli allievi e gli agenti di polizia ausiliari inquadrati nei gruppi sportivi fiamme oro e riconosciuti atleti di interesse nazionale od olimpico dalle rispettive federazioni o dal CONI, potranno eventualmente essere autorizzati ad assentarsi, in deroga ai termini di cui alla precedente lettera d), su specifica e motivata richiesta da parte dei succitati organi sportivi.

3. Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti di polizia ausiliari responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

5. La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione.

#### Art. 5.

##### *Addestramento e corso di specializzazione e di aggiornamento per agenti di polizia*

1. Conseguita la nomina in ruolo, gli agenti di polizia, sulla base della selezione di cui all'articolo 3 e di uno specifico rapporto sulle qualità professionali, redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui hanno compiuto il periodo pratico, possono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione. A tal fine, essi frequentano corsi di specializzazione della durata di quattro mesi.

2. Durante il periodo di frequenza dei corsi di specializzazione gli agenti non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbano essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.

3. Entro il quadriennio dalla conclusione del corso previsto all'articolo 3, gli agenti di polizia devono frequentare un corso d'aggiornamento professionale della durata di sei mesi, da effettuarsi in due distinti cicli di tre mesi.

4. Il Ministro dell'interno, con proprio decreto, può disporre che uno dei due cicli di aggiornamento sia svolto presso uffici o reparti.

5. La durata del corso di cui all'articolo 10, secondo capoverso, della legge 10 ottobre 1986, n. 668 (a), è ridotta a quattro mesi.

(a) Per il testo dell'art. 10, secondo capoverso, della legge n. 668/1986 si veda la nota (a) all'art. 1.

#### Art. 6.

##### *Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia*

1. I vincitori dei concorsi per allievo ispettore frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di dodici mesi, articolato in due cicli rispettivamente di otto mesi e quattro mesi.

2. Il primo ciclo è preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa.

3. Durante tale ciclo essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento dell'idoneità ai servizi che richiedono particolare qualificazione.

4. Gli allievi vice ispettori che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia con riferimento alle funzioni del ruolo ed abbiano superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine ciclo sono nominati vice ispettori in prova.

5. Gli allievi vice ispettori durante il primo ciclo non possono essere impiegati in servizi di polizia; i vice ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi, al termine del quale sono nominati in ruolo secondo la graduatoria finale del primo ciclo.

6. In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova può essere ripetuto solo una volta. I vice ispettori di polizia in prova hanno la qualità di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.

7. Il secondo ciclo del corso deve essere effettuato entro il quadriennio dalla conclusione del primo ciclo.

#### Art. 7.

##### *Dimissioni dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia*

1. Sono dimessi dal primo ciclo del corso gli allievi vice ispettori che:

a) non superano gli esami finali del predetto ciclo del corso o non sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia;

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quarantacinque giorni, anche non consecutivi, e di sessanta giorni, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo ciclo di corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

2. Gli allievi vice ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre quarantacinque giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo ciclo di corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

3. Sono espulsi dal primo ciclo di corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia, direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

5. La dimissione dal primo ciclo di corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato.

#### Art. 8.

##### *Disciplina dei cicli di formazione in corso*

1. Ai cicli di formazione degli allievi agenti già in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, terminato il primo semestre, per le modalità di conclusione del ciclo e per ogni altro aspetto si applicano le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 5.

2. Gli agenti in prova provenienti dal personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343 (a), che in atto frequentano i corsi di cui al secondo comma dell'articolo 48 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (b), al termine del quarto mese di corso, sulla base dei risultati conseguiti negli esami finali teorico-pratici, e ottenuta l'idoneità al servizio di polizia, sono inviati per un periodo pratico di due mesi, presso uffici, reparti e specialità della Polizia di Stato.

3. Gli agenti in prova, compiuto il periodo pratico, conseguono la nomina ad agenti di polizia anche sulla base di una relazione del responsabile del reparto o del dirigente dell'ufficio presso cui hanno svolto il periodo pratico. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale del corso di cui al comma 1.

4. In relazione ai nuovi limiti di durata dei corsi di cui al presente decreto, il Ministro dell'interno è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni ai programmi dei corsi stessi. Tali variazioni, in quanto si limitino agli adattamenti resi necessari dalla presente disciplina normativa, possono essere adottate con provvedimento temporaneo immediatamente operativo salva la succes-

siva emanazione, entro tre mesi, del prescritto decreto ministeriale, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative.

(a) La legge n. 343/1980, concerne: «Incorporamento di unità di leva nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza quali guardie di pubblica sicurezza ausiliarie».

(b) Per il testo dell'intero art. 48 della legge n. 121/1981 si veda in appendice il riferimento alla nota (b) all'art. 1.

#### Art. 9.

##### *Corsi di formazione e di aggiornamento*

1. Per un periodo di quattro anni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i vincitori del concorso di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338 (a), debbono frequentare un corso di formazione della durata di quattro mesi presso l'Istituto superiore di polizia.

2. Le materie ed i programmi d'insegnamento ed ogni altra modalità di svolgimento del corso sono stabiliti con decreto del Ministro dell'interno.

3. Al termine del corso i medici della Polizia di Stato in prova, che abbiano superato l'esame finale, sono nominati medici della Polizia di Stato.

4. I medici in prova, che non superano l'esame finale, possono partecipare al corso successivo; se l'esito di quest'ultimo è negativo, sono dimessi, ed ogni rapporto con la pubblica amministrazione è risolto.

5. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121 (b).

6. Entro due anni dalla conclusione del corso di cui al comma 1, i medici della Polizia di Stato devono frequentare un corso di aggiornamento professionale della durata di due mesi.

(a) Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 338/1982 è riportato in appendice.

(b) Il testo dell'art. 59 della legge n. 121/1981 è riportato in appendice.

#### Art. 10.

##### *Estensione del trattamento economico di trasferimento del personale militare*

1. La disciplina contemplata nella legge 10 marzo 1987, n. 100 (a), concernente il trattamento economico di trasferimento del personale militare, è estesa con le stesse modalità, ove più favorevoli, al personale cui viene corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza ai sensi degli articoli 23 e 43, commi terzo, sedicesimo e ventiquattresimo, della legge 1° aprile 1981, n. 121 (b), sul nuovo ordinamento della pubblica sicurezza, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Al coniuge convivente del personale di cui al comma 1, che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale, si applicano le norme di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 10 marzo 1987, n. 100 (a).

3. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 1 e 2, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1987 ed in lire 6 miliardi annui a decorrere dal 1988, si provvede per il 1987 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Ristrutturazione dei servizi amministrativi dell'Avvocatura generale dello Stato», e per gli anni 1988 e 1989 mediante utilizzo di quota parte delle proiezioni per gli anni medesimi dell'accantonamento «Potenziamento dei servizi statali dell'impiego», iscritto ai fini del bilancio triennale 1987-1989 sul citato capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1987.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Il comma 5 dell'art. 1 della legge n. 100/1987 (Norme relative al trattamento economico di trasferimento del personale militare) è così formulato: «Il coniuge convivente del personale militare di cui al comma 1 che sia impiegato di ruolo in una amministrazione statale ha diritto, all'atto del trasferimento, ad essere impiegato, in ruolo normale, in soprannumero e per comando, presso le rispettive amministrazioni site nella sede di servizio del coniuge, o, in mancanza, nella sede più vicina».

(b) Il testo dell'art. 23 e dei commi terzo, sedicesimo e ventiquattresimo dell'art. 43 della legge n. 121/1981 è riportato in appendice.

## Capo II

### PROVVEDIMENTI URGENTI

#### A FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO

### Art. 11.

#### *Aumento organico del ruolo tecnico delle carriere di concetto e dei vigili del fuoco*

1. Per le accresciute esigenze operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e in attesa che siano determinate per il personale del Corpo le dotazioni di ciascuna qualifica funzionale e i profili professionali, all'attuale dotazione, come anticipazione sui futuri aumenti di organico, vengono portate in aumento cento unità nella qualifica iniziale del ruolo tecnico della carriera di concetto e novecento unità del ruolo della carriera dei vigili del fuoco.

2. Per la copertura dei posti di cui al comma 1 e di quelli vacanti nei suddetti ruoli alla data di entrata in vigore del presente decreto, si procederà all'assunzione degli idonei al concorso a nove posti di geometra e perito del ruolo tecnico della carriera di concetto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 93 del 22 aprile 1986, e a mille posti di vigile del fuoco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 12 agosto 1983.

3. Tutti i posti non coperti con le assunzioni degli idonei di cui al comma 2 vengono conferiti mediante concorso pubblico in deroga alla procedura stabilita dall'articolo 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249 (a).

(a) Il testo dell'art. 27 della legge n. 249/1968 è riportato in appendice.

### Art. 12.

#### *Commissioni esaminatrici*

1. Nei concorsi per l'accesso a posti nei vari ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, la composizione delle commissioni esaminatrici, di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986 (a), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, concernente lo snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali, può essere integrata da due componenti anche estranei all'amministrazione.

2. Per i concorsi per la prima, seconda, terza, quarta e quinta qualifica funzionale almeno la metà dei componenti della commissione esaminatrice deve rivestire una qualifica funzionale non inferiore all'ottava.

3. Per la composizione delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici per l'accesso a posti nella carriera dei vigili del fuoco si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'articolo 2 della legge 4 marzo 1982, n. 66 (b).

4. Per le funzioni di segretario si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 10 giugno 1986 (a).

5. Le assunzioni nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco avvengono in deroga alle disposizioni contenute nell'articolo 6 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, come richiamato dall'articolo 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 (c).

(a) Il testo dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 giugno 1986 è riportato in appendice.

(b) Si trascrive il testo dell'ottavo comma dell'art. 2 della legge n. 66/1982 (Aumento degli organici e norme integrative dell'ordinamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco): «Apposite commissioni, nominate con decreto del Ministro dell'interno per ciascuna regione, e composte dall'ispettore regionale o interregionale dei vigili del fuoco, con funzioni di presidente, dal comandante provinciale dei vigili del fuoco del capoluogo di regione, da un funzionario della carriera direttiva tecnica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con qualifica non inferiore ad ispettore superiore e da un funzionario dell'Amministrazione civile dell'interno con la qualifica non inferiore a direttore di sezione tutti con funzione di componenti, nonché da un funzionario delle carriere direttive del Ministero dell'interno con funzioni di segretario, cureranno, sulla base dei criteri di massima e delle modalità di effettuazione stabilite dalla commissione di cui al comma precedente, l'espletamento del colloquio e della prova pratica tecnico-attitudinale da parte dei candidati che abbiano presentato domanda per i posti messi a concorso per i comandi provinciali e relativi distaccamenti facenti parte della regione».

(c) Si trascrive il testo del comma 18 dell'art. 6 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986), così come richiamato dall'art. 8, comma 12, della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987): «Per le esigenze delle Forze armate, dei Corpi di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco si procede con separati provvedimenti adottati in qualsiasi momento, per comprovate esigenze, dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sentito il Consiglio dei Ministri. Delle predette esigenze viene data comunicazione illustrativa, a cura della Presidenza del Consiglio dei Ministri, alle commissioni competenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica».



## Art. 13.

*Indennità mensile pensionabile*

1. A decorrere dal 1° gennaio 1986 ai dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco compete una indennità mensile pensionabile pari, rispettivamente, per il primo dirigente, il dirigente superiore e il dirigente generale, al 112 per cento, al 124 per cento ed al 136 per cento della misura della indennità spettante al livello più elevato della carriera direttiva del ruolo tecnico del Corpo.

2. L'indennità mensile pensionabile va corrisposta anche sulla tredicesima mensilità ed è valutabile agli effetti della determinazione dell'equo indennizzo.

3. A decorrere dal 1° luglio 1986 è soppressa l'indennità di rischio di cui all'articolo 38 della legge 23 dicembre 1980, n. 930 (a); dalla stessa data si applica il quinto comma dell'articolo 4 della legge 17 aprile 1984, n. 79 (b).

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 2.775 milioni per l'anno 1987 ed in lire 1.450 milioni annui a decorrere dal 1988, si provvede quanto a lire 855 milioni per il 1987 ed a lire 570 milioni annui a decorrere dal 1988 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3005 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi; quanto a lire 270 milioni per il 1987 ed a lire 180 milioni annui a decorrere dal 1988, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 3020 del detto stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1987 e corrispondenti capitoli per gli esercizi finanziari successivi; quanto a lire 1.650 milioni per il 1987 ed a lire 700 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989 mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: «Modifica alla legge n. 930 del 1980, concernente norme sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

5. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

(a) L'art. 38 della legge n. 930/1980 (Norme sui servizi antincendi negli aeroporti e sui servizi di supporto tecnico ed amministrativo-contabile del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) estendeva ai dirigenti tecnici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al personale del servizio sanitario e al personale tecnico-sportivo il trattamento previsto dal D.P.R. 5 maggio 1975, n. 146, e successive modificazioni.

(b) Il quinto comma dell'art. 4 della legge n. 79/1984 (Adeguamento provvisorio del trattamento economico dei dirigenti dell'Amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e del personale ad esso collegato. Adeguamento del trattamento economico dei professori universitari a tempo pieno all'ultima classe di stipendio) prevede che: «I compensi indicati nel precedente articolo [compensi incentivanti] non sono cumulabili con compensi o indennità fruiti al medesimo titolo e non competono al personale provvisto di trattamenti accessori a carattere continuativo connessi all'espletamento di compiti d'istituto».

## Art. 14.

*Sostituzione dell'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850 (a)*

1. L'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, è sostituito dal seguente:

«Art. 11. — 1. Il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco cessa dal servizio ed è collocato a riposo d'ufficio il primo giorno del mese successivo a quello del raggiungimento dei seguenti limiti di età:

a) dirigenti e personale dei ruoli tecnici, sanitari, ginnico-sportivi e dei ruoli di supporto: anni 65;

b) personale delle carriere dei capi reparti e dei capi squadra e dei vigili del fuoco: anni 57.

Per il personale dei ruoli degli operai si applicano le norme vigenti in materia per gli operai dello Stato.

2. Restano salve le norme vigenti sul trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato del personale predetto e le norme previste dall'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (b)».

(a) La legge n. 850/1973 reca: «Aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

(b) Il testo dell'art. 61 del D.P.R. n. 1092/1973 è riportato in appendice.

## Art. 15.

*Dispensa dal servizio e trasferimento del personale inidoneo ai servizi di istituto*

1. La dispensa dal servizio del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, divenuto inabile per motivi di salute, ha decorrenza, a tutti gli effetti, dal giorno del relativo accertamento da parte dell'organo sanitario preposto.

2. I trasferimenti del personale non idoneo ai servizi d'istituto, disposti ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1984, n. 210 (a), hanno decorrenza dal giorno dell'accertamento dell'inidoneità.

(a) Il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 210/1984 è riportato in appendice.

## Art. 16.

*Riassunzione in servizio*

1. In conformità all'articolo 11 della legge 27 dicembre 1973, n. 850, come modificato dall'articolo 14 del presente decreto, per la parte concernente la unificazione a cinquantasette anni del collocamento a riposo del personale delle carriere dei capi reparto e capi squadra e vigili, è consentita la riassunzione in servizio dei vigili del fuoco promossi capi squadra e collocati a riposo prima del perfezionamento dei relativi decreti di promozione avendo raggiunto il limite di età di cinquantatre anni previsto per i vigili dalla normativa precedentemente in vigore.

2. Alla riassunzione in servizio, da disporre a domanda degli interessati, si procede con decreto del Ministro

dell'interno per il personale che alla data del decreto di riassunzione non abbia ancora raggiunto l'età di cinquantasette anni.

3. I capi squadra riassunti rioccuperanno in ruolo il posto previsto nella relativa graduatoria di promozione.

#### Art. 17.

##### *Iscrizione a domanda nei quadri dei vigili del fuoco*

1. Per l'iscrizione, a domanda, nei quadri dei vigili del fuoco volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, si applicano i limiti di età e le relative elevazioni consentite ai fini dell'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso agli impieghi civili delle amministrazioni dello Stato.

2. Nulla è innovato per il personale iscritto nei quadri al termine del servizio militare di leva, prestato nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi della legge 13 ottobre 1950, n. 913, e successive modificazioni (a), e per l'iscrizione degli ufficiali volontari.

(a) La legge n. 913/1950 concerne l'incorporamento di unità di leva nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### Art. 18.

##### *Trasferimento del coniuge*

1. Le disposizioni del comma 2 dell'articolo 10 sono estese anche agli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

#### Art. 19.

##### *Disposizioni transitorie*

1. Sino a quando non verrà data attuazione alla legge 13 dicembre 1986, n. 903 (a), la commissione di avanzamento di cui all'articolo 44 della legge 13 maggio 1961, n. 469 (b), continua a svolgere le proprie funzioni nella sua attuale composizione.

(a) La legge n. 903/1986 reca norme sulla composizione del consiglio di amministrazione del Ministero dell'interno.

(b) Il testo dell'art. 44 della legge n. 469/1961 è riportato in appendice.

#### Art. 20.

##### *Disposizioni finanziarie*

1. All'onere derivante dall'aumento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco autorizzato dall'articolo 11, valutato in lire 20.120 milioni per l'anno 1987 e in lire 24.300 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, comprensivi delle spese per acquisto di beni e servizi, valutate per l'anno 1987 in lire 2.000 milioni e in 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1988 e 1989, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero

del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo utilizzando l'accantonamento «Potenziamento degli organici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni al bilancio.

#### Art. 21.

##### *Entrata in vigore*

1. Le disposizioni del presente decreto sostituiscono quelle del decreto-legge 8 giugno 1987, n. 220 (a).

2. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

(a) Per l'argomento del D.L. n. 220/1987 si veda appresso la nota (a) al comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione.

N.B. — Si riportano anche i commi 2 e 3 dell'art. 1 della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 aprile 1987, n. 146, e 8 giugno 1987, n. 220 (a).

3. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*».

(a) I DD.LL. n. 146/1987 e n. 220/1987, non convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 138 del 16 giugno 1987 e n. 184 dell'8 agosto 1987), recavano lo stesso titolo del decreto qui pubblicato.

#### APPENDICE

Con riferimento alla nota (b) all'art. 1:

Il testo aggiornato degli articoli 48, 49, 50, 53 e 54 della legge n. 121/1981 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza) è il seguente:

«Art. 48 (*Corsi per la nomina ad agente di polizia*). — Gli allievi agenti di polizia frequentano presso le scuole per agenti un corso della durata di dodici mesi, diviso in due semestri.

Al termine del primo ciclo del corso gli allievi, che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneità sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e delle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia, sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo semestre, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per la eventuale assegnazione a servizi che richiedano particolare qualificazione.

Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso ed ottenuto conferma dell'idoneità al servizio di polizia sono nominati agenti di polizia. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia, sono ammessi a ripetere non più di una volta il secondo semestre. Al termine di questo ultimo sono ammessi nuovamente agli esami finali secondo le modalità previste dal regolamento di cui al penultimo comma dell'art. 60. Se l'esito è negativo sono dimessi dal corso.

Gli allievi e gli agenti in prova per tutta la durata del corso non possono essere impiegati in servizi di polizia, salvo i servizi di caserma».

«Art. 49 (*Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia*). — Sono dimessi dal corso:

1) gli allievi che non superino il primo ciclo;  
2) gli allievi e gli agenti in prova che non siano riconosciuti idonei al servizio di polizia;  
3) gli allievi e gli agenti in prova che dichiarino di rinunciare al corso;

4) gli allievi e gli agenti in prova che siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di sessanta giorni anche non consecutivi o di novanta giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso; qualora l'infermità sia stata contratta a causa di esercitazioni pratiche, l'allievo o l'agente in prova è ammesso a partecipare al primo corso successivo alla sua riacquisita idoneità fisico-psichica;

5) gli agenti in prova di cui al quarto comma dell'articolo precedente.

Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore della scuola.

La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione»

«Art. 50 (*Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia*). — Gli agenti di polizia compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso reparti e uffici, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'art. 48.

Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualità professionali redatto dal responsabile del reparto o dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialità o ai servizi che richiedono particolare qualificazione frequentano corsi di specializzazione della durata di sei mesi.

Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attività diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Ove ciò comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso è prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione».

«Art. 53 (*Corsi per la nomina ad ispettore di polizia*). — Ottenuta la nomina, gli allievi ispettori di polizia frequentano, presso l'apposito istituto, un corso della durata di diciotto mesi, preordinato alla loro formazione tecnico-professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, con particolare riguardo all'attività investigativa. Durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneità a servizi che richiedono particolare qualificazione.

Gli allievi ispettori, che abbiano ottenuto giudizio di idoneità al servizio di polizia quali ispettori e superato gli esami scritti e orali e le prove pratiche di fine corso, sono nominati ispettori in prova. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.

Gli allievi ispettori durante i primi dodici mesi di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore e per un periodo complessivamente non superiore a due mesi.

Gli ispettori in prova sono assegnati, sulla base dei risultati della selezione attitudinale, ai servizi di istituto, per compiere un periodo di prova della durata di sei mesi».

«Art. 54 (*Dimissioni dal corso per la nomina ad ispettore di polizia*). — Sono dimessi dal corso gli allievi ispettori che:

a) non superano gli esami del corso o non sono dichiarati idonei al servizio di polizia;

b) dichiarano di rinunciare al corso;

c) sono stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di novanta giorni anche non consecutivi e di centoventi giorni se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso, salvo che essa sia stata contratta a causa delle esercitazioni pratiche, nel qual caso l'allievo è ammesso a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneità.

Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre novanta giorni è stata determinata da maternità, sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.

Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione.

I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.

La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli della Polizia di Stato».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 9:

Il testo dell'art. 9 del D.P.R. n. 338/1982, concernente: «Ordinamento dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato», è il seguente:

«Art. 9 (*Nomina a medico della Polizia di Stato*). — La nomina a medico della Polizia di Stato si consegue mediante pubblico concorso, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani, in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi nonché del diploma di laurea in medicina e chirurgia, dell'abilitazione all'esercizio professionale e della iscrizione all'albo professionale.

Le modalità del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, le materie oggetto delle prove scritte e del colloquio e la composizione della commissione esaminatrice sono stabiliti a norma del terzo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.

I vincitori del concorso sono nominati medici della Polizia di Stato in prova».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 9:

Il testo dell'art. 59 della legge n. 121/1981 è il seguente:

«Art. 59 (*Trattamento economico degli allievi e modalità dei concorsi*). — Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui agli articoli precedenti è determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro.

Agli allievi provenienti dagli altri ruoli della Polizia di Stato verrà assegnato il trattamento economico più favorevole.

Le modalità dei concorsi, della composizione e nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneità fisica e psichica, per la valutazione delle qualità attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti con apposito regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 10:

Il testo dell'art. 23 della legge n. 121/1981 è il seguente:

«Art. 23 (*Personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*). — Il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e il Corpo di polizia femminile sono disciolti.

Gli appartenenti ai ruoli del personale civile della carriera direttiva della pubblica sicurezza e gli appartenenti ai ruoli dei Corpi di cui al primo comma entrano a fare parte dei ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo le modalità e in base alle norme di inquadramento indicate dalla presente legge e dai decreti da emanare ai sensi dell'art. 36.

I ruoli del personale di cui al precedente comma, che esplica funzioni di polizia, quelli del personale che svolge attività tecnica o scientifica attinente ai servizi di polizia, nonché quelli del personale che esplica attività di carattere professionale attinente ai servizi di polizia di cui all'art. 36, assumono la denominazione di ruoli della Polizia di Stato.

Il trattamento economico va differenziato in modo da tener conto prioritariamente delle specifiche attività istituzionali assolate dal personale che esplica funzioni di polizia rispetto a quello appartenente agli altri ruoli che fanno parte della Polizia di Stato.

Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.

Il personale appartenente ai ruoli degli operai permanenti delle scuole di polizia ed al ruolo degli operai dei magazzini del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza entra a far parte dei ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno secondo le disposizioni di cui all'art. 40».

Il testo dei commi terzo, sedicesimo e ventiquattresimo dell'art. 43 della legge n. 121/1981 è il seguente:

«Comma terzo. — Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia è costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile, determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio».

«Comma sedicesimo. — Il trattamento economico previsto per il personale della Polizia di Stato è esteso all'Arma dei carabinieri e ai Corpi previsti ai commi primo e secondo dell'art. 16».

«Comma ventiquattresimo. — Al personale appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'interno in servizio presso il dipartimento della pubblica sicurezza o negli uffici dipendenti dalle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza, nonché al personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio nell'ufficio per il coordinamento e la pianificazione delle forze di polizia, spetta una indennità mensile speciale non pensionabile di importo complessivo pari al cinquanta per cento di quella di cui al terzo comma. L'indennità speciale non compete al personale che beneficia dell'indennità di cui al terzo comma del presente articolo».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 11:

Si trascrive il testo dell'art. 27 della legge n. 249/1968 (Delega al Governo per il riordinamento dell'Amministrazione dello Stato, per il decentramento delle funzioni e per il riassetto delle carriere e delle retribuzioni dei dipendenti statali):

«Art. 27. — Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio superiore della pubblica amministrazione, e annualmente stabilito, per tutte le amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, il numero dei posti da mettere a concorso per i singoli ruoli delle carriere degli impiegati civili amministrativi e tecnici e degli operai dello Stato, in relazione alle effettive esigenze di ciascuna amministrazione».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 12:

Si trascrive il testo dell'art. 9 del D.P.C.M. 10 giugno 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 190 del 18 agosto 1986:

«Art. 9. — Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, nei casi dei concorsi di cui all'art. 3 e del comma terzo dell'art. 4, o con decreto del Ministro competente negli altri casi, e sono così composte:

a) per i concorsi ai profili professionali della settima qualifica funzionale e superiori: da un consigliere di Stato o magistrato con qualifica equiparata, con funzioni di presidente, e da due dirigenti con qualifica non inferiore a primo dirigente o equiparata; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla settima qualifica funzionale;

b) per i concorsi per la quinta e sesta qualifica funzionale: da un dirigente con qualifica non inferiore a dirigente superiore o equiparata, con funzioni di presidente, e da due primi dirigenti o equiparati; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica funzionale;

c) per i concorsi per la prima, seconda, terza e quarta qualifica funzionale: da un dirigente con qualifica di primo dirigente, con funzioni di presidente, e da due funzionari della carriera direttiva con la qualifica non inferiore all'ottava qualifica funzionale; le funzioni di segretario sono svolte da un impiegato appartenente alla sesta qualifica funzionale.

2. La suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni può essere effettuata in conformità di quanto disposto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.

3. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi indicati nel comma 1. L'utilizzazione del personale in quiescenza non è consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dell'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalgia ad oltre un triennio dalla data del bando di concorso.

4. Possono essere nominati i supplenti tanto per il presidente quanto per i singoli componenti la commissione. I supplenti, che possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza secondo le disposizioni del comma 3, devono avere la stessa qualifica degli effettivi. I supplenti intervengono alle sedute della commissione nelle ipotesi di assenza o impedimenti degli effettivi.

5. I compensi al presidente, ai membri effettivi e supplenti ed al segretario delle commissioni esaminatrici sono determinati per tutti i tipi di concorso, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 14:

Il D.P.R. n. 1092/1973 approva il testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato. Il relativo art. 61 è così formulato:

«Art. 61 (Servizi antincendi e Corpo forestale). — Al personale del ruolo tecnico della carriera direttiva e al personale della carriera di concetto dei servizi antincendi nonché agli ufficiali forestali provenienti dalla soppressa milizia nazionale forestale si applicano le disposizioni del presente capo concernenti gli ufficiali.

Per gli ufficiali forestali di cui al comma precedente si considerano, ai fini della liquidazione del trattamento di quiescenza, gli stipendi e le aliquote spettanti ai pari grado dell'Arma dei carabinieri.

Al personale della carriera dei capi reparto e capi squadra e della carriera dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nonché ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato si applicano le disposizioni stabilite nel presente capo per le corrispondenti categorie di militari; per il caso di dimissioni si applica il terzo comma dell'art. 52.

Per il personale di cui al terzo comma del presente articolo, l'aumento percentuale della base pensionabile per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo è di 3,60».

Con riferimento alla nota (a) all'art. 15:

Si trascrive il testo dell'art. 14 del D.P.R. n. 210/1984 (Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 14 dicembre 1983 concernente il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco):

«Art. 14. — Il personale appartenente alle qualifiche di vigili, capo squadra e capo reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuto permanentemente non idoneo alle mansioni proprie della qualifica rivestita, può essere trasferito in un profilo professionale dei ruoli di supporto tecnico e amministrativo-contabile collocato nella medesima qualifica funzionale, anche in soprannumero riassorbibile con le successive vacanze.

Il trasferimento di cui al comma precedente può essere chiesto a domanda dal personale dichiarato inidoneo, entro trenta giorni dalla data di notifica del giudizio di inidoneità».

Con riferimento alla nota (b) all'art. 19:

Il testo dell'art. 44 della legge n. 469/1961 (Ordinamento dei servizi antincendi e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e stato giuridico e trattamento economico del personale dei sottufficiali, vigili scelti e vigili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco) è il seguente:

«Art. 44. — La commissione di avanzamento per le promozioni, per anzianità congiunta al merito, al grado di vigile scelto, a brigadiere, a maresciallo di 2ª classe e maresciallo di 1ª classe, è nominata annualmente con decreto del Ministro per l'interno e composta:

- 1) da un vice prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno, Direzione generale dei servizi antincendi, presidente;
- 2) da due funzionari della carriera direttiva del personale tecnico dei servizi antincendi con qualifica non inferiore a ispettore superiore;
- 3) da due funzionari della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno con qualifica non inferiore a direttore di sezione in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi;
- 4) da un funzionario della carriera direttiva del personale amministrativo del Ministero dell'interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, segretario».

87A9197

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### Autorizzazione al Consiglio nazionale delle ricerche ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 26 agosto 1987, registro n. 11, foglio n. 14, con il quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, il Consiglio nazionale delle ricerche è stato autorizzato ad acquistare dal sig. Ugo Montagna, al convenuto prezzo di L. 7.500.000.000, l'immobile sito in Roma alla via San Martino della Battaglia n. 44, censito nel nuovo catasto edilizio urbano di Roma alla partita 127398.

87A9112

### Autorizzazione alla fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi», in Roma, ad accettare una donazione ed una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 13 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1987, registro n. 10, foglio n. 242, con il quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, la fondazione «Pro juventute don Carlo Gnocchi» è stata autorizzata ad accettare la donazione disposta dalla sig.ra Wilma Cerrano, nata a Poggibonsi il 4 maggio 1915, con atto del 26 marzo 1980 rogato dal notaio Giorgio Favilli di Siena con il n. 34518 di repertorio e registrato a Siena il 3 aprile 1980 al n. 141, consistente nella nuda proprietà di beni immobili siti nel comune di Colle Val d'Elsa (Siena), censiti nel nuovo catasto terreni alla partita n. 3728 e nel nuovo catasto edilizio urbano alle partite n. 233 e n. 1290 del valore di lire 95 milioni elevato dall'ufficio tecnico erariale di Siena a lire 150 milioni; nonché ad accettare, con beneficio di inventario, l'eredità disposta dalla predetta sig.ra Wilma Cerrano con testamento olografo del 7 dicembre 1976 pubblicato dal suddetto notaio l'11 novembre 1981 con il n. 36475 di repertorio e registrato a Siena il 13 novembre 1981 al n. 3007, consistente in beni mobili ed immobili per un valore complessivo, al netto delle passività di L. 1.193.751.628, salvo l'usufrutto sui beni di cui alla partita 233 del nuovo catasto edilizio urbano foglio n. 14, mappale 51 sub 2 e 3, nonché sull'immobile sito a Firenze, via Fabroni n. 2, iscritto nel nuovo catasto edilizio urbano alla partita 57511, foglio n. 46, mappale 730 sub 3, a favore della sig.ra Tognetto Marta.

87A9111

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1987:

Torello Eugenio, notaio residente nel comune di Bistagno, distretto notarile di Alessandria, è trasferito nel comune di Nizza Monferrato, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Macaione Giuseppe, notaio residente nel comune di Savignano sul Rubicone, distretto notarile di Forlì, è trasferito nel comune di Bari, con l'anzidetta condizione;

Trona Maria, notaio in S. Lazzaro di Savena, distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Salomone Nicola, notaio residente nel comune di Giugliano in Campania, distretto notarile di Napoli, è trasferito nel comune di Ostuni, distretto notarile di Brindisi, con l'anzidetta condizione;

Oppezzo Antonio, notaio residente nel comune di Pontestura, distretto notarile di Casale Monferrato, è trasferito nel comune di Casale Monferrato, con l'anzidetta condizione;

Artesi Giuseppe, notaio in Randazzo, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Ramacca, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Intermite Pietro, notaio residente nel comune di Cantù, distretto notarile di Como, è trasferito nel comune di Mariano Comense, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Falsetti Francesco, notaio residente nel comune di Luzzi, distretto notarile di Cosenza, è trasferito nel comune di Montalto Uffugo, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Cappetti Giorgio, notaio residente nel comune di Savona, è trasferito nel comune di Genova, con l'anzidetta condizione;

Dell'Anna Paolo, notaio residente nel comune di Ala, distretto notarile di Trento, è trasferito nel comune di Copertino, distretto notarile di Lecce, con l'anzidetta condizione;

Araldi Omero, notaio residente nel comune di Marcaria, distretto notarile di Mantova, è trasferito nel comune di Suzzara, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Vercellotti Luigi, notaio residente nel comune di Cigliano, distretto notarile di Novara, è trasferito nel comune di Santhià, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Iadecola Giacinto, notaio residente nel comune di San Miniato, distretto notarile di Pisa, è trasferito nel comune di Cervaro, distretto notarile di Cassino, con l'anzidetta condizione.

87A9279

### Annullamento di trasferimento di notaio

Con decreto ministeriale 14 ottobre 1987, il decreto ministeriale 28 luglio 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 197 del 25 agosto 1987 è annullato nella parte che dispone il trasferimento del notaio Mazzara Giuseppa alla sede di Mussomeli, distretto notarile di Caltanissetta.

Lupo Anna, notaio in soprannumero nella sede di Sutera, distretto notarile di Caltanissetta, è trasferito nel comune di Mussomeli, stesso distretto notarile, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza.

87A9278

## MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

### Autorizzazione all'associazione «Lega italiana protezione uccelli - L.I.P.U.», in Parma, ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 18 settembre 1987, registro n. 12, foglio n. 181, sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, l'associazione «Lega italiana protezione uccelli - L.I.P.U.», con sede in Parma, vicolo San Tiburzio n. 5, è stata autorizzata ad acquistare un immobile sito in comune di Sala Baganza (Parma), via Zappati n. 43, costituito da un fondo rustico, un fabbricato di abitazione colonica e locali per deposito e magazzino per complessivi Ha 2.37.60 di L. 175.000.000 ritenuto congruo dall'ufficio tecnico erariale di Parma, da adibire a «nuovo centro recupero per uccelli rapaci».

87A9173

## MINISTERO DELL'INTERNO

### Conferimento di ricompensa al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1986 sulla proposta del Ministro dell'interno, ha disposto il conferimento della medaglia d'oro al valor civile alla memoria dell'agente della Polizia di Stato Antonio Mei, con la seguente motivazione: «Agente scelto della Polizia di Stato, libero dal servizio, transitando a notte inoltrata per località impervia ed isolata, scorgeva un individuo apparentemente bisognoso di assistenza. Avvicinatosi pur nelle avverse condizioni ambientali, rimaneva vittima della imprevedibile e violenta reazione criminale dello stesso. Fulgido esempio di alto senso civico, di dedizione al dovere e sprezzo del pericolo fino all'estremo sacrificio». — Siliqua (Cagliari) 4 giugno 1986.

87A9063

## ENTE FERROVIE DELLO STATO

### Avviso agli obbligazionisti

1) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi.

2) Prestito obbligazionario 1983/1990 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - seconda emissione.

3) Prestito obbligazionario 1985/2000 indicizzato di nominali lire 1.000 miliardi - terza emissione.

Dal 1° novembre 1987 sono pagabili presso le banche sottoindicate, le seguenti cedole d'interesse relative al semestre maggio 1987/ottobre 1987:

cedola n. 9 del prestito di cui al punto 1), nella misura del 7% netto;

cedola n. 8 del prestito di cui al punto 2), nella misura del 6,50% netto;

cedola n. 5 del prestito di cui al punto 3), nella misura del 4,65% netto,

Banca nazionale del lavoro - Banco di Napoli - Banco di Sicilia - Banco di Sardegna - Monte dei Paschi di Siena - Credito italiano - Banco di Roma - Banca commerciale italiana - Banco di Santo Spirito - Cassa di risparmio di Calabria e Lucania - Banca nazionale delle comunicazioni - Istituto bancario San Paolo di Torino - Banca popolare di Novara - Istituto di credito delle casse di risparmio italiane - Banca nazionale dell'agricoltura - Cassa di risparmio delle provincie lombarde - Cassa di risparmio di Roma - Banca Manusardi e C. - Credito romagnolo.

Si comunica inoltre che:

a) per i titoli quotati esenti da imposte, di cui all'art. 4, punto A, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti medi effettivi di agosto e settembre 1987, è risultato pari all'11,2915%;

b) per i BOT a sei mesi, di cui all'art. 4, punto B, dei regolamenti dei prestiti, il tasso annuo di rendimento, pari alla media aritmetica semplice dei rendimenti corrispondenti ai prezzi di assegnazione delle aste tenutesi nei mesi di agosto e settembre 1987, è risultato pari al 10,175%.

Per i prestiti di cui ai punti 1) e 2) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 2/3 e 1/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti a) e b) risulta pari al 10,919%, equivalente al tasso semestrale del 5,30%. In conseguenza, a norma dell'art. 4, ultimo comma, dei regolamenti dei prestiti, le obbligazioni frutteranno per il

semestre novembre 1987-aprile 1988, scadenza 1° maggio 1988, cedola n. 10 del prestito di cui al punto 1), un interesse del 7% netto e cedola n. 9 del prestito di cui al punto 2), un interesse del 6,50% netto.

Inoltre, a norma dell'art. 5 dei regolamenti, per la determinazione delle eventuali maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerato:

per il decimo semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 1) uno scarto negativo dell'1,70%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 10ª cedola ed il tasso minimo garantito del 7%. Pertanto, tenuto conto degli scarti dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura del 3,05%;

per il nono semestre di vita delle obbligazioni (prestito di cui al punto 2) uno scarto negativo dell'1,20%, pari alla differenza fra il rendimento semestrale della 9ª cedola ed il tasso minimo garantito del 6,50%. Pertanto, tenuto conto dello scarto dei semestri precedenti, l'attuale maggiorazione sul capitale risulta negativa nella misura dello 0,50%.

Si ricorda che, a norma del citato art. 5, secondo comma, dei regolamenti, i premi di rimborso risulteranno dalla somma algebrica di tutti gli scarti semestrali, positivi e negativi, accertati sino al momento del rimborso. Nel caso in cui tale somma fosse negativa, non se ne terrà conto ed il rimborso delle quote di capitale sarà effettuato alla pari.

Per il prestito di cui al punto 3) la media aritmetica ponderata calcolata in base ai pesi 1/3 e 2/3 rispettivamente per i tassi di cui ai precedenti punti a) e b) risulta pari al 10,547%, equivalente al tasso semestrale del 5,15%. In conseguenza, a norma dell'art. 4 del regolamento del prestito, le obbligazioni frutteranno per il semestre novembre 1987-aprile 1988, scadenza 1° maggio 1988, cedola n. 6, un interesse del 5,15%.

Inoltre, a norma dell'art. 5 del regolamento, per la determinazione delle maggiorazioni da corrispondere sul capitale all'atto del rimborso, verrà considerata per il sesto semestre di vita delle obbligazioni una maggiorazione pari al 10% del rendimento semestrale della 6ª cedola (0,515%). Pertanto, tenuto conto delle maggiorazioni dei semestri precedenti l'attuale maggiorazione sul capitale è del 3,49%.

Si ricorda che, a norma dell'art. 5, secondo comma, del regolamento, i premi di rimborso risulteranno dalla somma di tutte le maggiorazioni accertate sino al momento del rimborso.

N.B. — I rendimenti dei BOT sono calcolati ai sensi dell'art. 2 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito in legge 17 novembre 1986, n. 759.

87A9174

## COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

**Indicazione delle risorse finanziarie ricavabili dall'emissione obbligazionaria dell'E.F.I.M. (Deliberazione 18 settembre 1987)**

### IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 3, comma undicesimo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, che ha autorizzato, fino alla concorrenza di lire 650 miliardi nell'anno 1987, gli enti di gestione delle partecipazioni statali a fare ricorso alla Banca europea degli investimenti (BEI) per la contrazione di mutui, nonché ad emettere obbligazioni sul mercato interno, stabilendo altresì che, nel rispetto della riserva a favore del Mezzogiorno, l'utilizzazione delle risorse finanziarie derivanti da tali operazioni sia sottoposta al Comitato;



Vista la nota n. 21928/50227.2 del 24 luglio 1987 con la quale il Ministro delle partecipazioni statali ha indicato al Comitato la destinazione delle risorse dell'emissione obbligazionaria da effettuarsi da parte dell'EFIM, per un importo massimo di lire 150 miliardi, nel secondo semestre dell'anno 1987;

Considerato che le risorse finanziarie sono destinate al finanziamento di investimenti i cui progetti, a norma dell'art. 11, comma diciannovesimo, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, sono stati approvati dal CIPE con delibera del 14 ottobre 1986;

Ritenuto che per la rilevanza dei progetti nei settori dell'alluminio e del vetro piano sia da accogliere la proposta del Ministro delle partecipazioni statali intesa a destinare le risorse della predetta emissione obbligazionaria alla copertura del fabbisogno finanziario connesso alla realizzazione delle iniziative approvate a suo tempo da questo Comitato;

Rilevato che la quota delle risorse finanziarie destinate al Mezzogiorno rientra nell'ambito della riserva stabilita per l'area meridionale;

#### Delibera:

Le risorse finanziarie ricavabili dall'EFIM a seguito dell'emissione obbligazionaria da effettuarsi ai sensi dell'art. 3, comma undicesimo, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, saranno utilizzate dall'Ente per gli investimenti indicati nel seguente prospetto:

| Società         | Progetto di investimento   | Ripartizione del prestito obbligazionario (miliardi di lire) |
|-----------------|--|--|
| Alumina         | Ammodernamento dello stabilimento di Portovesme (Cagliari) . . . . .                                 | 70   |
| Comsal          | Ammodernamento, ampliamento e diversificazione produttiva dello stabilimento di Portovesme . . . . . | 30   |
| Veneziana vetro | Costruzione di un impianto float a Porto Marghera . .  | 50   |

Roma, addì 18 settembre 1987

Il Presidente delegato: COLOMBO

87A9120

## CIRCOLARI

### MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 11 settembre 1987, n. 57.

**I.V.A. - Disposizioni interpretative delle vigenti norme relative alle cessioni e alle importazioni di vini spumanti.**

*Alle intendenze di finanza*  
*Agli ispettorati compartimentali delle tasse e imposte indirette sugli affari*  
*Agli uffici dell'imposta sul valore aggiunto*  
*Agli uffici del registro*  
 e, per conoscenza  
*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*  
*Alla Direzione generale delle dogane e imposte indirette*  
*Al servizio centrale ispettori tributari*  
*Al comando generale della Guardia di finanza*  
*Alla Confederazione generale dell'industria italiana*  
*All'Associazione fra le società italiane per azioni - Assonime*  
*Alla Confederazione italiana del commercio - Confcommercio*  
*Alla Confederazione italiana esercenti attività commerciali - Confesercenti*  
*Alla federazione nazionale degli spedizionieri doganali*

La disposizione contenuta nella tabella B, lettera c), allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituita dall'art. 1 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, prevede l'aliquota del 38% sui vini spumanti a denominazione di origine la cui regolamentazione nazionale obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia.

Nella legislazione nazionale italiana non esiste per nessun vino spumante l'obbligo della fermentazione naturale in bottiglia.

Di conseguenza la disposizione succitata è riferibile soltanto ai vini spumanti di importazione; i prodotti nazionali sono soggetti invece all'aliquota normale.

A seguito di procedure d'infrazione ex art. 169 del trattato CEE contro la Repubblica italiana, la Corte di giustizia con sentenza dell'11 luglio 1985 (causa n. 278/83) ha stabilito che: «la Repubblica italiana, applicando sui vini spumanti a denominazione d'origine, la cui regolamentazione nazionale obbliga alla preparazione mediante fermentazione naturale in bottiglia, una aliquota d'imposta sul valore aggiunto più elevata di quella applicata ai vini spumanti comparabili di produzione nazionale, è venuta meno agli obblighi imposti dall'art. 95 del trattato».

Va precisato che detto articolo fa obbligo agli Stati membri di astenersi dall'applicare direttamente o indirettamente ai prodotti degli Stati membri imposizioni interne di qualsivoglia natura superiori a quelle applicate direttamente o indirettamente ai prodotti similari nazionali.

Poiché la Corte costituzionale con le sentenze 5 giugno 1984 n. 170 e 19 aprile 1985, n. 113, ha affermato il principio della prevalente, diretta ed immediata efficacia del diritto comunitario (norme precettive del trattato e di diritto derivato) rispetto alle disposizioni di diritto interno con esse incompatibili, deve necessariamente assicurare nel settore in questione una applicazione del regime I.V.A. coerente con gli obblighi scaturenti dal trattato relativi alla non discriminazione dei prodotti di importazione di provenienza comunitaria rispetto a quelli nazionali.

Pertanto nei confronti degli spumanti a denominazione d'origine la cui regolamentazione nazionale obbliga alla fermentazione naturale in bottiglia, di provenienza comunitaria, non si applica l'aliquota del 38% prevista dalla suddetta tabella B, lettera c), bensì l'aliquota normale, attualmente del 18%.

Il Ministro: GAVA

87A9287



# CONCORSI ED ESAMI

## SENATO DELLA REPUBBLICA

**Rinvio della pubblicazione del diario delle prove psico-attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di commesso parlamentare.**

Il diario delle prove psico-attitudinali del concorso pubblico, per titoli ed esami, a dieci posti di commesso parlamentare (addetto ai servizi automobilistici) nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Senato della Repubblica, indetto con decreto del Presidente del Senato 12 agosto 1987, n. 6252, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 19 agosto 1987, verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 5 novembre 1987.

Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.

87A9210

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**Concorso circoscrizionale, per titoli, integrato da una prova pratica, ad un posto di commesso nel ruolo del personale ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali - Circoscrizione Valle d'Aosta.**

### IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il proprio decreto in data 1° dicembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 4 del 7 gennaio 1987, con il quale sono stati indetti diciotto concorsi circoscrizionali, per titoli, integrati da una prova pratica, a complessivi quarantuno posti di commesso in prova nel ruolo del personale ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, di cui alla tabella G allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186;

Visto il proprio decreto in data 16 aprile 1987, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 129 del 5 giugno 1987, con il quale è stato annullato il bando sopracitato, relativamente al concorso della Valle d'Aosta, con riserva di provvedervi con separato bando;

Ritenuta l'opportunità di sciogliere la riserva;

Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 10 aprile 1964, n. 193;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 6 agosto 1981, n. 432;

Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186;

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93;

Vista la legge 27 dicembre 1983, n. 730;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 dicembre 1984, n. 887;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444;

Vista la legge 28 febbraio 1986, n. 41;

Visto il proprio decreto 10 giugno 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 190 del 18 agosto 1986, concernente snellimento delle procedure dei concorsi di ammissione agli impieghi nelle amministrazioni statali;

Visto il proprio decreto in data 30 luglio 1986, adottato di concerto con il Ministro del tesoro e registrato alla Corte dei conti il 23 settembre 1986, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 158, con il quale è stata autorizzata l'assunzione di quarantuno commessi nel ruolo del personale ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali;

Dato atto che, nell'emanazione del presente bando, si è tenuto conto dei benefici in materia di assunzione riservati a particolari categorie di aventi diritto;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio di Stato;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso circoscrizionale ad un posto di commesso in prova (seconda qualifica funzionale) nel ruolo del personale ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, di cui alla tabella G allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, posto disponibile presso l'ufficio di segreteria del tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta, sede di servizio in Aosta.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) Cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato italiano, gli italiani non appartenenti alla Repubblica.

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

del personale civile di ruolo dello Stato;

dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229.

C) Idoneità fisica all'impiego.

D) Licenza di scuola elementare.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti, è disposta con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da lire 5.000 e rivolte alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, debbono essere presentate, entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, alla segreteria generale del tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato 1), i candidati debbono dichiarare:

1) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale);

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti in caso di nomina a prestare servizio negli uffici della circoscrizione, per un periodo non inferiore a cinque anni.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

I candidati dovranno altresì unire alla domanda i documenti, in originale o in copia, in regola con le norme sul bollo e sulle autentiche, idonei a comprovare i titoli valutabili di cui all'allegato 2 del presente bando.

Qualora nei titoli di studio non siano indicati i voti o le valutazioni riportati, i candidati dovranno presentare apposito certificato o documento contenente le indicazioni suddette.

Il conseguimento di patenti di guida per autoveicoli e motoveicoli dovrà essere documentato con fotocopie delle patenti stesse in regola con le norme di bollo e sulle autentiche, oppure con certificati delle competenti prefetture rilasciati in carta da bollo.

Non è consentito fare riferimento a documenti presentati ad altre amministrazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma, da apporre in calce alla domanda, deve, a pena di irricevibilità, essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

#### Art. 5.

Non si terrà conto delle domande e dei documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili presentati o spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria generale del tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta, dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dalla predetta segreteria generale, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

#### Art. 6.

La commissione esaminatrice, che sarà nominata con successivo decreto su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, integrata da un docente di lingua francese, procederà preliminarmente all'accertamento della conoscenza della predetta lingua mediante una conversazione di difficoltà elementare.

#### Art. 7.

La commissione assegnerà a ciascun candidato, che avrà superato la prova di accertamento della lingua francese un punteggio in relazione ai titoli dal medesimo prodotti e in conformità ai criteri di cui alla tabella allegata al presente bando.

Saranno ammessi alla prova pratica di scrittura sotto dettato i candidati che nella valutazione dei titoli abbiano ottenuto un punteggio di almeno 10/30.

Tale prova non si intenderà superata se il candidato non avrà riportato la valutazione di almeno 21/30.

#### Art. 8.

La prova di accertamento della conoscenza della lingua francese e la prova pratica avranno luogo in Aosta.

Le relative date e sedi saranno comunicate ai singoli candidati, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di venti giorni prima di quello fissato per il loro svolgimento.

Per essere ammessi alle predette prove i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta da bollo, con firma autenticata dall'aspirante;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da una amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851, e successive modificazioni;

h) ogni altro documento personale di riconoscimento, munito di fotografia, che sia ritenuto idoneo da parte della commissione esaminatrice.

#### Art. 9.

La somma del punto ottenuto nella valutazione dei titoli e di quello riportato nella prova pratica costituirà, per ciascun candidato, il punteggio complessivo, in base al quale sarà formata la graduatoria di merito.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni dell'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

#### Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato la prova pratica e intendano far valere titoli di precedenza o preferenza nella nomina, ai quali abbiano diritto in virtù delle norme vigenti, debbono presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento alla segreteria generale del tribunale amministrativo regionale per la Valle d'Aosta, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti, redatti nelle prescritte forme, che attestino di tali titoli il possesso.

## Art. 11.

La graduatoria generale di merito, quella del vincitore e quella dei candidati dichiarati idonei è approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio di Stato, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

## Art. 12.

Il candidato dichiarato vincitore è, a cura del Segretariato generale del Consiglio di Stato, invitato ad assumere servizio in prova nell'ufficio di destinazione, entro venti giorni dalla ricezione di apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

È, altresì, invitato a consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo:

a) diploma originale di licenza di istruzione elementare (o pagella scolastica) o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva o foglio di congedo illimitato;

g) certificato rilasciato dall'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato nell'impiego al quale concorre; il candidato invalido di guerra ed assimilato deve produrre ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione di un ufficiale sanitario, comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato, come nella dichiarazione, dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo il vincitore del concorso.

Il candidato che sia dipendente statale di ruolo è tenuto a presentare o spedire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, nel termine di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere a) e g), nonché copia integrale dello stato matricolare.

I documenti di cui alle lettere c), d), e) e g) del presente articolo, come pure la copia dello stato matricolare, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare, altresì, che l'interessato era in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che il candidato è tenuto a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive integrazioni e modificazioni.

Il candidato indigente ha facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella allagato B al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibisca il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre amministrazioni.

Tuttavia il profugo dai territori di confine ha facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso l'interessato dovrà indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

Il profugo ha, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione per la nomina accertate dal Segretariato generale del Consiglio di Stato, al quale la documentazione stessa deve essere trasmessa dal capo dell'ufficio cui è stato assegnato il vincitore del concorso, possono essere regolarizzate, a cura dell'interessato entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito avviso.

Il vincitore che non sia in grado di presentare, nei termini stabiliti, i documenti prescritti perché non rilasciati in tempo utile dalla competente autorità nonostante ne sia stata fatta richiesta entro cinque giorni dalla data di ricevimento della lettera di invito di cui al primo comma del presente articolo, può consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, in sostituzione del documento non rilasciato, la ricevuta della richiesta dalla quale risulti la data della stessa. In tal caso il documento deve essere consegnato a pena di decadenza, entro tre mesi dalla data di ricevimento della lettera di invito.

La mancata assunzione in servizio, senza giustificato motivo, entro il termine sopra stabilito, oppure la mancata od incompleta consegna della documentazione stessa nei limiti prescritti o la produzione di documenti affetti da vizi insanabili comportano la decadenza del diritto alla nomina in prova.

## Art. 13.

Il vincitore del concorso, che risulterà in possesso di tutti i requisiti prescritti, sarà nominato commesso in prova per la durata di mesi sei, ai sensi dell'art. 11 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Il medesimo, al termine del suddetto periodo di prova, sarà nominato in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego, con diritto all'indennità prevista dall'art. 10, terzo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il vincitore del concorso che si trovi nelle condizioni previste dalle disposizioni in vigore, sarà esonerato dal periodo di prova.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 luglio 1987

p. Il Presidente: RUBBI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1987  
Registro n. 11 Presidenza, foglio n. 235

## ALLEGATO 1

Schema di domanda  
(da redigersi in carta da bollo  
possibilmente dattiloscritta)

*Avvertenza.* — Da far pervenire o presentare alla:

*Segreteria generale del tribunale amministrativo regionale della Valle d'Aosta - Piazza Accademia S. Anselmo - 11100 AOSTA*

*Presidenza del Consiglio dei Ministri  
Gabinetto - ROMA*

...1... sottoscritt .....  
residente (oppure) domiciliat ... a .....  
(provincia di ..... ) in via .....  
chiede di essere ammesso... al concorso, per titoli, integrato da una prova pratica, per un posto di commesso in prova nel ruolo del personale ausiliario del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, indetto con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 6 luglio 1987 relativamente alla circoscrizione Valle d'Aosta.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

- a) è nat... a ..... il giorno..... mese..... anno ..... e che avendo superato il trentacinquesimo anno di età, ha diritto alla elevazione di tale limite di età essendo in possesso del seguente titolo..... (1);
- b) è cittadino italiano;
- c) è iscritt... nelle liste elettorali del comune di ..... oppure ..... (2);
- d) non ha riportato condanne penali (3);
- e) è in possesso del seguente titolo di studio ..... conseguito nell'anno scolastico..... presso ..... ;
- f) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente ..... (4);
- g) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni ..... (5);
- h) è disposto, in caso di nomina a raggiungere gli uffici della circoscrizione predetta e a prestare servizio per un periodo non inferiore a cinque anni.

Allega i sottoindicati documenti in regola con il bollo, relativi ai titoli che il sottoscritto ritiene valutabili ai fini del concorso, ai sensi dell'art. 4 del bando:

- 1) .....
- 2) .....
- 3) .....

Recapito cui indirizzare le comunicazioni inerenti al concorso

Data, .....

Firma ..... (6)

(1) Indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età prescritto di anni 35.

(2) In caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi.

(3) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se per esse sia intervenuta amnistia, indulto o sia stata concessa la riabilitazione), con gli estremi del relativo provvedimento, ovvero dichiarare la inesistenza di qualsiasi precedente o pendenza penale.

(4) Nel caso che i candidati siano stati giudicati permanentemente o temporaneamente inabili al servizio militare, dovranno indicare l'infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio nei loro confronti.

(5) Indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione di precedenti rapporti di impiego.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

## ALLEGATO 2

*A.) Titoli di studio*  
(fino a punti 12)

1) Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso (licenza elementare) a secondo della valutazione riportata (sino a punti 7).

2) Diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado; diploma di istituto professionale di Stato, parificato o legalmente riconosciuto; frequenza con esito positivo di classe di istituto di istruzione secondaria di primo grado e di istituto professionale di Stato parificato o legalmente riconosciuto (sino a punti 3).

3) Altri titoli di studio, idoneità in concorsi statali per esami, diploma di dattilografia (sino a punti 2).

*B.) Titoli di servizio*  
(fino a punti 10)

1) Servizio comunque prestato alle dipendenze dello Stato, ivi compreso il servizio militare di leva (sino a punti 7).

2) Servizio comunque prestato presso enti pubblici (sino a punti 3).

*C.) Specializzazioni e qualificazioni*  
(fino a punti 8)

1) Attestati di specializzazione o qualificazione di mestiere, rilasciati a seguito di frequenza di corsi; certificati di frequenza con esito positivo, di corsi di specializzazione o qualificazione (sino a punti 4).

2) Patente di guida per autoveicoli e motoveicoli (sino a punti 2,50).

3) Ogni altro titolo attestante particolari capacità o conoscenza che la commissione di concorso ritenga utili ai fini di un migliore disimpegno delle mansioni cui il concorrente dovrà attendere (sino a punti 1,50).

87A9209

## MINISTERO DEL TESORO

**Avviso relativo alla pubblicazione della modificazione alla graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'immissione nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro, a seguito della seconda prova suppletiva.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 7 (datato 14 settembre 1987) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 22 maggio 1987, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1987, registro n. 26, foglio n. 103, che approva la modifica della graduatoria di merito della seconda prova suppletiva degli esami di idoneità per l'immissione nel ruolo della ex carriera di concetto delle direzioni provinciali del Tesoro, indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, ai sensi della legge 6 febbraio 1981, n. 21.

87A9070

**Avviso relativo alla pubblicazione della modificazione alla graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'immissione nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, a seguito della seconda prova suppletiva.**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario al n. 7 (datato 14 settembre 1987) del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro pubblica il decreto ministeriale 21 marzo 1987, registrato alla Corte dei conti l'8 maggio 1987, registro n. 15, foglio n. 265, che approva la modifica della graduatoria di merito degli esami di idoneità per l'immissione nel ruolo della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del Tesoro, indetti con decreto interministeriale 29 maggio 1980, ai sensi della legge 6 febbraio 1981, n. 21.

87A9071

## MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1<sup>a</sup>/B vacante nel comune di Cuneo

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 14 ottobre 1986 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1<sup>a</sup>/B vacante nel comune di Cuneo;

Visto il decreto ministeriale in data 19 dicembre 1986 e successivamente modificato con decreto ministeriale 22 settembre 1987;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

## Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1<sup>a</sup>/B vacante nel comune di Cuneo:

|  |                      |
|--|----------------------|
| 1) Recchia Ezio . . . . .                  | punti 140,489 su 174 |
| 2) Nardelli Antonio . . . . .              | » 139,367 »          |
| 3) Giraldo Mario . . . . .                 | » 133,840 »          |
| 4) Domina Mariano . . . . .                | » 132,883 »          |
| 5) Carlomagno Michele . . . . .            | » 131,215 »          |
| 6) Brun Flavio . . . . .                   | » 130,290 »          |
| 7) Amico Salvatore . . . . .               | » 129,974 »          |
| 8) Cali Francesco . . . . .                | » 129,333 »          |
| 9) Degioanni Andrea . . . . .              | » 128,321 »          |
| 10) Tescaroli Nereo . . . . .              | » 128,142 »          |
| 11) Persegati Umberto . . . . .            | » 127,306 »          |
| 12) Raso Bernardo . . . . .                | » 126,766 »          |
| 13) Rizzo Antonio . . . . .                | » 126,156 »          |
| 14) Sajeve Giuseppe . . . . .              | » 125,891 »          |
| 15) Campagnari Gustavo . . . . .           | » 125,213 »          |
| 16) Scopa Asterino . . . . .               | » 124,392 »          |
| 17) Donato Antonino . . . . .              | » 124,106 »          |
| 18) Manini Giacomo . . . . .               | » 123,870 »          |
| 19) Tabarrini Agostino . . . . .           | » 123,859 »          |
| 20) Rizzo Gerlando . . . . .               | » 123,221 »          |
| 21) Barbero Angelo . . . . .               | » 122,967 »          |
| 22) Longo Libero Benito . . . . .          | » 122,800 »          |
| 23) Sensi Fernando . . . . .               | » 122,617 »          |
| 24) Rachele Gregorio . . . . .             | » 122,616 »          |
| 25) Santoro Domenico . . . . .             | » 122,524 »          |
| 26) Mascolo Guglielmo . . . . .            | » 122,462 »          |
| 27) Fabbro Raffaello . . . . .             | » 122,150 »          |
| 28) Liotta Calogero . . . . .              | » 122,148 »          |
| 29) Franco Vincenzo . . . . .              | » 122,060 »          |
| 30) Minelli Elio . . . . .                 | » 121,072 »          |
| 31) Lentini Graziano Carlantonio . . . . . | » 120,935 »          |
| 32) Voi Ivar . . . . .                     | » 119,849 »          |
| 33) Lucchetti Silvio . . . . .             | » 119,681 »          |
| 34) Calabrese Vittorio . . . . .           | » 118,929 »          |
| 35) Brocato Salvatore . . . . .            | » 118,772 »          |
| 36) Tangredi Giuseppe . . . . .            | » 118,450 »          |
| 37) Panebianco Antonio . . . . .           | » 118,249 »          |
| 38) Galvano Michele . . . . .              | » 116,846 »          |
| 39) Servili Valerio . . . . .              | » 116,512 »          |

|                                      |                      |
|--------------------------------------|----------------------|
| 40) Rotondi Albino . . . . .         | punti 116,227 su 174 |
| 41) Fiorina Sergio . . . . .         | » 115,516 »          |
| 42) Monea Luigi . . . . .            | » 115,284 »          |
| 43) Slongo Roberto . . . . .         | » 112,849 »          |
| 44) Funghini Luigi . . . . .         | » 112,509 »          |
| 45) Commisso Eugenio . . . . .       | » 112,490 »          |
| 46) Orefice Antonino . . . . .       | » 112,003 »          |
| 47) Sartor Gustavo . . . . .         | » 111,166 »          |
| 48) Palma Antonino . . . . .         | » 108,917 »          |
| 49) Schiesaro Gianfranco . . . . .   | » 107,344 »          |
| 50) Potenza Giuseppe Mario . . . . . | » 106,948 »          |
| 51) Ardisson Carlo . . . . .         | » 106,866 »          |
| 52) Porcelli Domenico . . . . .      | » 106,650 »          |
| 53) Ventrella Antonio P.V. . . . .   | » 106,649 »          |
| 54) Bigoni Riccardo . . . . .        | » 105,478 »          |
| 55) Belloli Mario . . . . .          | » 102,743 »          |
| 56) Flora Giuseppe . . . . .         | » 98,691 »           |
| 57) Morra Carlo . . . . .            | » 92,962 »           |
| 58) Politano Giuseppe . . . . .      | » 83,718 »           |
| 59) Parascosso Guido . . . . .       | » 74,916 »           |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 28 settembre 1987

p. Il Ministro: RUSSO

87A9127

Graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario generale di classe 1<sup>a</sup>/B vacante nel comune di Fasano

## IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto il bando di concorso in data 21 marzo 1987 per il conferimento del posto di segretario generale di classe 1<sup>a</sup>/B vacante nel comune di Fasano;

Visto il decreto ministeriale in data 23 maggio 1987 e successivamente modificato con decreto ministeriale 14 settembre 1987 con il quale è stata costituita la predetta commissione;

Vista la graduatoria di merito formata dalla commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Viste le leggi 27 giugno 1942, n. 851; 9 agosto 1954, n. 748; 8 giugno 1962, n. 604; 17 febbraio 1968, n. 107 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749;

## Decreta:

È approvata la graduatoria dei candidati al concorso, per titoli, al posto di segretario generale di classe 1<sup>a</sup>/B vacante nel comune di Fasano:

|                                  |                      |
|----------------------------------|----------------------|
| 1) Scopa Asterino . . . . .      | punti 125,476 su 174 |
| 2) Donato Antonino . . . . .     | » 124,939 »          |
| 3) D'Apolito Vincenzo . . . . .  | » 124,077 »          |
| 4) Santoro Domenico . . . . .    | » 123,357 »          |
| 5) Longo Libero Donato . . . . . | » 122,800 »          |
| 6) Santoro Pasquale . . . . .    | » 121,660 »          |
| 7) Nitti Nicola . . . . .        | » 120,959 »          |
| 8) Calabrese Vittorio . . . . .  | » 119,762 »          |
| 9) Brocato Salvatore . . . . .   | » 119,605 »          |
| 10) Galvano Michele . . . . .    | » 117,679 »          |
| 11) Scordari Nicola . . . . .    | » 116,016 »          |
| 12) Commisso Eugenio . . . . .   | » 113,323 »          |
| 13) Slongo Roberto . . . . .     | » 112,849 »          |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 14) Lerro Domenico          | punti 112,560 su 174 |
| 15) Ventrella Antonio P.V   | » 110,482 »          |
| 16) Spada Giuseppe Luigi    | » 109,599 »          |
| 17) Brindisi Vincenzo.      | » 109,257 »          |
| 18) Zanetti Domenico        | » 107,975 »          |
| 19) Sarno Mario             | » 107,448 »          |
| 20) Maiorano Italo          | » 107,137 »          |
| 21) Perissutti Giannino.    | » 106,199 »          |
| 22) Granatiero Bonaventura. | » 105,895 »          |
| 23) Pucci Eligio            | » 105,324 »          |
| 24) Rinalducci Pietro.      | » 105,149 »          |
| 25) Contessa Vito.          | » 104,286 »          |
| 26) Belloi Mario            | » 103,577 »          |
| 27) Re Giovanni             | » 103,028 »          |
| 28) Apa Leopoldo            | » 102,887 »          |
| 29) Pignatello Filippo      | » 102,797 »          |
| 30) Capizzi Vincenzo.       | » 100,182 »          |
| 31) Marrapodi Elio.         | » 96,830 »           |
| 32) Galea Antonio           | » 82,522 »           |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 2 ottobre 1987

p. Il Ministro: RUSSO

87A9128

## CORTE DEI CONTI

### Diario delle prove scritte del concorso riservato, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione

Le prove scritte del concorso riservato, per esami, a quattro posti di vice direttore di segreteria o di revisione in prova, indetto con decreto presidenziale 17 luglio 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 212 dell'11 settembre 1987), si svolgeranno in Roma, presso il palazzo degli esami, via G. Induno, 4, nei giorni 1° e 2 marzo 1988, con inizio alle ore 8.

87A9211

## ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

### Concorso a diecimilaquattrocentosettanta borse di studio per l'anno scolastico 1987-88 a favore dei figli dei dipendenti in attività di servizio iscritti al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti».

L'ENPAS bandisce concorsi per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1987-88, di diecimilaquattrocentosettanta borse di studio per frequentare corsi di scuola media superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico o accademico 1986-87.

Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti di istruzione media superiore di qualsiasi tipo, facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciute, nonché le scuole europee costituite

nell'ambito della Comunità economica europea e le scuole italiane all'estero o i corsi di studio stranieri superiori e universitari legalmente riconosciuti, ed equivalenti ai corsi della scuola o università italiana.

Per l'anno scolastico 1987-88 non potrà essere conferita più di una borsa di studio per ciascun nucleo familiare.

#### Borse messe a concorso

a) 6.500 da L. 300.000 ciascuna per gli studenti che si iscrivono al 1° anno della scuola media superiore o al conservatorio di musica.

b) 1.000 da L. 300.000 ciascuna per gli studenti che si iscrivono agli anni successivi al primo della scuola media superiore o del conservatorio di musica.

c) 2.300 da L. 400.000 ciascuna per gli studenti che si iscrivono al 1° anno dei corsi universitari o agli istituti di istruzione superiore.

d) 550 da L. 400.000 ciascuna per gli studenti che frequentano i corsi universitari o gli istituti di istruzione superiore successivi al 1° anno.

e) 120 da L. 400.000 ciascuna per gli studenti che frequentano corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento per la durata massima di un triennio.

#### Requisiti per l'ammissione

Per partecipare al concorso occorre:

a) essere figli di dipendenti in attività di servizio appartenenti alle categorie iscritte al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti» ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032.

Sono esclusi dai concorsi i figli dei dipendenti statali non iscritti al predetto fondo di previdenza e precisamente:

1) personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori ad un anno;

2) dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;

3) dipendenti degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;

4) dipendenti della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;

5) personale appartenente alle altre categorie escluse ai sensi degli articoli 2, 39 e 40 del testo unico n. 1032, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973;

b) non essere in ritardo per più di due anni nel corso degli studi;

c) per gli studenti che abbiano frequentato la scuola media, aver conseguito la promozione o il diploma nella sessione estiva dell'anno scolastico 1986-87 con votazione non inferiore a:

«distinto» per coloro che abbiano conseguito il diploma di scuola media inferiore;

8/10 per coloro che abbiano conseguito la promozione ad una classe successiva alla prima delle scuole medie superiori o dei conservatori di musica.

La media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento con esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali fa media anche il voto riportato in educazione fisica;

d) 48/60 per gli studenti che, avendo conseguito il diploma di scuola media superiore, concorrono per il primo anno dei corsi universitari o di istituti superiori;

e) per gli studenti universitari, aver conseguito la licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a 48/60 e l'aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà, con media non inferiore a 24/30. Tale media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie degli anni già frequentati.

Non possono concorrere gli studenti fuori corso;

f) per i concorrenti a borse di studio per i corsi di specializzazione o perfezionamento post-universitario aver conseguito il diploma di laurea da non oltre due anni e con una votazione non inferiore ad 88/110.

*Modalità, termini di presentazione  
e criteri di valutazione delle domande*

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte esclusivamente sul mod. PS 1, da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'ENPAS e presentate ai medesimi uffici entro i seguenti inderogabili termini:

31 dicembre 1987 per gli studenti che nell'anno scolastico 1986-87 abbiano frequentato le scuole medie;

31 gennaio 1988 per gli studenti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1986-87 il diploma di scuola media superiore, si iscrivono al 1° anno dell'Università per l'anno accademico 1987-88;

30 aprile 1988 per gli studenti che, nell'anno accademico 1986-87, abbiano già frequentato corsi universitari e di perfezionamento o specializzazione post-universitaria.

Non saranno prese in considerazione le domande, presentate sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni e quelle non corredate dei certificati richiesti.

Le domande e i documenti sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Le graduatorie saranno formate in base alle norme contenute nel testo unico 26 dicembre 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032).

*Documentazione da produrre a corredo delle domande*

Alle domande da compilare in ogni loro parte, dovranno essere allegati, a pena di nullità i seguenti documenti, in originale o in copia autenticata a norma di legge:

*Per il 1° anno della scuola media superiore:*

1) certificato della scuola dal quale risulti il giudizio complessivo riportato nella sessione di esami dell'anno scolastico 1986-87;

2) certificato attestante l'iscrizione alla prima classe della scuola media superiore nell'anno scolastico 1987-88.

*Per gli anni successivi al 1° della scuola media superiore e per i conservatori di musica:*

1) certificato della scuola dal quale risultino i voti riportati nello scrutinio finale dell'anno scolastico 1986-87;

2) certificato attestante l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico 1987-88. Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati.

*Per il 1° anno dei corsi universitari:*

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a 48/60, riportata nella sessione di esami dell'anno scolastico 1986-87;

2) certificato attestante l'iscrizione al 1° anno del corso universitario nell'anno accademico 1987-88.

*Per i corsi universitari successivi al 1° anno:*

1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore con votazione non inferiore a 48/60;

2) certificato rilasciato dall'Università attestante:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1987-88;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

3) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso.

*Per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento:*

1) certificato dell'Università da cui risulti la votazione riportata nell'esame di laurea (non inferiore a 88/110) nonché la data dell'esame stesso;

2) documento comprovante l'iscrizione al corso post-universitario nell'anno accademico 1987-88 con l'indicazione della sua natura e durata;

3) i concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

*Per tutti i tipi di borse:*

1) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattisi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati.

*Conferma delle borse conferite negli anni precedenti*

Coloro i quali hanno ottenuto il conferimento di borsa di studio negli anni scolastici precedenti, al fine di ottenere la conferma della stessa, dovranno presentare il certificato di iscrizione e frequenza relativo all'anno scolastico 1987-88.

Il documento di cui sopra va presentato presso gli uffici provinciali ENPAS, entro il termine di prescrizione di due anni dalla scadenza.

*La prescrizione decorre:*

a) per le scuole medie superiori, dalla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la conferma;

b) per i corsi universitari dalla data del 31 maggio successivo a quello dell'anno accademico cui si riferisce la conferma.

Ai fini della conferma della borsa di studio, è necessario, per le scuole medie superiori aver conseguito la promozione alla classe superiore e per i corsi universitari aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studio individuale, approvato dal consiglio di facoltà.

La borsa dovrà considerarsi cessata per i ripetenti.

Per l'anno scolastico 1987-88 gli importi delle borse di studio soggette a conferma sono fissati nella medesima misura prevista dal bando di concorso dell'anno in cui è stato concesso il beneficio.

Roma, addì 10 ottobre 1987

*Il commissario: MEUCCI*

87A9236

**Concorso a milleduecentosessanta borse di studio per l'anno scolastico 1987-88 a favore degli orfani dei dipendenti statali iscritti al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti».**

L'ENPAS bandisce concorsi per il conferimento, a decorrere dall'anno scolastico 1987-88, di milleduecentosessanta borse di studio per frequentare corsi di scuola elementare, scuola media inferiore e media superiore ed universitari, sulla base dei risultati conseguiti nell'anno scolastico o accademico 1986-87.



Le borse di studio sono concesse per frequentare istituti di istruzione elementare, media inferiore e superiore di qualsiasi tipo, facoltà o scuole universitarie statali o legalmente riconosciute, nonché le scuole europee costituite nell'ambito della Comunità economica europea e le scuole italiane all'estero o i corsi di studio stranieri superiori e universitari legalmente riconosciuti, ed equivalenti ai corsi della scuola o università italiana.

Per l'anno scolastico 1987-88 non potrà essere conferita più di una borsa di studio per ciascun nucleo familiare.

#### *Borse messe a concorso*

- a) Novanta da L. 400.000 ciascuna per la scuola elementare.
- b) Centonovanta da L. 400.000 ciascuna per la scuola media inferiore.
- c) Cinquecentocinquanta da L. 800.000 ciascuna per le varie classi delle scuole medie superiori e per i vari corsi del conservatorio di musica.
- d) Trecentocinquanta da L. 1.200.000 ciascuna per il primo anno dei corsi universitari o di istituti di istruzione superiore.
- e) Cinquanta da L. 1.200.000 ciascuna per la frequenza dei corsi universitari o di istituti di istruzione superiore successivi al 1° anno.
- f) Trenta da L. 1.200.000 ciascuna per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento, per la durata massima di un triennio.

#### *Requisiti per l'ammissione*

Per partecipare al concorso occorre:

- a) essere orfani degli iscritti al «Fondo di previdenza e credito per i dipendenti civili e militari dello Stato e per i loro superstiti» ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1032, deceduti in attività di servizio o dopo il collocamento a riposo con diritto a pensione, od assegno di riforma od assegno vitalizio o deceduti in posizione ausiliaria o di aspettativa per riduzione di quadri sempreché gli orfani stessi siano nati da matrimonio contratto in data anteriore alla cessazione dal servizio.

Sono equiparati agli orfani i figli degli iscritti capi famiglia dispensati dal servizio senza diritto a pensione per malattie che comportino assoluta e permanente inabilità ad ogni proficuo lavoro.

Sono esclusi dai concorsi gli orfani dei dipendenti statali non iscritti al predetto Fondo di previdenza e precisamente:

- 1) personale civile non di ruolo assunto temporaneamente per i periodi inferiori ad un anno;
- 2) dipendenti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato;
- 3) dipendenti degli uffici ed agenzie locali del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni;
- 4) dipendenti della Cassa integrativa di previdenza per il personale telefonico statale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 134;
- 5) personale appartenente alle altre categorie escluse ai sensi degli articoli 2, 39 e 40 del testo unico n. 1032, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973;
- b) non essere in ritardo per più di un anno nel corso degli studi relativamente alle scuole elementari e medie inferiori e di oltre due anni relativamente alle scuole medie superiori od ai corsi universitari;
- c) per gli studenti che abbiano frequentato la scuola media, aver conseguito la promozione o il diploma nella sessione estiva o autunnale dell'anno scolastico 1986-87;
- d) per gli studenti universitari, l'aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà o gli esami, compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà.

Non possono concorrere gli studenti fuori corso;

- e) per i concorrenti a borse di studio per i corsi di specializzazione o perfezionamento post-universitario aver conseguito il diploma di laurea da non oltre due anni e con una votazione non inferiore ad 88/110.

#### *Modalità, termini di presentazione e criteri di valutazione delle domande*

Le domande di partecipazione al concorso vanno redatte esclusivamente sul mod. PS1-bis, da ritirarsi presso gli uffici provinciali dell'ENPAS e presentate ai medesimi uffici entro i seguenti inderogabili termini:

31 dicembre 1987 per gli studenti che nell'anno scolastico 1986-87 abbiano frequentato le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori;

31 gennaio 1988 per gli studenti che, avendo conseguito nell'anno scolastico 1986-87 il diploma di scuola media superiore, si iscrivono al 1° anno dell'Università per l'anno accademico 1987-88;

30 aprile 1988 per gli studenti che, nell'anno accademico 1986-87, abbiano già frequentato corsi universitari e di perfezionamento o specializzazione post-universitaria.

Non saranno prese in considerazione le domande, presentate sia pure nei suddetti termini, presso altre amministrazioni e quelle non corredate dei certificati richiesti.

Le domande e i documenti sono esenti dalla imposta di bollo ai sensi degli articoli 65 del testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 ed 88 del relativo regolamento, richiamati dagli articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032.

L'esito dei concorsi sarà comunicato a tutti i partecipanti dopo l'approvazione delle relative graduatorie.

Le graduatorie saranno formate in base alle norme contenute nel testo unico 26 febbraio 1928, n. 619 e nel relativo regolamento approvato con regio decreto 7 giugno 1928, n. 1369 (articoli 50 e 57 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1032).

I concorrenti saranno graduati nel seguente ordine:

- a) orfani di ambedue i genitori;
- b) orfani di un genitore dipendente statale.

I concorrenti appartenenti a ciascuna di dette categorie sono graduati tra di loro secondo il profitto, la corrispondenza tra l'età e la scuola frequentata e la condizione economica della famiglia.

In particolare per gli studenti della scuola media superiore la media sarà calcolata in base ai voti riportati nelle materie di insegnamento con l'esclusione dell'educazione fisica, della religione e della condotta. Per gli istituti magistrali fa media anche il voto riportato in educazione fisica.

Per gli studenti universitari, la media sarà calcolata in base ai voti riportati negli esami di tutte le singole materie degli anni già frequentati.

#### *Documentazione da produrre a corredo delle domande*

Alle domande, da compilare in ogni loro parte, dovranno essere allegati, a pena di nullità, i seguenti documenti in originale o in copia autenticata a norma di legge:

*Per la scuola elementare, media inferiore, media superiore e per i conservatori di musica:*

- 1) certificato della scuola dal quale risultino rispettivamente i voti, o il giudizio complessivo riportati nello scrutinio finale o nella sessione di esami dell'anno scolastico 1986-87;
- 2) certificato attestante l'iscrizione alla classe frequentata nell'anno scolastico 1987-88. Non sono validi i certificati rilasciati da scuole o istituti privati anche se autorizzati.

*Per il 1° anno dei corsi universitari:*

- 1) certificato attestante la conseguita licenza di scuola media superiore e la relativa votazione riportata nella sessione di esami dell'anno scolastico 1986-87;
- 2) certificato attestante l'iscrizione al 1° anno del corso universitario nell'anno accademico 1987-88.

*Per i corsi universitari successivi al 1° anno:*

- 1) certificato rilasciato dall'Università attestante:

l'anno di corso e la facoltà cui lo studente è iscritto nell'anno accademico 1987-88;

gli esami superati durante gli anni già frequentati con il voto conseguito in ciascuno di essi;

la dichiarazione che lo studente ha sostenuto negli anni di corso già frequentati gli esami fondamentali previsti dal piano di studi della facoltà o tutti quelli indicati nel piano di studi individuale approvato dal consiglio di facoltà;

- 2) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata o del piano individuale approvato dal consiglio di facoltà, con l'indicazione degli insegnamenti previsti per ogni singolo anno di corso.

*Per i corsi post-universitari di specializzazione o perfezionamento:*

- 1) certificato dell'Università da cui risulti la votazione riportata nell'esame di laurea (non inferiore a 88/110) nonché la data dell'esame stesso;

- 2) documento comprovante l'iscrizione al corso post-universitario nell'anno accademico 1987-88 con l'indicazione della sua natura e durata;

- 3) i concorrenti che abbiano già iniziato il corso di perfezionamento dovranno presentare anche un certificato che attesti il superamento degli esami consigliati per gli anni di corso già frequentati, con le votazioni riportate in ciascun esame.

*Per tutti i tipi di borse:*

- 1) atto di legittimazione, di adozione, di affiliazione, di riconoscimento o dichiarazione giudiziaria o di affidamento qualora trattasi rispettivamente di figli legittimati, adottivi, affiliati, naturali legalmente riconosciuti o giudizialmente dichiarati o di esposti regolarmente affidati.

#### *Conferma delle borse conferite negli anni precedenti*

Coloro i quali hanno ottenuto il conferimento di borsa di studio negli anni scolastici precedenti, al fine di ottenere la conferma della stessa, dovranno presentare il certificato di iscrizione e frequenza relativo all'anno scolastico 1987-88.

Il documento di cui sopra va presentato presso gli uffici provinciali ENPAS, entro il termine di prescrizione di due anni dalla scadenza.

La prescrizione decorre:

- a) per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori, dalla data di inizio dell'anno scolastico cui si riferisce la conferma;

- b) per i corsi universitari, dalla data del 31 maggio successivo a quello dell'anno accademico cui si riferisce la conferma.

Ai fini della conferma della borsa di studio, è necessario, per le scuole elementari, medie inferiori e medie superiori aver conseguito la promozione alla classe superiore e per i corsi universitari aver superato tutti gli esami fondamentali degli anni di corso già frequentati prescritti dalla facoltà, o gli esami compresi quelli complementari, indicati per i singoli anni di corso dal piano di studio individuale, approvato dal consiglio di facoltà.

La borsa dovrà considerarsi cessata per i ripetenti.

Per l'anno scolastico 1987-88 gli importi delle borse di studio soggette a conferma sono fissati nella medesima misura prevista dal bando di concorso dell'anno in cui è stato concesso il beneficio.

Roma, addì 10 ottobre 1987

*Il commissario: MEUCCI*

87A9237

## **AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE**

### **Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte di concorsi pubblici, per titoli ed esami, a posti di primo dirigente nei ruoli dei dirigenti tecnici e amministrativi.**

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a quattro posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti tecnici dell'A.N.A.S., non potranno aver luogo atteso che — per ritardi della commissione esaminatrice — non è ancora terminata la valutazione dei titoli.

Pertanto sarà dato avviso del diario delle prove di esame nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a cinque posti di primo dirigente nel ruolo dei dirigenti amministrativi dell'A.N.A.S., non potranno aver luogo atteso che — per ritardi della commissione esaminatrice — non è ancora terminata la valutazione dei titoli.

Pertanto sarà dato avviso del diario delle prove di esame nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

87A9020

### **Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte di concorsi pubblici, per esami, a posti nella settima qualifica funzionale (ex ingegnere), nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, da destinare presso i compartimenti della viabilità di Aosta, Torino, Milano, Trieste, Venezia, Bologna e Firenze.**

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, ad un posto nella settima qualifica funzionale in prova (ex ingegnere), nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Aosta, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

Il diario delle prove scritte del concorso di cui trattasi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a sei posti nella settima qualifica funzionale in prova (ex ingegnere), nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Torino, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

Il diario delle prove scritte del concorso di cui trattasi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a nove posti nella settima qualifica funzionale in prova (ex ingegnere), nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Milano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

Il diario delle prove scritte del concorso di cui trattasi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione del diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a due posti nella settima qualifica funzionale in prova (ex ingegnere), nel ruolo del personale tecnico della carriera direttiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Trieste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

Il diario delle prove scritte del concorso di cui trattasi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.



Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione del giorno e dell'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto nella sesta qualifica funzionale in prova (ex disegnatore), nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto, da destinare presso il compartimento della viabilità di Genova, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

Il nuovo avviso della prova scritta del concorso di cui trattasi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione del giorno e dell'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta del concorso pubblico, per esami, ad un posto nella sesta qualifica funzionale in prova (ex disegnatore), nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto, da destinare presso il compartimento della viabilità di Venezia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

Il nuovo avviso della prova scritta del concorso di cui trattasi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione del giorno e dell'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta del concorso pubblico, per esami, a due posti nella sesta qualifica funzionale in prova (ex disegnatore), nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto, da destinare presso il compartimento della viabilità di Cagliari, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

Il nuovo avviso della prova scritta del concorso di cui trattasi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

87A9023

**Rinvio della pubblicazione dei diari delle prove scritte di concorsi pubblici, per esami, a posti nella quarta qualifica funzionale (ex assistente), nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, da destinare presso i compartimenti della viabilità di Aosta, Torino, Milano, Trieste, Venezia, Genova, Bologna, Cagliari e Ancona.**

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione del giorno e dell'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta del concorso pubblico, per esami, a quattro posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex assistente), nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Aosta, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

Il nuovo avviso della prova scritta del concorso di cui trattasi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione del giorno e dell'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta del concorso pubblico, per esami, a otto posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex assistente), nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Torino, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

Il nuovo avviso della prova scritta del concorso di cui trattasi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione del giorno e dell'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta del concorso pubblico, per esami, a nove posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex assistente), nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Milano, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

Il nuovo avviso della prova scritta del concorso di cui trattasi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione del giorno e dell'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sei posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex assistente), nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Trieste, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

Il nuovo avviso della prova scritta del concorso di cui trattasi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione del giorno e dell'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sei posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex assistente), nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Venezia, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

Il nuovo avviso della prova scritta del concorso di cui trattasi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione del giorno e dell'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta del concorso pubblico, per esami, a cinque posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex assistente), nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Genova, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

Il nuovo avviso della prova scritta del concorso di cui trattasi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione del giorno e dell'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta del concorso pubblico, per esami, a otto posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex assistente), nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Bologna, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

Il nuovo avviso della prova scritta del concorso di cui trattasi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione del giorno e dell'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sei posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex assistente), nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Cagliari, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

Il nuovo avviso della prova scritta del concorso di cui trattasi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

Per motivi tecnico-organizzativi non è possibile procedere alla pubblicazione del giorno e dell'ubicazione dei locali in cui avrà luogo la prova scritta del concorso pubblico, per esami, a sei posti nella quarta qualifica funzionale in prova (ex assistente), nel ruolo del personale tecnico della carriera esecutiva, da destinare presso il compartimento della viabilità di Ancona, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 10 settembre 1987.

Il nuovo avviso della prova scritta del concorso di cui trattasi sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 15 dicembre 1987.

87A9024

## UNIVERSITÀ DI PAVIA

### Concorso ad un posto di aiuto bibliotecario

#### IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, 686;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 5 giugno 1965, n. 698;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numeri 1077 e 1079;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571;

Vista la legge 19 gennaio 1986, n. 23;

Vista la legge 22 dicembre 1986, n. 910;

Vista la ministeriale 19 gennaio 1987, n. 280, con cui il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del bando di concorso a otto posti di aiuto bibliotecario;

Considerato che l'art. 8, dodicesimo comma, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, prevede la possibilità di coprire i posti ricorrendo alla nomina degli idonei delle graduatorie approvate nell'ultimo triennio;

Considerata altresì l'opportunità di avvalersi di tale facoltà, utilizzando la graduatoria del concorso pubblico, per esami, ad un posto di aiuto bibliotecario nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà o scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università di Pavia (decreto rettorale n. 865 del 20 settembre 1984, registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 1984, registro n. 7, foglio n. 374) mediante la quale possono essere ricoperti due posti, essendo appunto due gli idonei;

Visto il decreto rettorale 4 maggio 1987, n. 2391, con cui è stato emesso il bando di concorso pubblico, per esami, a quattro posti di aiuto bibliotecario presso l'Università di Pavia;

Visto il decreto rettorale 6 maggio 1987, n. 2392, con cui è stato emesso il bando di concorso pubblico, per esami, ad un posto di aiuto bibliotecario presso l'Università di Pavia per la sede periferica dei corsi della facoltà di medicina e chirurgia di Varese;

Decreta:

#### Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di aiuto bibliotecario in prova (parametro 606 iniziale sesto livello), nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà o scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università degli studi di Pavia per la sede periferica della scuola di paleografia e filologia musicale di Cremona.

#### Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

- A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado;
- B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35 salvo l'elevazione consentita dalle norme vigenti.
- C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica).
- D) Godimento dei diritti politici.
- E) Idoneità fisica all'impiego.
- F) Aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

#### Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi della lettera d) dell'art. 127 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti e disposta con motivato decreto rettorale.

#### Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia Strada Nuova, 65, devono essere spedite direttamente entro il termine di trenta giorni che decorre dal giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile, anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

La firma dell'aspirante in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 23 del 27 gennaio 1968 (funzionario competente a ricevere la documentazione: notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare in luogo della predetta autenticazione, è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata opportuna tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della amministrazione stessa.

Nella domanda i candidati debbono dichiarare:

- 1) la data e il luogo di nascita;
- 2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;
- 3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;
- 5) il titolo di studio posseduto, con l'indicazione dell'anno e dell'istituto presso il quale è stato conseguito;
- 6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;
- 7) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;
- 8) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso;
- 9) la lingua straniera prescelta (a scelta del candidato fra francese, inglese e tedesca).

#### Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal precedente art. 4. I requisiti di cui sopra debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dal predetto art. 4 per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

La mancanza anche di uno solo dei requisiti stessi comporterà l'esclusione dal concorso o, comunque, dall'accesso all'impiego.

#### Art. 6.

Gli esami constano:

- 1) di due prove scritte su:
  - a) un tema di cultura generale, con particolare riguardo alla storia e alla letteratura italiana;
  - b) una versione in italiano da una lingua straniera a scelta del candidato fra la francese, l'inglese e la tedesca; per tale versione è consentito l'uso del dizionario;
- 2) di una prova orale su:
  - elementi di storia moderna e contemporanea e di storia della letteratura italiana;
  - elementi di diritto costituzionale ed amministrativo, di statistica e legislazione sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;
  - elementi di bibliografia generale e biblioteconomia e nozioni sull'ordinamento e la legislazione delle università e delle biblioteche.

## Art. 7.

Questa Università darà notizia mediante raccomandata del luogo, del giorno e dell'ora in cui si terranno le prove d'esame.

I candidati sono ammessi con riserva al concorso.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno 7/10 nelle prove scritte e non meno di 6/10 in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguono l'ammissione al colloquio ne viene data comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dal terzo comma dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intende superato se il candidato non ottenga almeno una votazione di 6/10.

## Art. 8.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

A) Fotografia recente, applicata su carta da bollo, con la firma dell'aspirante, autenticata dal sindaco o da un notaio.

B) Tessera ferroviaria personale, se il candidato è dipendente statale.

C) Tessera postale o porto d'armi o patente automobilistica o passaporto o carta d'identità.

## Art. 9.

Le sedute della commissione, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario è affisso all'albo della sede di esame.

## Art. 10.

I candidati che abbiano superato il colloquio ed intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza alla nomina in quanto appartengono ad una delle categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e dalla legge 2 aprile 1968, n. 482) sono tenuti ad esibire i relativi documenti, in originale o copia autenticata, purché in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

Il termine per la presentazione dei suddetti documenti ai fini della precedenza o preferenza, è di giorni venti, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli concorrenti hanno sostenuto il colloquio.

I documenti si considerano prodotti in tempo utile, anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I suddetti documenti dovranno essere inviati al magnifico rettore dell'Università degli studi di Pavia, strada Nuova, 65.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengono a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

## Art. 11.

Espletate le prove del concorso, la commissione forma la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva di cui all'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 686/57.

L'amministrazione procederà quindi in conformità a quanto previsto dall'art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23.

La graduatoria generale di merito sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dal giorno successivo a quello della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per eventuali impugnative.

## Art. 12.

La presentazione dei documenti di rito, attestante il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego pubblico, dovrà avvenire entro il primo mese di servizio.

Tali documenti, redatti in carta legale, si considerano prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I predetti documenti di rito da produrre per l'ammissione all'impiego sono i seguenti:

a) diploma originale, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo autenticata nei modi di cui dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 14 della legge 14 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera A), del presente bando;

b) estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero, che non è incorso in alcuna delle cause che, ai termini delle vigenti disposizioni, ne impediscono il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale concorre.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare o spedire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento nel termine di cui al primo comma del presente articolo i documenti di cui alle lettere a) e g), nonché una copia integrale dello stato matricolare.

I nuovi assunti saranno invitati a regolarizzare entro trenta giorni, pena la decadenza, la documentazione incompleta o affetta da vizio sanabile.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto.

Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricasazione del visto devono essere comunque compensate.

## Art. 13.

I documenti di cui alle lettere c), d), e), g), del precedente articolo, come pure la copia dello stato matricolare debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I certificati di cui alle lettere c) e d) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso. Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.



I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 27 della tabella allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

I profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tale caso dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

#### Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nel decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e nella legge 22 agosto 1985, n. 444.

#### Art. 15.

Ai vincitori del concorso, nominati in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari delle biblioteche di facoltà o scuole, dei seminari e degli istituti scientifici presso l'Università di Pavia, compete il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 luglio 1984, n. 571 (parametro 606-iniziale, sesta qualifica).

Il periodo di prova ha la durata di mesi sei. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole della commissione per il personale di cui all'art. 5 della legge 25 ottobre 1977, n. 808.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego con diritto all'indennità prevista dalle disposizioni vigenti. I vincitori non potranno ottenere il trasferimento nei primi cinque anni di servizio.

Il presente decreto sarà inviato alla ragioneria regionale dello Stato di Milano per il controllo ed il riscontro di contabilità e per il successivo inoltro alla delegazione della Corte dei conti della Lombardia.

Pavia, addì 6 maggio 1987

*Il rettore:* CASTELLANI

*Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale di Milano, addì 6 ottobre 1987*

*Registro n. 12 Università, foglio n. 394*

ALLEGATO

Schema da seguire  
nella compilazione della domanda  
(da inviarsi su carta legale)

*Al magnifico rettore dell'Università  
degli studi Strada Nuova, 65  
PAVIA*

Il sottoscritto..... (le donne coniugate devono indicare, nell'ordine: 1) il nome ed il cognome proprio, 2) il cognome del marito), nato a ..... (provincia .....), il....., e residente in ..... via ..... n..... chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, ad un posto di aiuto bibliotecario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto degli aiuto bibliotecari presso l'Università di Pavia, per la sede periferica della scuola di paleografia e filologia musicale di Cremona.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

- 1) è cittadino italiano;
- 2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (1).....
- 3) non ha riportato condanne penali (2);
- 4) è in possesso del seguente titolo di studio.....
- conseguito in data ..... presso.....
- 5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente.....
- 6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni.....
- 7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera d), del testo unico.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite di età in quanto (3).

Data,

Firma (4).

Recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

(1) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(2) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate (anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso.

(3) Tale precisazione deve essere dichiarata solo dai candidati che abbiano superato il limite di età previsto dal bando.

(4) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali e per coloro che prestano servizio militare è sufficiente il visto il capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

87A9179

## UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

### Concorso ad un posto di assistente tecnico

#### IL RETTORE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 766;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 5 marzo 1961, n. 158;

Vista la legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Vista la legge 29 settembre 1964, n. 862;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 11 dicembre 1969, n. 910;

Vista la legge 3 giugno 1970, n. 380;

Visto il decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazione, della legge 19 ottobre 1970, n. 744;

Visto il regolamento di esecuzione della succitata legge 3 novembre 1961, n. 1255;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 e n. 1079;

Visto il decreto-legge 1° ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1973, n. 766, ed in particolare l'art. 8;

Vista la legge 25 ottobre 1977, n. 808, ed in particolare l'art. 2;

Vista la circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 351/A2 del 7 giugno 1978;

Considerato che in applicazione dell'art. 2, ultimo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808, detto bando deve essere inviato al Ministero della pubblica istruzione previa registrazione da parte della competente delegazione regionale della Corte dei conti per la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;



Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la circolare n. 524 del 18 febbraio 1981;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1981, n. 270;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981;

Vista la deliberazione n. 1488 del 12 ottobre 1984 della sezione di controllo della Corte dei conti;

Visto il decreto ministeriale 20 maggio 1983;

Visto il decreto ministeriale 5 luglio 1980, registrato alla Corte dei conti il 7 febbraio 1981, registro n. 11, foglio n. 116, con il quale il Ministero della pubblica istruzione ha assegnato sette posti di tecnico coadiutore tra i quali un posto presso l'istituto di microbiologia per le esigenze della seconda cattedra;

Vista la nota prot. 280 del 19 gennaio 1987, con la quale il Ministero della pubblica istruzione ha autorizzato l'emissione del presente bando di concorso, ai sensi della legge n. 910/86;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso pubblico, per esami, ad un posto di assistente tecnico (sesta qualifica funzionale) area funzionale tecnico-scientifica, presso l'istituto di microbiologia per le esigenze della seconda cattedra della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Titolo di studio richiesto per l'ammissione al concorso: diploma di maturità scientifica o maturità professionale di tecnico di laboratorio chimico biologico.

Art. 3.

Gli aspiranti al concorso devono aver compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il quarantesimo alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti (legge 3 giugno 1978, n. 288). La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati civili di ruolo dello Stato, nonché per i sottufficiali del Ministero della difesa (Esercito, Marina, Aeronautica) cessati dal servizio ai sensi dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta, altresì, per gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente delle Forze armate e dei Corpi di polizia, nonché per i militari in servizio continuativo di detti Corpi.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte in carta bollata ed indirizzate al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, dovranno pervenire all'Università stessa entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione al concorso spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Esse dovranno contenere il cognome, il nome e preciso domicilio eletto dal concorrente ai fini del concorso. Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da nubile anche quello da coniugata. Il candidato dovrà inoltre dichiarare sotto la sua responsabilità e a pena esclusione dal concorso:

a) la data e il luogo di nascita;

b) il possesso della cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

c) il comune ove è iscritto nelle liste elettorali ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) di non aver mai riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso; in caso contrario indicare le condanne riportate, la data di sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto, non menzione, ecc. e anche se nulla risulta sul casellario giudiziale. I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura degli stessi;

e) il titolo di studio;

f) la sua posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) i servizi eventualmente prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego;

h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

i) i titoli che danno diritto ad elevazione del limite massimo di età per l'ammissione al concorso.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una delle autorità già indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Gli interessati devono redigere le domande secondo il fac-simile allegato al presente bando di cui fa parte integrante e con tutti gli elementi in esso richiesti.

L'amministrazione può disporre in qualunque momento con decreto motivato del rettore, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

I requisiti per l'ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo della domanda.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Art. 5.

La commissione è nominata e composta ai sensi dell'art. 17 (titolo II) del decreto ministeriale 20 maggio 1983. Per le modalità di espletamento del concorso si osservano in quanto applicabili le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981 e nel decreto ministeriale 20 maggio 1983.

Art. 6.

Gli esami consisteranno in una prova scritta, una prova pratica e una prova orale (vedi allegato programma).

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di merito che abbiano e che intendano far valere i titoli di preferenza a parità di merito in quanto appartengono ad una o più categorie previste dall'art. 5, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (quale risulta integrato dall'art. 11 della legge 5 ottobre 1962, n. 1539, dall'art. 2 della legge 14 ottobre 1966, n. 851 e della legge 2 aprile 1968, n. 482) saranno tenuti a presentare o far pervenire, per loro diretta iniziativa, i documenti relativi, in originale o copia autenticata, in regola con le vigenti disposizioni fiscali, al magnifico rettore dell'Università degli studi «La Sapienza» di Roma - Settore concorsi e nomine personale non docente, entro e non oltre il termine di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i singoli candidati avranno sostenuto l'ultima delle prove previste dall'allegato programma d'esame.

Si considerano prodotti in tempo utile i documenti spediti a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine suindicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

#### Art. 7.

Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 ed in applicazione del disposto di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, i vincitori saranno invitati, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, a presentare entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di effettiva assunzione in servizio (art. 23 della legge 29 gennaio 1986, n. 23) i seguenti documenti:

- 1) estratto dell'atto di nascita;
- 2) certificato comprovante il godimento dei diritti politici attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;
- 3) certificato comprovante il possesso della cittadinanza italiana o titolo che dà luogo alla equiparazione, attestante il possesso del requisito anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione;
- 4) certificato generale del casellario giudiziale;
- 5) certificato dei carichi penali pendenti;
- 6) originale del titolo di studio o copia autenticata di esso, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione dell'originale;
- 7) copia integrale dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o certificato di esito di leva nel caso in cui l'aspirante sia stato dichiarato riformato o rivedibile. (I candidati che rientrano nella categoria di cui all'art. 3 del presente bando dovranno inoltre presentare i documenti comprovanti la loro appartenenza alle categorie stesse);
- 8) certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria locale o da un medico militare o medico condotto o dall'ufficiale sanitario attestante la sana e robusta costituzione e l'idoneità fisica e psichica all'impiego.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione, il certificato ne deve fare menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio suddetto.

Nel certificato stesso dovrà essere precisato che è stato eseguito l'accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I candidati invalidi di guerra ed assimilati dovranno produrre, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può essere di pregiudizio alla salute o alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

L'amministrazione si riserva, comunque la facoltà di sottoporre i candidati a visita medica da parte di un sanitario di fiducia;

- 9) firma autenticata su fotografia recente del candidato;

10) dichiarazione in data recente, attestante se il candidato ricopra o meno altri posti retribuiti alle dipendenze dello Stato, di Enti pubblici o aziende private o se fruisca comunque di redditi di lavoro subordinato ed in caso affermativo relativa opzione. Detta dichiarazione deve contenere le eventuali indicazioni concernenti le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego (art. 1, lettera g), del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686). Deve essere rilasciata in carta libera ed anche se negativa.

I documenti di rito dovranno essere conformi alle leggi sia per quanto concerne il bollo sia per quanto attiene alla legalizzazione.

Quelli di cui ai numeri 2), 3), 4), 5), 8), 9) dovranno inoltre essere di data non anteriore a tre mesi rispetto alla data della rettorale con cui sono stati richiesti. A termine dell'ultimo comma del succitato art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, gli appartenenti al personale statale di ruolo debbono presentare, nel termine sopra indicato, una copia integrale dello stato matricolare, il titolo di studio ed il certificato medico, e sono esonerati dalla presentazione degli altri documenti di rito.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

#### Art. 8.

La graduatoria dei vincitori e quella eventuale degli idonei sarà formata in base ai risultati degli esami, nonché dai titoli di preferenza stabiliti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella eventuale degli idonei sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte II, di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui sopra nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

#### Art. 9.

*I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso i locali della seconda cattedra di microbiologia - istituto di microbiologia - facoltà di medicina e chirurgia - città universitaria - Piazzale Aldo Moro, 5 - Roma, per sostenere le prove d'esame.*

Il diario delle suddette prove è così fissato:

*ore 9 dell'ottantesimo e ottantunesimo giorno non festivo successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando.*

#### Art. 10.

Tutte le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al candidato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno con tassa a carico del destinatario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti Delegazione regionale per il Lazio, per la registrazione.

Roma, addì 21 marzo 1987

Il rettore: RUBERTI

*Registrato alla Corte dei conti Delegazione regionale per il Lazio, addì 22 giugno 1987  
Registro n. 23 Università, foglio n. 302*

ALLEGATO I

#### PROGRAMMA D'ESAME

*Prova scritta:* archiviazione e catalogazione del materiale didattico e scientifico in un istituto di microbiologia, anche con l'uso del computer. Criteri di classificazione dei microrganismi riguardanti la patologia umana. Nozioni tecniche sui più moderni metodi diagnostici: ELISA, RIA, Fluorescenza, Colture cellulari.

*Prova pratica:* ricerche microscopiche. Preparati a fresco e colorati. Terreni di coltura. Allestimento delle colture per batteri aerobi ed anaerobi. Antibiotogramma. Sterilizzazione. Prove biologiche negli animali. Uso delle principali apparecchiature necessarie alle indagini microbiologiche (bilance, centrifughe, spettrofotometro, piaccametro, sistemi automatizzati per l'identificazione e per la determinazione della sensibilità dei microrganismi agli antibiotici ecc.).

*Prova orale:* nozioni fondamentali sugli schizomiceti, virus e miceti. Nozioni fondamentali sui principali criteri di valutazione statistica.

Schema esemplificativo della domanda  
(da redigersi su carta bollata in vigore)

*Al magnifico rettore dell'Università  
degli studi «La Sapienza» -  
Settore concorsi e nomine perso-  
nale non docente - Piazzale Aldo  
Moro n. 5 - 00185 ROMA*

..l. sottoscritt. (A) .....  
nat. a ..... (provincia di .....)  
il ..... (1) e residente in .....  
(provincia di .....) via .....  
chiede di essere ammess. a partecipare al concorso pubblico, per esami,  
per il conferimento di un posto di assistente tecnico presso l'Istituto di  
microbiologia per le esigenze della seconda cattedra della facoltà di  
medicina e chirurgia di codesta Università di cui al concorso pubblicato  
nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale -  
n. 245 del 20 ottobre 1987.

A tal fine dichiara:

- 1) di essere cittadino italiano;
- 2) di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di ..... (2);
- 3) di non aver mai riportato condanne penali e di non aver  
procedimenti penali in corso (3);
- 4) di essere in possesso del seguente titolo di studio ..... (4);
- 5) per quanto riguarda gli obblighi militari la sua posizione è la  
seguente: ..... (5);
- 6) di aver prestato servizio (o prestare servizio) presso pubbliche  
amministrazioni dal ..... al ..... in qualità di  
..... (5);
- 7) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso  
una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto  
da altro impiego statale per averlo conseguito mediante produzione di  
documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;
- 8) di eleggere il proprio domicilio in .....  
(città, via, c.a.p.) tel. ....

Data, .....

Firma ..... (6)

(A) Le aspiranti coniugate dovranno indicare oltre il cognome da  
nubile quello da coniugate.

(1) Per fruire dell'elevazione del limite massimo di età, il candidato  
deve indicare il titolo che gli consenta tale beneficio.

(2) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali  
indicare i motivi.

(3) In caso contrario indicare le condanne riportate, la data di  
sentenza dell'autorità giudiziaria che l'ha emessa; da indicare se è stata  
concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, non menzione, ecc. e  
anche se nulla risulta sul casellario giudiziale.

I procedimenti penali devono essere indicati qualsiasi sia la natura  
degli stessi. Si richiama l'attenzione del candidato sulle conseguenze  
penali che possono scaturire dall'aver reso dichiarazioni non veritiere.

(4) Indicare il titolo richiesto dal bando di concorso.

(5) Indicare gli eventuali servizi prestati come impiegato presso  
pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti  
rapporti di pubblico impiego.

(6) La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da una  
delle autorità indicate nell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15  
(funzionario competente a ricevere la documentazione, notaio,  
cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal  
sindaco).

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel  
quale prestano servizio.

87A9074

## UNIVERSITÀ DI BARI

### Diario delle prove d'esame del concorso pubblico ad un posto di tecnico laureato

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un  
posto di tecnico laureato (settima qualifica funzionale), presso l'Istituto  
di anatomia umana normale per le esigenze della cattedra di istologia ed  
embriologia generale della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università  
degli studi di Bari, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta  
Ufficiale* - serie generale - n. 194 del 21 agosto 1987, si svolgeranno  
presso il suddetto istituto - Policlinico - piazza Giulio Cesare - Bari, alle  
ore 8,30 dei giorni 16, 17 e 18 novembre 1987.

87A8959

## REGIONE LAZIO

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LT/3

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, e per chiamata  
diretta, presso l'unità sanitaria locale LT/3, a:

- un posto di operatore tecnico - conduttore di caldaie;
- un posto di collaboratore coordinatore amministrativo;
- un posto di assistente amministrativo;
- due posti di coadiutore amministrativo;
- un posto di biologo collaboratore;
- due posti di operatore professionale di prima categoria tabella M  
- personale di vigilanza e ispezione;
- due posti di assistente tecnico di cui uno perito nucleare e uno  
geometra;
- due posti di aiuto di medicina nucleare - area funzionale di  
medicina;
- un posto di aiuto di pneumologia - area funzionale di medicina;
- un posto di dirigente sanitario - medicina legale e delle  
assicurazioni - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta  
legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo  
giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta  
Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale  
della regione n. 30 del 30 ottobre 1987, parte terza.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale  
dell'U.S.L. in Latina.

87A9162

### Concorso ad un posto di direttore sanitario presso il presidio ospedaliero «S. Camillo» dell'unità sanitaria locale RM/16

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di  
direttore sanitario presso il presidio ospedaliero «S. Camillo» dell'unità  
sanitaria locale RM/16.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta  
legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo  
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella  
*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino  
ufficiale della regione n. 20 del 20 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L.  
in Roma.

87A9092

**Reveca del concorso a due posti di primario ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale RM/17**

È revocato il concorso a due posti di primario ospedaliero di medicina generale presso l'unità sanitaria locale RM/17 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 43 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 151 del 1° luglio 1987.

87A9098

**REGIONE LIGURIA**

**Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 3.**

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia presso l'unità sanitaria locale n. 3.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Imperia.

87A9096

**Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di dermatologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 11.**

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di dermatologia - area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 11.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Genova.

87A9097

**REGIONE EMILIA-ROMAGNA**

**Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 2**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 2, a:

- un posto di assistente medico di diabetologia;
- un posto di ingegnere civile.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 111 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Piacenza.

87A9144

**REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA**

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 7**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 7, a:

*Ruolo sanitario:*

- un posto di veterinario coadiutore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali;
- un posto di primario ospedaliero di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 115 del 25 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore amministrazione del personale - ufficio concorsi ed assunzioni dell'U.S.L. in Udine.

87A9093

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

*Ruolo sanitario:*

- un posto di assistente medico di radiologia;
- due posti di assistente medico di chirurgia generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 113 del 18 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi - settore personale dell'U.S.L. in Ialmico frazione di Palmanova (Udine).

87A9188

**REGIONE VENETO**

**Concorso ad un posto di primario ospedaliero di pediatria area funzionale di medicina, presso l'unità sanitaria locale n. 13**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di pediatria - area funzionale di medicina, a tempo pieno per lo stabilimento ospedaliero di Asolo, presso l'unità sanitaria locale n. 13.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 54 del 18 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. - stabilimento ospedaliero di Montebelluna (Treviso).

87A9148

**REGIONE UMBRIA****Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 3**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 3, a:

- un posto di aiuto corresponsabile dell'istituto di medicina del lavoro - area funzionale medicina;
- un posto di aiuto corresponsabile della clinica medica - sezione trapianto del midollo - area funzionale medicina;
- un posto di aiuto di chirurgia - area funzionale chirurgia;
- un posto di vice direttore sanitario - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica;
- un posto di assistente della clinica oculistica - area funzionale chirurgia;
- un posto di assistente di ostetricia e ginecologia per i consultori materno infantili - area funzionale chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei prescritti documenti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 72 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Perugia.

**87A9150****REGIONE PIEMONTE****Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 27**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 27, a:

- un posto di assistente medico di ortopedia - traumatologia - area funzionale di chirurgia;
- un posto di operatore professionale collaboratore - logopedista;
- un posto di operatore professionale collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei prescritti documenti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Ciriè (Torino).

**87A9099****Concorso ad un posto di assistente di pneumologia presso l'unità sanitaria locale n. 45**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di pneumologia presso l'unità sanitaria locale n. 45.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei prescritti documenti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Vercelli.

**87A9155****Concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 59.**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 59.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei prescritti documenti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale dell'U.S.L. in Dronero (Cuneo).

**87A9100****Concorso ad un posto di veterinario dirigente - area funzionale dell'igiene, della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 61.**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario dirigente - area funzionale dell'igiene, della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 61.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio del personale (ufficio concorsi) dell'U.S.L. in Savigliano (Cuneo).

**87A9291****Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 62**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 62, a:

- un posto di veterinario coadiutore - area funzionale sanità animale, igiene dell'allevamento e della produzione animale;
- un posto di veterinario coadiutore - area funzionale igiene della produzione e commercializzazione degli alimenti di origine animale;
- un posto di vice direttore amministrativo - area operativa: servizi sanitari.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei prescritti documenti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio segreteria dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

**87A9090**

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di vice direttore sanitario per il servizio assistenza sanitaria integrativa di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 62.**

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore sanitario per il servizio assistenza sanitaria integrativa di base - area funzionale di prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 62.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei prescritti documenti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio segreteria dell'U.S.L. in Fossano (Cuneo).

87A9091

## REGIONE CALABRIA

**Concorso ad un posto di primario di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 19**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 19.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 dell'11 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Chiaravalle Centrale (Catanzaro).

87A9035

**Concorso riservato ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero oculista presso l'unità sanitaria locale n. 31**

È indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero oculista per la divisione di oculistica degli ospedali riuniti presso l'unità sanitaria locale n. 31.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 35 del 18 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Reggio Calabria.

87A9039

## REGIONE PUGLIA

**Concorso ad un posto di operatore tecnico A.S.T. - idraulico presso l'unità sanitaria locale TA/5**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore tecnico A.S.T. idraulico presso l'unità sanitaria locale TA/5.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei prescritti documenti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 143 del 20 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione personale dell'U.S.L. in Taranto.

87A9103

**Concorsi riservati a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/9**

Sono indetti concorsi riserva;

nove posti di aiuto di ostetricia e ginecologia;

dodici posti di aiuto di pediatria;

quattro posti di aiuto di psichiatria;

tredici posti di aiuto di cardiologia;

un posto di aiuto di cardiocirurgia;

undici posti di aiuto di ortopedia e traumatologia;

cinque posti di aiuto di dermatologia;

sei posti di aiuto di neurologia;

due posti di aiuto di reumatologia;

quattro posti di aiuto di nefrologia;

tre posti di aiuto di gastroenterologia;

tre posti di aiuto di immunoematologia e trasfusione;

venti posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

sei posti di aiuto di analisi chimico cliniche;

dodici posti di aiuto di radiologia medica;

tre posti di aiuto di malattie infettive;

un posto di aiuto di medicina del lavoro;

due posti di aiuto di endocrinologia;

sette posti di aiuto di pneumologia;

tre posti di aiuto di urologia;

tre posti di aiuto di chirurgia plastica;

cinque posti di aiuto di oculistica;

quattro posti di aiuto di otorinolaringoiatria;

un posto di aiuto di odontoiatria;

un posto di aiuto di medicina nucleare;

due posti di aiuto di chirurgia pediatrica;

un posto di aiuto di anatomia patologica.

*Presidio ospedaliero «D. Cotugno»:*

undici posti di aiuto di pneumologia;

due posti di aiuto di chirurgia toracica;

due posti di aiuto di cardiologia (divisione);

quattro posti di aiuto di anestesia e rianimazione;

un posto di aiuto di chirurgia generale (servizio di pronto soccorso e accettazione);

un posto di aiuto di medicina generale (servizio di pronto soccorso e accettazione).

Per i requisiti di ammissione e lo svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, al decreto ministeriale 30 gennaio 1982 e 3 dicembre 1982 e alla legge n. 207 del 20 maggio 1985.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 170 dell'8 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio amministrazione del personale dell'U.S.L. presso il presidio ospedaliero «Consorziale» in Bari.

87A9181

### **Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/14**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/14, a:

- un posto di assistente medico di psichiatria - area funzionale di medicina;
- due posti di psicologo collaboratore;
- un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario visitatore;
- un posto di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 165 del 1° ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Acquaviva delle Fonti (Bari).

**87A9094**

### **Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale LE/12**

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale LE/12, a:

- un posto di assistente medico per l'area funzionale di prevenzione e sanità pubblica (ex medico condotto);
- un posto di psicologo collaboratore;
- un posto di assistente sociale collaboratore;
- due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - ostetrica;
- un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere/a professionale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento al Bollettino ufficiale della regione n. 159 del 24 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio di amministrazione del personale dell'U.S.L. in Tricase (Lecce).

**87A9036**

## **REGIONE SICILIA**

### **Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 54**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 54, a:

#### **EQUIPE PLURIDISCIPLINARE**

#### **Ruolo sanitario:**

- un posto di aiuto corresponsabile di psichiatria;
- un posto di aiuto corresponsabile di neurologia;
- un posto di aiuto corresponsabile di audiologia;
- un posto di aiuto corresponsabile di oculistica;
- un posto di aiuto corresponsabile di medicina generale;
- un posto di operatore professionale collaboratore (fisioterapista);
- un posto di operatore professionale collaboratore (terapista riabilitazione).

#### **Ruolo tecnico:**

- un posto di sociologo coadiutore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi sarà pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 45 del 24 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Lercara Friddi (Palermo).

**87A9149**

### **Revoca del concorso ad un posto di primario per la divisione di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 16.**

È revocato il concorso ad un posto di primario per la divisione di ostetricia e ginecologia presso il presidio ospedaliero dell'unità sanitaria locale n. 16 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 13 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 213 del 12 settembre 1987.

**87A9101**

## **REGIONE VALLE D'AOSTA**

### **Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, a:

- un posto di dirigente sanitario di medicina legale da assegnare all'unità operativa di medicina legale;
- un posto di veterinario dirigente;
- un posto di assistente medico di immunoematologia e servizio trasfusionale - area funzionale di medicina, con rapporto di lavoro a tempo pieno;
- nove posti di operatore professionale collaboratore - tecnico di igiene e tutela dell'ambiente;
- un posto di operatore tecnico - elettricista;
- due posti di operatore tecnico - addetto alla sala mortuaria ed autoptica ed alle attività di necroforo.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel supplemento ordinario 1° ottobre 1987 al Bollettino ufficiale della regione n. 18 del 25 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

**87A9145**

### **Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta.**

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, a:

- un posto di ingegnere da assegnare all'unità operativa di igiene pubblica ed ambientale, dell'alimentazione e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- cinque posti di operatore professionale collaboratore - ostetrica.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel supplemento ordinario 1° ottobre 1987 al Bollettino ufficiale della regione n. 18 del 25 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'assessorato regionale alla sanità ed assistenza sociale in Aosta.

**87A9146**



**REGIONE ABRUZZO****Concorsi a posti di personale di varie qualifiche  
presso l'unità sanitaria locale n. 15**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

- un posto di primario ospedaliero di psichiatria;
- tre posti di psicologo collaboratore;
- un posto di sociologo collaboratore;
- due posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di elettroencefalografia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei prescritti documenti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 15 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Vasto (Chieti).

8/A9088

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a tre posti di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 15.**

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a tre posti di direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 15.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 26 del 15 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Vasto (Chieti).

87A9089

**REGIONE BASILICATA****Concorso ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia in formazione dell'area funzionale di chirurgia presso l'unità sanitaria locale n. 2.**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di ostetricia e ginecologia in formazione dell'area funzionale di chirurgia presso l'unità sanitaria locale n. 2.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 39 del 1° settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Potenza.

87A9161

**Aumento, da due a tre, del numero dei posti del concorso ad operatore tecnico - autista, presso l'unità sanitaria locale n. 7**

Il numero dei posti ad operatore tecnico - autista, presso l'unità sanitaria locale n. 7 di cui all'avviso pubblicato alla pagina 45 della *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 75 del 31 marzo 1987, è elevato da due a tre.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 11 del 1° marzo 1987.

87A9158

**REGIONE TOSCANA****Concorsi a posti di personale di varie qualifiche  
presso l'unità sanitaria locale n. 10/C**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/C, a:

- un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - logopedista;
- sei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapeuta della riabilitazione.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 16 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al centro amministrativo-organizzativo dell'U.S.L. - unità operativa amministrazione del personale, in Firenze.

87A9147

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche  
presso l'unità sanitaria locale n. 10/E**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/E, a:

- un posto di analista collaboratore;
- tre posti di medico assistente di oculistica - area funzionale di chirurgia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso ad un posto di analista collaboratore è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 48 del 23 settembre 1987 e quello del concorso a tre posti di medico assistente di oculistica è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi agli uffici amministrativi dell'U.S.L. in Firenze.

87A9182

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 10/H

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 10/H, a:

- due posti di assistente tecnico - programmatore centro elettronico;
- tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia;
- un posto di assistente tecnico - geometra;
- un posto di assistente tecnico medico - area funzionale di medicina (dermatologia);
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia diagnostica - area funzionale di medicina;
- un posto di dirigente sanitario (unità operativa di prevenzione, igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro);
- un posto di assistente medico di anatomia patologica - area funzionale di medicina;
- tre posti di assistente medico di radiodiagnostica - area funzionale di medicina.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 49 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa amministrazione del personale dell'U.S.L. in Bagno a Ripoli (Firenze).

87A9187

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 13

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 13, a:

- due posti di assistente medico - unità operativa biotossicologia - area funzionale prevenzione, igiene e sanità pubblica;
- un posto di assistente sociale collaboratore;
- quarantanove posti di operatore tecnico coordinatore;
- un posto di fisico dirigente - unità operativa fisica ambientale;
- un posto di fisico coadiutore - unità operativa fisica sanitaria;
- un posto di biologo dirigente - unità operativa immunologia, microbiologia genetica II;
- tre posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 47 del 16 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Livorno.

87A9154

### Concorso ad un posto di veterinario dirigente - igiene produzione e commercializzazione alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 20/A.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di veterinario dirigente - igiene produzione e commercializzazione alimenti di origine animale, presso l'unità sanitaria locale n. 20/A.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 51 del 14 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'unità operativa del personale in Montevarchi (Arezzo).

87A9159

**Aumento, da sette a trentacinque, del numero dei posti e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 31.**

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 31 (il numero dei posti è elevato a trentacinque).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 50 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Montepulciano (Siena).

87A9153

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 32

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 32, a:

- un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - terapeuta della riabilitazione;
- cinque posti di operatore professionale coordinatore - capo-sala di cui uno riservato alle categorie protette ai sensi della legge n. 482/68;
- sei posti di assistente amministrativo di cui due riservati alle categorie protette ai sensi della legge n. 482/68;
- due posti di collaboratore amministrativo di cui uno riservato alle categorie protette ai sensi della legge n. 482/68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione del 28 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. in Casteldelpiano (Grosseto).

87A9157

## REGIONE LOMBARDIA

### Concorso a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 8

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 8, a:

- un posto di psicologo collaboratore - ruolo sanitario;
- un posto di assistente tecnico - ruolo tecnico.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 S.L. del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Busto Arsizio (Varese).

87A9183

**Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a ventisei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 8.**

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, a ventisei posti di operatore professionale di prima categoria collaboratore - infermiere professionale, presso l'unità sanitaria locale n. 8.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il 30 ottobre 1987.

Il testo integrale del bando di riapertura del termine è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria affari generali dell'U.S.L. in Busto Arsizio (Varese).

87A9037

**Concorso ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 20**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Chiavenna (Sondrio).

87A9152

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 42**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 42, a:

- un posto di tecnico di laboratorio medico;
- un posto di farmacista collaboratore.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 34 del 26 agosto 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Orzinuovi (Brescia).

87A9032

**Concorso ad un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 68.**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 68.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 40 del 7 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio segreteria dell'U.S.L. in Rho (Milano).

87A9027

**Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 47**

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 47, a:

- un posto di ingegnere presso il servizio igiene pubblica ed ambientale e tutela della salute nei luoghi di lavoro;
- un posto di assistente medico di psichiatria;
- un posto di primario della divisione di chirurgia maxillo-facciale del presidio ospedaliero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio gestione del personale dell'U.S.L. in Mantova.

87A9095

**Concorso ad un posto di direttore amministrativo capo servizio, presso l'unità sanitaria locale n. 69**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore amministrativo capo servizio, presso l'unità sanitaria locale n. 69.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 41/51 del 14 ottobre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Parabiago (Milano).

87A9160

**Avviso, per chiamata diretta, ad un posto di operatore tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 75/20**

È indetto avviso pubblico per chiamata diretta ad un posto di operatore tecnico presso l'unità sanitaria locale n. 75/20.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dell'avviso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 38 del 23 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'U.S.L. in Milano.

87A9038

**Concorso ad un posto di primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 77.**

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero di ostetricia e ginecologia - area funzionale di chirurgia, presso l'unità sanitaria locale n. 77.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 36 del 9 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Pavia.

87A9102

## PROVINCIA DI BOLZANO

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale Est

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale Est, a:

#### Ruolo sanitario:

- un posto di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione (riservato al gruppo linguistico ladino);
- un posto di primario ospedaliero di radiologia (riservato al gruppo linguistico tedesco);
- un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di ortopedia e traumatologia (riservato al gruppo linguistico ladino);
- un posto di coadiutore sanitario di igiene, epidemiologia e sanità pubblica (riservato al gruppo linguistico tedesco);
- un posto di operatore professionale collaboratore - tecnico di laboratorio (riservato al gruppo linguistico ladino).

Per l'ammissione ai concorsi è richiesto anche l'attestato di superamento dell'esame per l'accertazione della conoscenza delle lingue italiano e tedesco per la relativa carriera (decreto del Presidente della Repubblica n. 752/76).

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 22 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Brunico (Bolzano).

87A9151

## PROVINCIA DI TRENTO

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Valle dell'Adige

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale del comprensorio Valle dell'Adige, a:

- un posto di primario ospedaliero dell'unità operativa di anestesia e rianimazione - centro «Santa Chiara»;
- un posto di primario ospedaliero per il settore di emergenza sanitaria - servizio di pronto soccorso ed accettazione sanitaria del centro «Santa Chiara»;
- due posti di primario di psichiatria presso l'unità operativa n. 2 di Mezzolombardo e n. 3 di Cles.

Il termine utile per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 43 del 29 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'U.S.L. del comprensorio Valle dell'Adige in Trento.

87A9184

## COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO

**Concorsi pubblici, per esami, nei ruoli locali istituiti nella provincia, a cinque posti di cancelliere e a otto posti di segretario degli uffici giudiziari.**

Con decreto n. 20776/PR.I del 28 luglio 1987, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1987, registro n. 9, foglio n. 341, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 6 ottobre 1987, n. 44, il commissario del Governo per la

provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a cinque posti di cancelliere in prova nei ruoli locali, istituiti nella provincia di Bolzano, del personale direttivo degli uffici giudiziari.

Di detti cinque posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano e quattro sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni della anzidetta data del 6 ottobre 1987.

Con decreto n. 20782/PR.I dell'11 agosto 1987, registrato alla Corte dei conti il 7 settembre 1987, registro n. 9, foglio n. 340, e pubblicato nel supplemento ordinario n. 3 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige del 6 ottobre 1987, n. 44, il commissario del Governo per la provincia di Bolzano ha indetto un concorso pubblico, per esami, a otto posti di segretario giudiziario in prova nei ruoli locali istituiti nella provincia di Bolzano, del personale di concetto degli uffici giudiziari.

Di detti otto posti uno è riservato a cittadini italiani appartenenti al gruppo linguistico italiano, sei sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico tedesco e uno è riservato ad appartenenti al gruppo ladino.

Il concorso è aperto solo a coloro che abbiano superato l'esame di accertamento di conoscenza delle due lingue, italiana e tedesca, nei modi previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752.

Il termine per la partecipazione al concorso è fissato in trenta giorni della anzidetta data del 6 ottobre 1987.

87A9084

## CONSORZIO PROVINCIALE ANTITUBERCOLARE DI MILANO

### Concorsi a posti di personale di varie qualifiche

Sono indetti, pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

- un posto di assistente medico di pneumologia;
- un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - tecnico di radiologia;
- un posto di operatore professionale di prima categoria collaboratore - assistente sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il testo integrale dei concorsi è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia n. 39 del 30 settembre 1987.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Milano.

87A9034

## CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

La *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 243 del 17 ottobre 1987, pubblica i seguenti avvisi di concorso:

**Comune di Aosta:** Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

**Ente Nazionale di previdenza e assistenza per i dipendenti statali:** Concorso pubblico, per esami, a dieci posti di geometra.

**Istituto nazionale di fisica nucleare:** Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso pubblico ad un posto di collaboratore.

---

# RETTIFICHE

---

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrigé** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*.

---

---

## ERRATA-CORRIGE

---

Comunicato relativo all'estratto di bando del concorso a quattro posti di assistente medico - area funzionale di medicina - disciplina **psichiatria**, presso l'unità sanitaria locale n. 41 della regione Emilia-Romagna. (Estratto di bando pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 221 del 22 settembre 1987).

Nell'estratto di bando citato in epigrafe, alla pagina 37, seconda colonna, della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 98 del 29 settembre 1987», leggesi: «Il testo integrale del concorso è stato pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione n. 98 del 2 settembre 1987».

87A9306

---

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*  
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

---

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

## ABRUZZO

- ◇ **CHIETI**  
Libreria MARZOLI  
Via B. Spavenia, 18
- ◇ **L'AQUILA**  
Libreria FANTINI  
Piazza del Duomo, 59
- ◇ **PESCARA**  
Libreria COSTANTINI  
Corso V. Emanuele, 146
- ◇ **TERAMO**  
Libreria BESSO  
Corso S. Giorgio, 52

## BASILICATA

- ◇ **MATERA**  
Cartolibreria  
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA  
Via delle Beccherie, 69
- ◇ **POTENZA**  
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA  
Via Pretoria

## CALABRIA

- ◇ **CATANZARO**  
Libreria G. MAURO  
Corso Mazzini, 89
- ◇ **COSENZA**  
Libreria DOMUS  
Via Monte Santo
- ◇ **CROTONE (Calanzare)**  
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.  
Via Vittorio Veneto, 11
- ◇ **REGGIO CALABRIA**  
Libreria S. LABATE  
Via Giudicea
- ◇ **SOVERATO (Calanzare)**  
Rivendita generi Monopolio  
LEOPOLDO MICO  
Corso Umberto, 144

## CAMPANIA

- ◇ **ANGRI (Salerno)**  
Libreria AMATO ANTONIO  
Via dei Gotti, 4
- ◇ **AVELLINO**  
Libreria CESA  
Via G. Nappi, 47
- ◇ **BENEVENTO**  
C.I.D.E. - S.r.l.  
Piazza Roma, 9
- ◇ **CASERTA**  
Libreria CROCE  
Piazza Dante
- ◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**  
Libreria RONDINELLA  
Corso Umberto I, 253
- ◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**  
Libreria MATTERA
- ◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**  
Libreria CRISCUOLO  
Traversa Nobile ang. via S. Matteo, 51
- ◇ **PAGANI (Salerno)**  
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE  
Piazza Municipio
- ◇ **SALEMI**  
Libreria INTERNAZIONALE  
Piazza XXIV Maggio, 10/11

## EMILIA-ROMAGNA

- ◇ **ARGENTA (Ferrara)**  
Cartolibreria PIROLA MAGGIOLI  
di Laura Zagatti  
Via Matteotti, 36/B
- ◇ **CERVIA (Ravenna)**  
Ed. Libr. UMILACCHI MARIO  
Corso Mazzini, 36
- ◇ **FERRARA**  
Libreria TADDEI  
Corso Giovecca, 1
- ◇ **FORLÌ**  
Libreria CAPPELLI  
Corso della Repubblica, 54
- ◇ **MODENA**  
Libreria MODERNA  
Corso A. Diaz, 2/F
- ◇ **MODENA**  
Libreria LA GOLIARDICA  
Via Emilia Centro, 210
- ◇ **PARMA**  
Libreria FIACCADORI  
Via al Duomo
- ◇ **PIACENZA**  
Tip. DEL MAINO  
Via IV Novembre, 160
- ◇ **RAVENNA**  
Libreria LAVAGNA  
Via Cairoli, 1
- ◇ **REGGIO EMILIA**  
Libreria MODERNA  
Via Guido da Castello, 11/B
- ◇ **RIMINI (Forlì)**  
Libreria CAIMI DUE  
Via XXII Giugno, 3

## FRIULI-VENEZIA GIULIA

- ◇ **GORIZIA**  
Libreria ANTONINI  
Via Mazzini, 16
- ◇ **PORDENONE**  
Libreria MINERVA  
Piazza XX Settembre
- ◇ **TRIESTE**  
Libreria ITALO SVEVO  
Corso Italia, 9/F
- ◇ **UDINE**  
Libreria TERGESTE s.a.s.  
Piazza della Borsa, 15
- ◇ **UDINE**  
Cartolibreria «UNIVERSITAS»  
Via Pracchiuso, 18
- ◇ **UDINE**  
Libreria BENEDETTI  
Via Mercatovecchio, 13
- ◇ **UDINE**  
Libreria TARANTOLA  
Via V. Veneto, 20

## LAZIO

- ◇ **APRILIA (Latina)**  
Ed. BATTAGLIA GIORGIA  
Via Mascagni
- ◇ **FROSINONE**  
Libreria CATALDI  
Piazza Martiri di Vallerotonda, 4
- ◇ **LATINA**  
Libreria LA FORENSE  
Via dello Statuto, 28/30
- ◇ **LAVINIO (Roma)**  
Edicola di CIANFANELLI A. & C.  
Piazza del Consorzio 7
- ◇ **RIETI**  
Libreria CENTRALE  
Piazza V. Emanuele, 8
- ◇ **ROMA**  
AGENZIA 3A  
Via Aureliana, 59
- ◇ **ROMA**  
Libreria DEI CONGRESSI  
Viale Civiltà del Lavoro, 124
- ◇ **ROMA**  
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma  
Piazzale Clodio
- ◇ **ROMA**  
Ditta BRUNO E ROMANO SUEGLIA  
Via Santa Maria Maggiore, 121
- ◇ **SORA (Frosinone)**  
Libreria DI MICCO UMBERTO  
Via E. Zincone, 28
- ◇ **TIVOLI (Roma)**  
Cartolibreria MANNELLI  
di Rosaria Sabatini  
Viale Mannelli, 10
- ◇ **TUSCANIA (Viterbo)**  
Cartolibreria MANCINI DUILIO  
Viale Trieste s.n.c.
- ◇ **VITERBO**  
Libreria BENEDETTI  
Palazzo Uffici Finanziari

## LIGURIA

- ◇ **IMPERIA**  
Libreria ORLICH  
Via Amendola, 25
- ◇ **LA SPEZIA**  
Libreria DA MASSA CRISTINA  
Viale Italia, 423
- ◇ **SAVONA**  
Libreria G.B. MONETA  
di Schiavi Mario  
Via P. Boselli, 8/r

## LOMBARDIA

- ◇ **ARESE (Milano)**  
Cartolibreria GRAN PARADISO  
Via Valera, 23
- ◇ **BERGAMO**  
Libreria LORENZELLI  
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
- ◇ **BRESCIA**  
Libreria QUERINIANA  
Via Trieste, 13
- ◇ **COMO**  
Libreria NANI  
Via Cairoli, 14
- ◇ **CREMONA**  
Ditta I.C.A.  
Piazza Gallina, 3
- ◇ **MANTOVA**  
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI  
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi s.n.c.  
Corso Umberto I, 32
- ◇ **PAVIA**  
Libreria TICINUM  
Corso Mazzini, 2/C
- ◇ **SONDRIO**  
Libreria ALESSO  
Via dei Caimi, 14
- ◇ **VARESE**  
Libreria F.lli VERONI  
di Veroni Aldo e C.  
Via Robbioni, 5

## MARCHE

- ◇ **ANCONA**  
Libreria FOGOLA  
Piazza Cavour, 4/5

- ◇ **ASCOLI PICENO**  
Libreria MASSIMI  
Corso V. Emanuele, 23
- ◇ **MACERATA**  
Libreria MORICCHETTA  
Piazza Annessione, 1
- ◇ **PESARO**  
Libreria SEMPRUCCI  
Corso XI Settembre, 6
- ◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**  
Libreria ALBERTINI  
Via Risorgimento, 33

## MOLISE

- ◇ **CAMPOMASSO**  
Libreria DI E.M.  
Via Monsignor Bologna, 67
- ◇ **ISERNIA**  
Libreria PATRIARCA  
Corso Garibaldi, 115

## PIEMONTE

- ◇ **ALESSANDRIA**  
Libreria BERTOLOTTI  
Corso Roma, 122
- ◇ **BIELLA (Vercelli)**  
Libreria GIOVANNACCI  
Via Italia, 6
- ◇ **CUNEO**  
Casa Editrice ICAP  
Piazza D. Galimberti, 10
- ◇ **NOVARA**  
GALLERIA DEL LIBRO  
Corso Garibaldi, 10
- ◇ **TORINO**  
Casa Editrice ICAP  
Via Monte di Pietà, 20
- ◇ **VERCELLI**  
Ditta I.C.A.  
Via G. Ferraris, 73

## PUGLIA

- ◇ **ALTAMURA (Bari)**  
JOLLY CART di Lorusso A. & C.  
Corso V. Emanuele, 65
- ◇ **BARI**  
Libreria ATHENA  
Via M. di Montrone, 86
- ◇ **BRINDISI**  
Libreria PIAZZO  
Piazza Vittoria, 4
- ◇ **FOGGIA**  
Libreria PATIERNO  
Portici Via Dante, 21
- ◇ **LECCE**  
Libreria MILELLA  
Via Palmieri, 30
- ◇ **MANFREDONIA (Foggia)**  
IL PAPIRO - Rivendita giornali  
Corso Manfredi, 126
- ◇ **TARANTO**  
Libreria FUMAROLA  
Corso Italia, 229

## SARDEGNA

- ◇ **ALGHERO (Sassari)**  
Libreria LOBRANO  
Via Sassari, 65
- ◇ **CAGLIARI**  
Libreria DESSI  
Corso V. Emanuele, 30/32
- ◇ **NUORO**  
Libreria Centro didattico NOVECENTO  
Via Manzoni, 35
- ◇ **ORISTANO**  
Libreria SANNA GIUSEPPE  
Via del Ricovero, 70
- ◇ **SASSARI**  
MESSAGGERIE SARDE  
Piazza Castello, 10

## SICILIA

- ◇ **AGRIGENTO**  
Libreria L'AZIENDA  
Via Calicratide, 14/16
- ◇ **CALTANISSETTA**  
Libreria SCIASCIA  
Corso Umberto I, 36
- ◇ **CATANIA**  
ENRICO ARLIA  
Rappresentanze editoriali  
Via V. Emanuele, 62

- Libreria GARGIULO  
Via F. Riso, 56/58
- Libreria LA PAGLIA  
Via Etnea, 393/395
- ◇ **ENNA**  
Libreria BUSCEMI G. B.  
Piazza V. Emanuele
- ◇ **FAVARA (Agrigento)**  
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO  
Via Roma, 60
- ◇ **MESSINA**  
Libreria O.S.P.E.  
Piazza Cairoli, isol. 221
- ◇ **PALEARMO**  
Libreria FLACCOVIO DARIO  
Via Ausonia, 70/74
- Libreria FLACCOVIO LICAF  
Piazza Don Bosco, 3
- Libreria FLACCOVIO S.F.  
Piazza V. E. Orlando 15/15
- ◇ **RAGUSA**  
Libreria DANTE  
Piazza Libertà
- ◇ **SIRACUSA**  
Libreria CASA DEL LIBRO  
Via Maestranza, 22
- ◇ **TRAPANI**  
Libreria DE GREGORIO  
Corso V. Emanuele, 63

## TOSCANA

- ◇ **AREZZO**  
Libreria PELLEGRINI  
Via Cavour, 42
- ◇ **GROSSETO**  
Libreria SIGNORELLI  
Corso Carducci, 9
- ◇ **LIVORNO**  
Editore BELFORTE  
Via Grande, 91
- ◇ **LUCCA**  
Libreria BARONI  
Via Fillungo, 43
- Libreria Profile SESTANTE  
Via Montanera, 9
- ◇ **MASSA**  
Libreria VORTUS  
Galleria L. Da Vinci, 27
- ◇ **PISA**  
Libreria VALLERINI  
Via dei Milite, 12
- ◇ **PISTOIA**  
Libreria TURELLI  
Via Macalile, 37
- ◇ **SIENA**  
Libreria TICCI  
Via delle Terme, 5/7

## TRENTINO-ALTO ADIGE

- ◇ **ROVERETO**  
Libreria EUROPA  
Corso Italia, 6
- ◇ **TRENTO**  
Libreria DISERTORI  
Via Diaz, 11

## UMBRIA

- ◇ **FOLIGNO (Perugia)**  
Nuova Libreria LUNA  
Via Gramsci, 41/43
- ◇ **PERUGIA**  
Libreria SIMONELLI  
Corso Vannucci, 82
- ◇ **TERNI**  
Libreria ALTEROCCA  
Corso Tacito, 29

## VALLE D'AOSTA

- ◇ **AOSTA**  
Libreria MINERVA  
Via dei Tiliier, 34

## VENETO

- ◇ **BELLUNO**  
Libreria BENETTA  
Piazza dei Martiri, 37
- ◇ **PADOVA**  
Libreria DRAGHI - RANDI  
Via Cavour, 17
- ◇ **ROVIGO**  
Libreria PAVANELLO  
Piazza V. Emanuele, 2
- ◇ **TREVISO**  
Libreria CANOVA  
Via Calmaggiore, 31
- ◇ **VENEZIA**  
Libreria GOLDONI  
Calle Goldoni 4511
- ◇ **VERONA**  
Libreria GHELFY & BARBATO  
Via Mazzini, 21
- Libreria GIURIDICA  
Via della Costa, 5
- ◇ **VICENZA**  
Libreria GALLA  
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:

BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiata, 5 - PALERMO, Libreria Fiaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1987

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

|  |            |
|--|------------|
| <b>Tipo A</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:   |            |
| - annuale . . . . .  | L. 100.000 |
| - semestrale . . . . .   | L. 55.000  |
| <b>Tipo B</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:   |            |
| - annuale . . . . .  | L. 200.000 |
| - semestrale . . . . .   | L. 110.000 |
| <b>Tipo C</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:         |            |
| - annuale . . . . .  | L. 22.000  |
| - semestrale . . . . .   | L. 13.000  |
| <b>Tipo D</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:                                |            |
| - annuale . . . . .  | L. 82.000  |
| - semestrale . . . . .   | L. 44.000  |
| <b>Tipo E</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:                          |            |
| - annuale . . . . .  | L. 22.000  |
| - semestrale . . . . .   | L. 13.000  |
| <b>Tipo F</b> - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali: |            |
| - annuale . . . . .  | L. 313.000 |
| - semestrale . . . . .   | L. 172.000 |

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

|   |        |
|---|--------|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della serie generale . . . . .                                  | L. 700 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle serie speciali ogni 16 pagine o frazione . . . . .        | L. 700 |
| Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . .     | L. 700 |
| Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . | L. 700 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

|   |           |
|---|-----------|
| Abbonamento annuale . . . . .   | L. 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . | L. 700    |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

|   |           |
|---|-----------|
| Abbonamento annuale . . . . .               | L. 28.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . | L. 2.800  |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHE (solo parte prima e supplementi ordinari)

|                   |   | Prezzi di vendita |        |
|-------------------|---|-------------------|--------|
|                   |   | Italia            | Estero |
| Invio giornaliero | N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine . . . . .   | L. 1.000          | 1.000  |
|                   | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta . . . . .              | L. 1.000          | 1.000  |
|                   | Spese per imballaggio e spedizione . . . . .  | L. 1.500          | 1.700  |
|                   | Maggiorazione per diritto di raccomandata . . . . .   | L. 2.000          | 2.000  |
| Invio settimanale | N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna . . . . . | L. 6.000          | 6.000  |
|                   | Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta . . . . .              | L. 1.000          | 1.000  |
|                   | Spese per imballaggio e spedizione . . . . .  | L. 1.500          | 1.700  |
|                   | Maggiorazione per diritto di raccomandata . . . . .   | L. 2.000          | 2.000  |

### Maggiorazioni per spedizione via aerea per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo L. 700, per l'Africa L. 1.600, per le Americhe L. 2.000, per l'Asia L. 1.600, per l'Oceania L. 3.400.

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

|  |           |
|--|-----------|
| Abbonamento annuale . . . . .  | L. 90.000 |
| Abbonamento semestrale . . . . .                                       | L. 50.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . | L. 700    |

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221